

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 febbraio 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 aprile 2024, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 11/R (Regolamento dei cambi alloggio, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))". (24R00350) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 aprile 2024, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))". (24R00351) Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 marzo 2024, n. 3.

Regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano. (24R00173) Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 marzo 2024, n. 4.

Regolamento di esecuzione in materia di coltivazione di sostanze minerali. (24R00208) Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 dicembre 2024, n. 22944/2024.

Consistenza proporzionale dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino nella provincia di Bolzano. (25R00023) Pag. 44

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2024, n. 2.

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio. (24R00161) Pag. 48

REGIONE LAZIO


LEGGE REGIONALE 25 marzo 2024, n. 3.


Istituzione del fattore famiglia. (24R00282) Pag. 66

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica del decreto del Presidente della provinciale 28 marzo 2024, n. 4 della Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano, recante «Regolamento di esecuzione in materia di coltivazione di sostanze minerali, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 aprile 2024». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 - Sez. Gen. dell'11 aprile 2024). (24R00174) Pag. 68





REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 aprile 2024, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 11/R (Regolamento dei cambi alloggio, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15S3 dell’11 aprile 2024)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;

Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 11/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 11-8399 dell’8 aprile 2024;

EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 4 OTTOBRE 2011, N. 11/R (REGOLAMENTO DEI CAMBI ALLOGGIO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 14, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 (NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE))»

Art. 1.

*Modifiche all’art. 2
del regolamento regionale 11/R/2011*

1. Dopo il comma 3 dell’art. 2 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 11/R (Regolamento dei cambi alloggio, in attuazione dell’art. 14, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)) è inserito il seguente:

«3 bis. L’ente gestore può, altresì, predisporre programmi di mobilità dell’utenza per motivate esigenze di gestione, di manutenzione o di cambiamento di destinazione d’uso dell’immobile.».

Art. 2.

*Modifiche all’art. 5
del regolamento regionale 11/R/2011*

1. Dopo la lettera *b*) del comma 3 dell’art. 5 del regolamento regionale 11/R/2011 è aggiunta la seguente:

«*b bis*) si tratta di cambio concesso dall’ente gestore al di fuori del bando, ai sensi dell’art. 3, comma 7, previa sottoscrizione, da parte dell’assegnatario, di un impegno al pagamento rateale della morosità pregressa.».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 8 aprile 2024

CIRIO

24R00350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
8 aprile 2024, n. 3/R.

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))”.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15S3 dell’11 aprile 2024)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3;

Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 10-8398 dell’8 aprile 2024;

EMANA

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 4 OTTOBRE 2011, N. 12/R (REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 17 FEBBRAIO 2010, N. 3 (NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE))».

Art. 1.

*Modifiche all’art. 2
del regolamento regionale 12/R/2011*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell’art. 2 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell’art. 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)), come modificato dal regolamento regionale 29 marzo 2018, n. 3/R, le parole: «a vincolo storico-artistico» sono sostituite dalle seguenti: «a vincolo storico, architettonico o artistico».



2. Dopo la lettera *d-bis*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 12/R/2011, come modificato dal regolamento regionale 3/R/2018, è aggiunta la seguente:

«*d-ter*) alloggi che gli enti proprietari, sulla base di motivate esigenze, intendono destinare alle Forze dell'ordine per il raggiungimento di specifiche finalità atte a garantire la sicurezza e il presidio sul territorio.»

Art. 2.

*Modifiche all'art. 5
del regolamento regionale 12/R/2011*

1. Al comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale 12/R/2011, le parole: «di cui agli articoli 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *d-bis*), e di cui agli articoli 3 e 4».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 5 del regolamento regionale 12/R/2011, è aggiunto il seguente: «*1-bis*. Le autorizzazioni alle esclusioni di alloggi dall'ambito di applicazione della legge regionale n. 3/2010 di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d-ter*), sono concesse con deliberazione della giunta regionale.»

Art. 3.

*Modifiche all'art. 6
del regolamento regionale 12/R/2011*

1. Dopo la lettera *e-bis*) del comma 1 dell'art. 6 del regolamento regionale 12/R/2011, come modificato dal regolamento regionale 19 gennaio 2018, n. 1/R, è aggiunta la seguente:

«*e-ter*) donne vittime di violenza che devono abbandonare la loro abitazione.»

Art. 4.

*Modifiche all'art. 14
del regolamento regionale 12/R/2011*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 del regolamento regionale 12/R/2011 è inserito il seguente:

«*4-bis*. La decadenza a seguito di risoluzione contrattuale, di cui all'art. 17, comma 1, lettera *e-bis*) della legge regionale n. 3/2010 è pronunciata d'ufficio dal comune che ha disposto l'assegnazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ente gestore dell'avvenuta risoluzione contrattuale.»

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 8 aprile 2024

CIRIO

24R00351

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
26 marzo 2024, n. 3.

Regolamento di esecuzione relativo alla struttura amministrativa della Provincia autonoma di Bolzano.

(Pubblicato nel Supplemento n. 5 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 28 marzo 2024, n. 13 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 19 marzo 2024, n. 146;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce, in conformità alla legge provinciale 21 luglio 2022, n. 6, recante «Disciplina della dirigenza del sistema pubblico provinciale e ordinamento dell'Amministrazione provinciale», e successive modifiche, la specifica articolazione della struttura amministrativa, la denominazione e le competenze delle strutture organizzative nonché il numero delle ripartizioni e degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano.

2. La suindicata struttura amministrativa è composta da 42 ripartizioni e 212 uffici. I capi da II a XVII del presente regolamento disciplinano la specifica articolazione dei dipartimenti o delle strutture ad essi equiparate.

Capo II


SEGRETERIA GENERALE – DIPARTIMENTO AUTONOMIA,
COMUNI, AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI

Art. 2.

Ufficio Affari istituzionali

1. L'Ufficio Affari istituzionali ha le seguenti competenze:

- a)* affari istituzionali;
- b)* svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie;
- c)* tutela dei contrassegni di lista in occasione di elezioni comunali;
- d)* rapporti con la Corte dei conti;



- e) raccolta e pubblicazione degli atti della Giunta provinciale;
- f) prevenzione della corruzione;
- g) trasparenza;
- h) registro decreti.

Art. 3.

Ufficio Legislativo

1. L'Ufficio Legislativo ha le seguenti competenze:
 - a) analisi e monitoraggio della legislazione italiana e dell'Unione europea;
 - b) predisposizione della legge europea provinciale;
 - c) verifica della legislazione statale in ordine alle materie rientranti nelle competenze legislative della Provincia;
 - d) coordinamento dei rapporti con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - e) studio ed elaborazione delle proposte di norme di attuazione;
 - f) supporto tecnico per gli atti legislativi nei rapporti con la Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - g) elaborazione e revisione degli atti normativi, anche per quanto attiene alla tecnica legislativa;
 - h) collaborazione con l'Ufficio Affari legislativi e legali del Consiglio provinciale;
 - i) pubblicazione delle leggi provinciali ed emanazione e pubblicazione dei regolamenti d'esecuzione provinciali.

Art. 4.

Area Autorità di audit per i finanziamenti UE

1. L'Area Autorità di audit per i finanziamenti UE ha le seguenti competenze:
 - a) controlli di secondo livello dei sistemi di gestione e controllo dei programmi UE negli ambiti Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR, Fondo sociale europeo – FSE e Interreg;
 - b) controlli di secondo livello sulle operazioni cofinanziate mediante fondi europei.

Art. 5.

Ufficio Questioni linguistiche

1. L'Ufficio Questioni linguistiche ha le seguenti competenze:
 - a) traduzione di norme giuridiche e di altri testi di particolare rilevanza;
 - b) revisione linguistica di norme giuridiche e di altri testi dell'Amministrazione provinciale che interessano la collettività, nonché post-editing di testi tradotti da sistemi di traduzione automatica;
 - c) consulenza linguistica, consulenza terminologica, consulenza, anche a carattere di indirizzo, su questioni riguardanti le lingue provinciali, consulenza per la reda-

zione di testi chiari, nel rispetto del linguaggio di genere, consulenza in merito agli strumenti disponibili per l'attività di traduzione (banche dati, traduzione assistita e automatica), redazione di pareri, direttive e linee guida nelle materie di propria competenza;

d) cura della lingua ladina, in particolare traduzione in badiotto e gardenese di norme giuridiche e di altri testi, nonché raccolta e gestione della terminologia ladina giuridica, amministrativa e tecnica;

e) raccolta e gestione della terminologia specifica dei settori di competenza dell'Amministrazione provinciale.

Art. 6.

Ripartizione Presidenza

1. La Ripartizione Presidenza ha le seguenti competenze:

- a) relazioni con gli organi dello Stato per questioni di principio riguardanti l'autonomia e la politica della Provincia e con le istituzioni e gli organi dell'Unione europea;
- b) relazioni estere;
- c) cooperazione transfrontaliera;
- d) provvedimenti contingibili e urgenti e impiego della forza pubblica;
- e) servizio di segreteria delle commissioni per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina;
- f) cerimoniale;
- g) tutela dei consumatori;
- h) Comitato europeo delle regioni;
- i) Comitato d'intesa sulla proporzionale e sul bi- e trilinguismo;
- j) toponomastica provinciale.

2. La Ripartizione Presidenza è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) Ufficio Lingue ufficiali e diritti civili, che ha le seguenti competenze:
 - 1) rapporti con le autorità statali nelle questioni sostanziali riguardanti l'autonomia e la politica provinciale;
 - 2) reclami avverso la violazione del diritto all'uso della madrelingua o della lingua prescelta nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione;
 - 3) organizzazione e svolgimento degli esami di bi- e trilinguismo;
 - 4) tutela dei diritti civili e parità di genere, in coordinamento con il dipartimento di cui al capo IV del presente regolamento;
 - 5) convenzioni con le Poste italiane;
 - 6) tutela dei consumatori;
- b) Ufficio Euregio, che ha le seguenti competenze:
 - 1) compiti operativi connessi all'amministrazione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT);
 - 2) attuazione dei progetti diretti del GECT e coordinamento dei progetti a livello provinciale riguardanti l'Euregio;



- 3) punto di contatto dell'Euregio;
- 4) informazione e comunicazione in relazione all'Euregio;
- c) Ufficio di Roma, che ha le seguenti competenze:
- 1) trasmissione di informazioni tra le strutture organizzative provinciali e gli uffici statali centrali;
 - 2) supporto agli enti pubblici e ai cittadini nell'espletamento di incombenze burocratiche presso uffici pubblici a Roma;
 - 3) preparazione di incontri con componenti degli organi legislativi e governativi;
- d) Ufficio di Bruxelles, che ha le seguenti competenze:
- 1) trasmissione di informazioni tra le strutture organizzative provinciali e le autorità dell'Unione europea;
 - 2) supporto agli enti pubblici e ai cittadini nell'espletamento di adempimenti amministrativi presso gli uffici suddetti;
 - 3) preparazione di incontri con autorità dell'Unione europea;
 - 4) rapporti dell'Amministrazione provinciale con istituzioni e organi dell'Unione europea;
 - 5) Comitato europeo delle regioni.

Art. 7.

Avvocatura della Provincia


1. L'Avvocatura della Provincia ha le seguenti competenze:
- a) assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, delle agenzie provinciali e degli altri organismi istituiti con legge provinciale, davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali nonché nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita;
 - b) tutela legale e consulenza in favore dei soggetti di cui alla lettera a);
 - c) assistenza legale stragiudiziale nelle questioni connesse al contenzioso e in materia contrattuale in favore dei soggetti di cui alla lettera a);
 - d) rappresentanza e difesa, su richiesta, degli amministratori e del personale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, nei giudizi civili in cui siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo che sussista un conflitto di interessi;
 - e) liquidazione delle spese legali, peritali e giudiziali;
 - f) liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna;
 - g) esazione dei compensi forensi nei confronti delle controparti, quando tali competenze siano poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia, transazione o conciliazione;
 - h) predisposizione di pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi;
 - i) cura degli affari contrattuali e tenuta del repertorio;

j) rilascio del parere di congruità delle parcelle da rimborsare al personale provinciale coinvolto in giudizi, ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16.

Art. 8.

Ripartizione Enti locali

1. La Ripartizione Enti locali ha le seguenti competenze:
- a) funzioni di vigilanza e consulenza per i comuni e gli altri enti locali e segreteria della Giunta provinciale nella sua funzione di autorità di vigilanza, ai sensi dell'articolo 54, primo comma, numero 5, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
 - b) finanza locale e tributi locali ai sensi degli articoli 80 e 81 dello Statuto speciale;
 - c) segretarie e segretari comunali e sedi segretarili;
 - d) gestione del registro dei revisori dei conti degli enti locali della Provincia autonoma di Bolzano;
 - e) spettacoli pubblici;
 - f) supporto al consigliere delegato ai temi relativi alle città di Bolzano e Merano.
2. La Ripartizione Enti locali è articolata nelle seguenti strutture organizzative:
- a) Ufficio Vigilanza e consulenza, che ha le seguenti competenze:
 - 1) vigilanza e servizio d'ispezione sui comuni, sulle comunità comprensoriali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli altri enti o istituti locali;
 - 2) servizio di consulenza per i comuni, le comunità comprensoriali, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli altri enti o istituti locali;
 - 3) controllo sugli organi e controllo sostitutivo;
 - 4) controllo di legittimità delle deliberazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle amministrazioni separate dei beni d'uso civico e delle aziende di soggiorno di Bolzano e Merano e dell'azienda sanitaria;
 - 5) finanziamento corrente e vigilanza sulla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
 - 6) controllo finanziario e controllo successivo sulla sana gestione;
 - 7) formazione delle segretarie e dei segretari comunali e amministrazione delle sedi segretarili;
 - 8) tributi locali ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto speciale;
 - 9) spettacoli pubblici sovracomunali e di interesse provinciale;
 - 10) autorizzazioni ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;
 - 11) finanziamento del Consorzio dei Comuni e di altri enti ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6;
 - 12) gestione dei diritti di segreteria ai sensi dell'articolo 167 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche;



b) Ufficio Finanza locale, che ha le seguenti competenze:

- 1) finanziamento delle spese correnti degli enti locali;
- 2) finanziamento delle spese d'investimento degli enti locali;
- 3) promozione della collaborazione tra gli enti locali.

Capo III

DIREZIONE GENERALE – DIPARTIMENTO FINANZE,
TRASFORMAZIONE DIGITALE E AMMINISTRAZIONE
A MISURA DI CITTADINO

Art. 9.

Ripartizione Finanze

1. La Ripartizione Finanze ha le seguenti competenze:

- a) entrate e tributi di competenza provinciale;
- b) mutui e prestiti;
- c) bilancio di previsione, rendiconto generale e rendiconto consolidato, bilancio d'esercizio e bilancio consolidato;
- d) contabilità delle entrate e delle spese e relativi controlli;
- e) partecipazioni della Provincia a enti e società;
- f) vigilanza sui bilanci degli enti strumentali nonché sulle agenti e sugli agenti contabili;
- g) sviluppo di sistemi contabili armonizzati;
- h) documenti di programmazione economico-finanziaria;
- i) rapporti finanziari con lo Stato;
- j) monitoraggio dei debiti commerciali.

2. La Ripartizione Finanze è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) Ufficio Bilancio e programmazione, che ha le seguenti competenze:
 - 1) supporto alla programmazione economico-finanziaria, predisposizione e gestione del bilancio di previsione e dei relativi disegni di legge;
 - 2) assestamento del bilancio di previsione e relativo disegno di legge;
 - 3) predisposizione del rendiconto generale, del rendiconto consolidato e del bilancio d'esercizio della Provincia e relativi disegni di legge;
 - 4) verifica della copertura finanziaria dei disegni di legge provinciali;
 - 5) monitoraggio del mercato finanziario e gestione dell'indebitamento;
 - 6) monitoraggio degli equilibri di bilancio e dei conti pubblici nazionali e locali;

b) Ufficio Entrate, che ha le seguenti competenze:

- 1) controllo di regolarità contabile sugli atti importanti entrate, a eccezione di quelli aventi a oggetto gli enti strumentali vigilati dalla Ripartizione Finanze e le società partecipate della Provincia;

- 2) contabilità generale e analitica delle entrate;
- 3) emissione degli ordinativi d'incasso;
- 4) avvio della riscossione coattiva, compensazione di crediti e debiti scaduti;
- 5) pareri in merito a provvedimenti di rateazione dei debiti nei confronti della Provincia;
- 6) gestione e consulenza in materia di tributi provinciali e collaborazione all'accertamento di tributi erariali;
- 7) consulenza fiscale alle strutture organizzative della Provincia e ai suoi enti strumentali;
- 8) contabilizzazione in ordine ai regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

c) Ufficio Spese, che ha le seguenti competenze:

- 1) controllo di regolarità contabile sugli atti importanti spesa, a eccezione di quelli aventi a oggetto gli enti strumentali vigilati dalla Ripartizione Finanze e le società partecipate della Provincia, e quelli inerenti alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche;
 - 2) controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione, a eccezione di quelli aventi a oggetto gli enti strumentali vigilati dalla Ripartizione Finanze e le società partecipate della Provincia;
 - 3) contabilità generale e analitica della spesa;
 - 4) gestione degli atti impeditivi del pagamento;
 - 5) emissione dei mandati di pagamento;
 - 6) comunicazioni e pubblicazioni istituzionali riguardanti vantaggi economici;
 - 7) esecuzione dei pagamenti in ordine ai regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;
- d) Ufficio Vigilanza finanziaria, che ha le seguenti competenze:

- 1) controllo di regolarità contabile sugli atti relativi agli enti strumentali e alle società partecipate della Provincia;
- 2) controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione relativi agli enti strumentali e alle società partecipate della Provincia;
- 3) controllo successivo sulla gestione finanziaria degli enti strumentali vigilati dalla Ripartizione Finanze;
- 4) analisi e gestione delle partecipazioni azionarie della Provincia, a esclusione delle attività inerenti ai diritti della Provincia in qualità di socio, spettanti alle strutture dirigenziali competenti per materia;
- 5) indirizzi e direttive sull'attuazione delle disposizioni in materia di società in controllo pubblico da parte degli enti del sistema provinciale integrato;
- 6) redazione del bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano;
- 7) vigilanza sui conti giudiziali delle e degli agenti contabili.

3. Presso la Ripartizione Finanze è collocato l'incarico speciale strategico «Implementazione strategica della revisione del bilancio».



Art. 10.

Ripartizione Informatica

1. La Ripartizione Informatica ha le seguenti competenze:

- a) gestione strategica e operativa delle tecnologie informatiche per tutta l'Amministrazione provinciale;
- b) impiego innovativo ed efficace di moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- c) garantire sistemi e servizi informatici che rispondano al fabbisogno delle strutture organizzative per qualità, servizio e disponibilità;
- d) garantire la sicurezza informatica e il rispetto della normativa in materia di privacy nel sistema informatico.

2. La Ripartizione Informatica è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Orientamento strategico e pianificazione IT, che ha le seguenti competenze:

- 1) elaborazione di concetti, definizione di standard tecnici e dell'architettura IT di riferimento;
- 2) direttive per l'interoperabilità dei sistemi anche verso altre pubbliche amministrazioni;
- 3) pianificazione, controllo e consolidamento di tutti i sistemi IT;
- 4) costruzione e sviluppo del portafoglio dei servizi IT;

5) definizione della conformità normativa IT;

6) elaborazione delle direttive sui livelli di qualità per i processi IT e relativo monitoraggio;

7) audit della sicurezza informatica;

b) Ufficio Gestione del fabbisogno IT, che ha le seguenti competenze:

1) raccolta delle esigenze di servizi IT e relativa consulenza;

2) individuazione e coordinamento del fabbisogno e delle esigenze delle utenti e degli utenti, valutazione di nuove soluzioni finalizzate all'innovazione ed economie di spesa;

3) supporto alle utenti e agli utenti in fase di collaudo e messa in produzione;

4) miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati anche mediante rilevazione della soddisfazione delle utenti e degli utenti;

c) Ufficio amministrativo Informatica, che ha le seguenti competenze:

1) supporto alla direzione di Ripartizione nell'esercizio del controllo analogo sulla società in house Informatica Alto Adige S.p.A. (SIAG) e attivazione e gestione del relativo sistema informativo;

2) questioni e provvedimenti amministrativi della Ripartizione connessi con la gestione dei contratti, la trasparenza e le misure anticorruzione, la gestione e la pianificazione della performance;

3) supporto alla o al responsabile per la transizione digitale nella pianificazione e nell'attuazione delle disposizioni in materia di amministrazione digitale per la parte informatica di competenza;

4) contabilità e incarichi di consulenza;

5) gestione centralizzata del personale della Ripartizione per quanto non di competenza della Ripartizione Personale.

Art. 11.

Ripartizione Servizi trasversali

1. La Ripartizione Servizi trasversali ha le seguenti competenze:

a) Amministrazione a misura di cittadino;

b) ambiente di lavoro conforme, lavoro flessibile e mobile, promozione di soluzioni innovative e snelle in tutte le aree;

c) strutture e processi organizzativi sostenibili, aumento della qualità e dell'efficacia, riduzione dell'eccesso di regolamentazione;

d) normativa sull'amministrazione digitale (CAD), protocollo informatico e protezione dei dati;

e) servizio postale, assegnazione degli spazi e uffici, telefonia fissa e mobile;

f) sistema di gestione amministrativa, PIAO, fabbisogno del personale nel rispetto del principio di ottimizzazione delle risorse disponibili e degli obiettivi di performance;

g) reclutamento qualificato di dirigenti;

h) Istituto provinciale di statistica (ASTAT);

i) servizi economici, approvvigionamenti e tipografia;

j) parità di trattamento e di opportunità;

k) formazione, aggiornamento, sviluppo e valorizzazione del personale e del personale dirigente;

l) rafforzamento e sostegno delle capacità lavorative personali, cultura della leadership positiva.

2. La Ripartizione Servizi trasversali si articola nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Organizzazione, che ha le seguenti competenze:

1) Amministrazione a misura di cittadino;

2) strutture organizzative e procedure;

3) progetti organizzativi;

4) reclutamento del personale dirigente;

5) analisi del fabbisogno di personale e verifica della gestione delle risorse strumentali;

6) rilevamento del fabbisogno di spazio, assegnazione dei locali agli uffici provinciali e relative analisi dei costi;


7) disciplina della documentazione amministrativa e titolare;

8) misure organizzative ai fini della smaterializzazione e digitalizzazione;

9) misure di coordinamento in materia di privacy;

10) acquisto, gestione e manutenzione di linee, apparecchiature e sistemi di telecomunicazione fissa e mobile, anche ai fini della digitalizzazione;

11) controlling;



b) Economato, che ha le seguenti competenze:

- 1) materiale di cancelleria e di consumo, ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio;
- 2) servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco;
- 3) servizi di pulizia in appalto;
- 4) servizi di tipografia, stampa e rilegatura;
- 5) arredamento d'ufficio per quanto non rientrante nei compiti della Ripartizione Edilizia e servizio tecnico;
- 6) abbigliamento di servizio per le categorie di dipendenti provinciali individuate nelle specifiche disposizioni;
- 7) servizio postale;
- 8) centrale telefonica;
- 9) servizio cassa;
- 10) approvvigionamento e manutenzione di veicoli di servizio;
- 11) abbonamenti a giornali, riviste e periodici;
- 12) servizio integrativo del trasporto di servizio interno;

c) Istituto provinciale di statistica (ASTAT), che ha le seguenti competenze:

1) esercizio delle funzioni previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, ed esercizio delle funzioni previste dall'articolo 9 della legge provinciale 22 maggio 1996, n. 12, e successive modifiche;

d) Ufficio Sviluppo personale, che ha le seguenti competenze:

- 1) sviluppo strategico del personale e delle sue competenze;
- 2) formazione e qualificazione del personale;
- 3) formazione di base e formazione continua del personale dirigente;
- 4) formazione nel settore della sicurezza sul lavoro;
- 5) sviluppo formativo del personale dirigente e della nuova classe dirigente;
- 6) sostegno e accompagnamento nei processi di sviluppo e cambiamento, nonché supporto in presenza di situazioni difficili sul posto di lavoro;
- 7) promozione delle pari opportunità sul posto di lavoro;
- 8) promozione del benessere sul posto di lavoro;
- 9) valorizzazione delle risorse umane;
- 10) governance ed evoluzione continua della piattaforma di apprendimento della Provincia.

Capo IV

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE,
DIRITTI CIVILI, PARITÀ E COMUNICAZIONE

Art. 12.

Agenzia di stampa e comunicazione

1. L'Agenzia di stampa e comunicazione ha le seguenti competenze:

- a) definizione delle strategie di comunicazione della Provincia;
- b) concezione e creazione di campagne di comunicazione della Provincia;
- c) elaborazione e monitoraggio dei piani media della Provincia;
- d) gestione della corporate identity e del corporate design della Provincia;
- e) pianificazione e implementazione delle strategie e dei processi di comunicazione;
- f) immagine coordinata, promozione e informazione sulle attività della Provincia;
- g) stampa e pubbliche relazioni;
- h) sportello per le relazioni con il pubblico.

2. L'Agenzia di stampa e comunicazione si articola nelle seguenti strutture organizzative:

- a) Ufficio Stampa, che ha le seguenti competenze:
 - 1) informazione sull'attività della Giunta provinciale e dell'Amministrazione provinciale;
 - 2) trasmissione di informazioni tra gli uffici provinciali e i mass media e supporto agli uffici provinciali in questioni inerenti ai mass media;
 - 3) pubblicazione di riviste e altro materiale informativo;
- b) Ufficio Comunicazione e relazioni con il pubblico, che ha le seguenti competenze:
 - 1) orientamento strategico della comunicazione;
 - 2) preparazione e pianificazione di campagne pubblicitarie;
 - 3) corporate identity, uso dello stemma della Provincia;
 - 4) gestione degli spazi pubblicitari, esclusi quelli di competenza di altri dipartimenti;
 - 5) coordinamento e sviluppo continuo del sito internet;
 - 6) gestione, coordinamento e supervisione dei canali dei social media;
 - 7) controllo del rispetto delle norme in materia di incarichi ai mass media per inserzioni pubblicitarie e avvisi;
 - 8) Sportello per le relazioni con il pubblico (articolo 29-ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17);
 - 9) promozione delle imprese locali di comunicazione;
 - 10) rapporti con emittenti del servizio pubblico.



Art. 13.

Incarico speciale complesso «Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026»

1. Presso il Dipartimento Protezione civile, Diritti civili, Parità e Comunicazione è collocato l'incarico speciale complesso «Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026».

Art. 14.

Incarico speciale complesso «Sostenibilità»

1. Presso il Dipartimento Protezione civile, Diritti civili, Parità e Comunicazione è collocato l'incarico speciale complesso «Sostenibilità».

Capo V

DIPARTIMENTO COESIONE SOCIALE, FAMIGLIA,
ANZIANI, COOPERATIVE E VOLONTARIATO

Art. 15.

Agenzia per la famiglia

1. L'Agenzia per la famiglia ha le competenze di cui alle disposizioni provinciali vigenti.

Art. 16.

Ufficio Volontariato e solidarietà

1. L'Ufficio Volontariato e solidarietà ha le seguenti competenze:

- a) organizzazioni non profit e tenuta del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- b) tenuta del registro delle persone giuridiche di diritto privato;
- c) servizi volontari;
- d) cooperazione allo sviluppo;
- e) assistenza alle e ai sudtirolesi emigrati all'estero nonché alle lavoratrici e ai lavoratori transfrontalieri.

Art. 17.

Ufficio per la cooperazione

1. L'Ufficio per la cooperazione ha le seguenti competenze:

- a) promozione e sviluppo della cooperazione;
- b) vigilanza sugli enti cooperativi;
- c) vigilanza sulle Casse Raiffeisen e sulle aziende di credito a carattere regionale;
- d) sviluppo dell'imprenditoria sociale;
- e) contributi a enti cooperativi e alle loro associazioni di rappresentanza;
- f) finanziamento di iniziative e contributi a istituti, enti e associazioni per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- g) autorità di vigilanza e struttura amministrativa della Provincia ai sensi della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, e tutte le competenze ad essa riservate;

h) tenuta del Registro provinciale degli enti cooperativi;

i) provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 34 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche;

j) tutte le competenze riservate alle autorità amministrative di vigilanza ai sensi dell'articolo 316 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modifiche;

k) procedure concorsuali e funzioni di vigilanza sulle imprese sociali previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 18.

Ripartizione Politiche sociali

1. La Ripartizione Politiche sociali ha le seguenti competenze:

- a) assistenza economica sociale;
- b) interventi e servizi sociali;
- c) invalidi civili, ciechi civili e sordi;
- d) fondo sociale provinciale;
- e) interventi per la non autosufficienza;
- f) previdenza;
- g) promozione della tutela dei minori.

2. La Ripartizione Politiche sociali è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale, che ha le seguenti competenze:

- 1) tutela dei minori e della gioventù, compresi l'affidamento e l'adozione;
- 2) collaborazione con l'Ufficio della o del Garante per l'infanzia e l'adolescenza presso il Consiglio provinciale;
- 3) interventi e servizi sociali per richiedenti asilo, cittadine e cittadini stranieri e Sinti/Rom;
- 4) prevenzione e lotta all'emarginazione sociale e misure di inclusione;
- 5) Servizio di coordinamento per l'integrazione: sensibilizzazione, informazione, orientamento e consulenza sui temi della diversità culturale, dell'integrazione e della migrazione; creazione di reti, sostegno e coordinamento dei soggetti attori nell'ambito dell'integrazione; monitoraggio, valutazione e sostegno alla ricerca sui processi di integrazione; promozione della formazione e dell'aggiornamento; promozione contenutistica e finanziaria a progetti e attività; segreteria della Consulta provinciale per l'integrazione; servizio «Convivere in Alto Adige»;
- 6) prevenzione e lotta alla violenza sulle donne e sui minori;
- 7) anticipazione dell'assegno di mantenimento;
- 8) contributi a istituzioni pubbliche e private nei settori indicati;



b) Ufficio Anziani e distretti sociali, che ha le seguenti competenze:

- 1) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi nel distretto sociale;
- 2) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo dei servizi e degli interventi per anziani;
- 3) amministrazione, indirizzo e monitoraggio del sistema di rilevamento unificato di reddito e patrimonio;
- 4) finanziamento delle spese correnti e delle spese di investimento degli enti gestori dei servizi sociali;
- 5) registro delle aziende pubbliche di servizi alla persona;
- 6) contributi a istituzioni pubbliche e private nei settori indicati;

c) Ufficio Persone con disabilità, che ha le seguenti competenze:

- 1) programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli interventi e dei servizi nei settori persone con disabilità, psichiatria sociale, dipendenze;
- 2) amministrazione di sostegno;
- 3) barriere architettoniche;
- 4) contributi a istituzioni pubbliche e private nei settori indicati;

d) Ufficio Valutazione della non autosufficienza, che ha le seguenti competenze:

- 1) inquadramento delle persone richiedenti ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;
- 2) sviluppo e amministrazione degli strumenti di inquadramento e del procedimento di inquadramento;
- 3) amministrazione di tutti gli affari connessi alla valutazione della non autosufficienza (reclutamento del personale, amministrazione del personale, pianificazione degli interventi, gestione dei ricorsi, contatti con i vari servizi ed enti);
- 4) formazione del personale e altri servizi;
- 5) amministrazione del budget per il finanziamento delle unità di valutazione;
- 6) elaborazione dei ricorsi e segreteria della commissione d'appello.

Capo VI

DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE ITALIANA

Art. 19.

Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana

1. La Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana, in accordo con la Sovrintendente scolastica o il Sovrintendente scolastico, ha le seguenti competenze:

- a) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- b) gestione strategica e pedagogico-educativa delle scuole dell'infanzia;

c) sviluppo e lavoro concettuale pertinenti alla scuola dell'infanzia;

d) formazione e aggiornamento continuo del personale pedagogico;

e) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana;

f) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;

g) tutoring del personale pedagogico nell'ambito delle procedure per il conseguimento dell'idoneità;

h) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole dell'infanzia in lingua italiana sul territorio provinciale;

i) coordinamento delle scuole dell'infanzia all'interno degli istituti pluricomprendivi.

2. La Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua italiana è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) Circolo di scuola dell'infanzia Merano (I Circolo);
- b) Circolo di scuola dell'infanzia Bolzano (III Circolo).

3. I Circoli di scuola dell'infanzia in lingua italiana hanno le seguenti competenze:

a) direzione delle scuole dell'infanzia assegnate e gestione del personale pedagogico, compresa la programmazione strategica e l'assegnazione del personale;

b) promozione, nell'ambito della loro autonomia, dell'individualizzazione e della personalizzazione dell'apprendimento delle bambine e dei bambini;

c) definizione del curriculum per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ciascuna bambina e di ciascun bambino;

d) predisposizione del proprio progetto educativo-formativo;

e) adozione dei rispettivi atti di impegno e di liquidazione della spesa, nel limite delle risorse messe a loro disposizione.

Art. 20.


Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana

1. La Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana, struttura che ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 19, quarto comma, dello Statuto speciale, ha le seguenti competenze:

a) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;

b) gestione strategica e sviluppo pedagogico-educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale;

c) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana;



d) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;

e) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale sul territorio provinciale;

f) rapporti e vigilanza nei confronti delle scuole paritarie o riconosciute;

g) raccordo delle attività con le strutture organizzative della Direzione Istruzione e Formazione tedesca e della Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina, in particolare di quelle relative alla formazione linguistica di bambine, bambini e giovani con background migratorio.

Art. 21.

Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana

1. La Direzione provinciale Formazione professionale in lingua italiana ha le seguenti competenze:

a) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo della formazione professionale;

b) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione italiana;

c) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;

d) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole professionali;

e) decisioni strategiche sulla formazione del personale docente nell'ambito delle procedure per il conseguimento dell'idoneità;

f) sviluppo e lavoro concettuale pertinenti alla formazione professionale;

g) cooperazione con il mondo del lavoro;

h) attività delle commissioni operanti nell'ambito della formazione professionale;

i) programmazione, realizzazione e controllo delle attività, dirette e indirette, della formazione al lavoro, di qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti, dell'apprendistato, della formazione continua sul lavoro;

j) orientamento alla formazione professionale in cooperazione con i servizi di orientamento scolastico e professionale;

k) qualificazione del personale docente nell'ambito delle procedure per il conseguimento dell'idoneità;

l) gestione della biblioteca specialistica della formazione professionale;

m) accreditamento e gestione di progetti con fondi dell'Unione europea.

Art. 22.

Ripartizione Intendenza scolastica italiana

1. La Ripartizione Intendenza scolastica italiana ha le seguenti competenze:

a) espletamento dei procedimenti amministrativi della Direzione provinciale Scuole;

b) coordinamento in materia di ordinamento del sistema dell'istruzione e formazione, nella gestione del bilancio, degli organici e delle attività comuni della Direzione Istruzione e Formazione italiana in collaborazione con le altre strutture organizzative;

c) consulenza tecnico-amministrativa alle Direzioni provinciali, alla Scuola di musica, al Servizio provinciale di valutazione e alle istituzioni scolastiche;

d) esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale docente delle scuole a carattere statale in lingua italiana;

e) coordinamento nella gestione degli organici del personale docente e educativo provinciale di competenza della Direzione Istruzione e Formazione italiana, in collaborazione con le Direzioni provinciali e la Scuola di musica;

f) adozione dei provvedimenti di concessione di contributi e di vantaggi economici comunque denominati;

g) mobilità delle dirigenti e dei dirigenti scolastici;

h) adozione degli atti di impegno di spesa relativamente alle seguenti competenze della Ripartizione:

1) ordinamento scolastico, sperimentazione scolastica e diplomi;

2) organici, concorsi e stato giuridico del personale ispettivo, dirigente e insegnante;

3) scuole paritarie e riconosciute;

4) organi collegiali;

5) sport scolastico e progetti didattici;

6) finanziamento dell'attività scolastica e delle scuole dell'infanzia;

7) aggiornamento del personale ispettivo, dirigente e docente e ricerca pedagogica;

8) formazione e orientamento al lavoro, formazione continua sul lavoro e apprendistato;

9) servizi e forniture a supporto del sistema dell'istruzione e formazione italiana.

2. La Ripartizione Intendenza scolastica italiana è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Ordinamento e progettualità scolastica, che ha le seguenti competenze:

1) ordinamento giuridico del sistema dell'istruzione e formazione;

2) sperimentazioni e riforme delle istituzioni scolastiche;


3) scrutini, esami di Stato e commissioni d'esame;

4) calendario scolastico;

5) attestati, diplomi, schede di valutazione;

6) riconoscimento di titoli di studio, equipollenze;

7) istituzione e soppressione di scuole, piano di distribuzione territoriale delle scuole;



8) riconoscimento di scuole private e paritarie nonché vigilanza sulle stesse;

9) organi collegiali: Consiglio scolastico provinciale, Consulta provinciale dei genitori, Consulta provinciale delle studentesse e degli studenti;

10) sport scolastico e altri progetti sportivi;

11) progetti didattici rivolti ad alunne e alunni;

12) liquidazione della spesa relativa alle competenze di cui ai numeri da 1) a 11);

b) Ufficio Assunzione del personale docente, che ha le seguenti competenze:

1) predisposizione di graduatorie e concorsi;

2) assunzione a tempo indeterminato del personale docente;

3) individuazione dei docenti destinatari di contratto a tempo determinato;

4) reclutamento delle dirigenti e dei dirigenti scolastici, compreso il personale ispettivo;

5) stato giuridico, trattamento economico, attribuzione di benefici economici previsti dai contratti collettivi;

6) contrattazione collettiva provinciale e decentrata;

7) titoli di ammissione all'insegnamento, albo professionale del personale docente;

8) banca dati del personale docente;

9) gestione dell'archivio;

c) Ufficio Amministrazione scolastica, che ha le seguenti competenze:

1) organici;

2) iscrizioni scolastiche e formazione delle classi;

3) banca dati alunne e alunni per ASTAT, INVALSI, PISA;

4) mobilità del personale educativo e docente;

5) contrattazione in materia di mobilità del personale educativo e docente;

6) inquadramento e sviluppo di carriera del personale docente e dirigente a tempo indeterminato;

7) assunzione in servizio delle dirigenti e dei dirigenti scolastici, compreso il personale ispettivo;

d) Ufficio Finanziamento scolastico, che ha le seguenti competenze:

1) finanziamento dei circoli di scuola dell'infanzia, delle scuole a carattere statale e professionali (disciplina, controllo e consulenza);

2) finanziamento delle scuole paritarie e riconosciute;

3) forniture e servizi per le scuole;

4) consulenza in materia di bilancio e di appalti di forniture e servizi per le scuole;

5) istruttoria delle domande di contributo presentate dagli enti gestori delle scuole dell'infanzia pubbliche e paritarie;

6) gestione degli impianti sportivi provinciali di competenza della Ripartizione Intendenza scolastica italiana (piscina scolastica «Samuele», zona sportiva scolastica «Talvera»);

7) coordinamento del progetto «Sostenibilità digitale nelle scuole»;

8) gestione degli stanziamenti di bilancio della Direzione Istruzione e Formazione italiana;

9) liquidazione della spesa relativa alle competenze di cui ai numeri da 1) a 8);

10) contrattazione decentrata in materia di ore straordinarie e missioni del personale docente e dirigente delle scuole a carattere statale;

11) aule scolastiche e edilizia scolastica;

e) Ufficio Aggiornamento e didattica, che ha le seguenti competenze:

1) elaborazione del piano provinciale di aggiornamento per il personale ispettivo e il personale dirigente e docente delle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado in lingua italiana e delle altre scuole della Direzione Istruzione e Formazione italiana;

2) programmazione e svolgimento di corsi di aggiornamento della Direzione Istruzione e Formazione italiana;

3) consulenza e sostegno alle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado in lingua italiana e alle altre scuole della Direzione Istruzione e Formazione italiana nello sviluppo organizzativo e nello sviluppo dell'attività didattica e formativa;

4) sviluppo di azioni didattiche, formative e di ricerca nonché di progetti per le scuole;

5) liquidazione della spesa relativa alle competenze di cui ai numeri da 1) a 4);

f) Ufficio Formazione professionale, che ha le seguenti competenze:

1) assistenza tecnica e amministrativa nell'ambito della formazione professionale alla Direzione provinciale, alle strutture formative e alla biblioteca specialistica nella realizzazione di:

1.1 progetti didattici;

1.2 azioni di formazione al lavoro, sul lavoro, di qualificazione professionale, di formazione iniziale e apprendistato;

1.3 tirocini di orientamento per giovani e adulti;

2) rilevazioni statistiche nel settore della formazione professionale;

3) appalti dei servizi di pulizia e mensa-bar per la Scuola professionale provinciale «Luigi Einaudi» di Bolzano e per gli uffici del medesimo complesso edilizio;

4) liquidazione di contributi e vantaggi economici comunque denominati nonché delle spese di cui ai numeri da 1) a 3).

Art. 23.

Scuola di musica in lingua italiana

1. La Scuola di musica in lingua italiana è equiparata a un ufficio e ha le seguenti competenze:

a) promozione e divulgazione della cultura musicale;

b) garanzia di una formazione musicale di base e di un'adeguata offerta pedagogico-musicale sul territorio provinciale;

c) gestione delle proprie sedi locali;

d) elaborazione dei piani didattici e delle regole procedurali interne;



- e) pianificazione e organizzazione dell'aggiornamento del personale;
- f) valutazione delle attività svolte;
- g) collaborazione con altri enti;
- h) svolgimento di attività di ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio musicale;
- i) edizione di pubblicazioni e di contributi scientifici, nonché organizzazione di conferenze e di convegni divulgativi e scientifici;
- j) cura dell'attività didattico-artistica.

Art. 24.

Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua italiana

1. Il Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua italiana ha le seguenti competenze:

- a) elaborazione di un quadro di riferimento vincolante per la qualità delle scuole, nonché degli standard di qualità per l'attività del Servizio di valutazione;
- b) analisi e valutazione della misura in cui i singoli circoli di scuola dell'infanzia e le singole istituzioni scolastiche abbiano raggiunto gli obiettivi stabiliti dalle leggi provinciali, dalle indicazioni provinciali nonché dai progetti educativo-formativi e piani dell'offerta formativa;
- c) raccolta sistematica, analisi e interpretazione dei dati di rilievo ai fini della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale;
- d) partecipazione a programmi di valutazione a livello nazionale e internazionale, sostegno dei circoli di scuola dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche nella loro realizzazione e analisi dei risultati rilevanti per la provincia di Bolzano;
- e) pubblicazione dei risultati in forma aggregata e anonima e messa a disposizione alle singole scuole dei dati scorporati per ciascuna di esse.

Capo VII

DIPARTIMENTO CULTURA ITALIANA, COMMERCIO
E SERVIZI, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

Art. 25.


Ripartizione Cultura italiana

1. La Ripartizione Cultura italiana ha le seguenti competenze:

- a) biblioteche, editoria e audiovisivi;
- b) attività culturali, scientifiche e artistiche;
- c) centri culturali;
- d) educazione permanente, promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere;
- e) giovani.

2. La Ripartizione Cultura italiana è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) Ufficio Cultura, che ha le seguenti competenze:
 - 1) promozione di attività, progetti e investimenti culturali;
 - 2) promozione di artiste e artisti;
 - 3) sostegno dello spettacolo dal vivo;
 - 4) centri culturali e assegnazione di premi nell'ambito della cultura, dell'educazione e della scienza;
 - 5) vigilanza e sostegno finanziario degli enti culturali a partecipazione provinciale (Teatro Stabile di Bolzano);
 - 6) tenuta del Registro provinciale delle artiste e degli artisti;
 - 7) acquisto di opere d'arte;
 - 8) realizzazione di progetti e manifestazioni culturali;
- b) Ufficio Educazione permanente, biblioteche e audiovisivi, che ha le seguenti competenze:
 - 1) coordinamento, consulenza e formazione delle operatrici e degli operatori per lo sviluppo di un sistema di educazione permanente di qualità;
 - 2) coordinamento, consulenza e formazione delle operatrici e degli operatori per lo sviluppo di un sistema bibliotecario di qualità;
 - 3) promozione e sostegno a favore della multiculturalità in biblioteca;
 - 4) contributi per le attività e le infrastrutture di educazione permanente;
 - 5) contributi per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche;
 - 6) coordinamento dei servizi centrali per l'automazione del catalogo unico, della biblioteca digitale e della catalogazione del patrimonio delle biblioteche;
 - 7) consulenza e finanziamento per attività editoriali e produzioni filmiche;
 - 8) iniziative di promozione dell'educazione permanente, del libro e della lettura;
 - 9) acquisto e distribuzione di pubblicazioni di interesse locale;
 - 10) promozione e sviluppo di iniziative editoriali per l'approfondimento della conoscenza del territorio;
 - 11) promozione della cultura audiovisiva, cinematografica e multimediale;
 - 12) mediateca specializzata nei settori cinema, arte e nuovi media, storia e cultura locale;
 - 13) produzioni audiovisive e multimediali;
 - 14) sussidi per la proiezione di film di qualità;
- c) Ufficio Bilinguismo e lingue straniere, che ha le seguenti competenze:
 - 1) promozione della seconda lingua e delle lingue straniere e sensibilizzazione linguistico-culturale;
 - 2) coordinamento del settore e linee guida;
 - 3) formazione e aggiornamento nel settore del bilinguismo e delle lingue straniere;



4) consulenza e informazioni sui soggiorni di studio all'estero;

5) contributi per attività e progetti nel settore del bilinguismo e delle lingue straniere;

6) biblioteche specialistiche: Centro Multilingue di Bolzano e Mediateca Multilingue di Merano;

7) realizzazione, acquisto e distribuzione di materiale didattico e di pubblicazioni nel settore della promozione linguistica;

8) promozione, programmazione e realizzazione di attività e manifestazioni;

9) corsi di lingua e progetti per persone di varia provenienza;

d) Ufficio Politiche giovanili, che ha le seguenti competenze:

1) servizio di informazione su questioni inerenti alla gioventù e al servizio giovani;

2) formazione e aggiornamento nel settore del servizio giovani;

3) contributi per attività e infrastrutture nel settore del servizio giovani;

4) promozione, programmazione e realizzazione di attività e manifestazioni;

5) potenziamento del servizio giovani attraverso studi e progetti a carattere scientifico;

e) Biblioteca provinciale italiana «Claudia Augusta», che ha le seguenti competenze:

1) promozione dello studio delle scienze, delle lettere e delle arti nonché della ricerca;

2) raccolta, conservazione, consultazione e prestito di materiale bibliografico, documentario e digitale, con riferimento principalmente agli scritti in lingua italiana;

3) conoscenza e diffusione del patrimonio di libri e media con particolare riguardo alla cultura italiana;

4) promozione di studi, approfondimenti e collaborazioni anche con altre istituzioni a livello locale, nazionale ed estero;

5) promozione di sinergie con le biblioteche dei comuni in cui è rappresentato il gruppo linguistico italiano e con altre istituzioni bibliotecarie pubbliche dell'Alto Adige;

6) promozione della conoscenza e della ricerca nel campo della letteratura accademica e grigia – Premio Claudia Augusta - vantaggi economici;

7) preservazione e promozione del patrimonio culturale – progetti di digitalizzazione locali e nazionali;

8) progetti di conoscenza e documentazione locale, archivio orale;

9) deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

Art. 26.

Ripartizione Sviluppo economico

1. La Ripartizione Sviluppo economico ha le seguenti competenze:

a) artigianato;

b) miniere, cave e torbiere;

c) industria;

d) promozione degli investimenti aziendali e delle attività nei settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi;

e) insediamento di imprese, gestione delle aree, sviluppo e promozione della localizzazione economica;

f) commercio;

g) marchio di qualità e marchio d'origine;

h) commercio su aree pubbliche;

i) distributori di carburante;

j) manifestazioni fieristiche.

2. La Ripartizione Sviluppo economico è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Artigianato e aree produttive, che ha le seguenti competenze:

1) ordinamento dell'artigianato: attività artigiane, profili professionali, aspetti giuridici;

2) emblemi per le imprese di maestra artigiana/maestro artigiano;

3) riconoscimento di qualifiche professionali di cittadine e cittadini dell'Unione europea che intendono esercitare un'attività artigiana o commerciale regolamentata in Alto Adige;

4) incentivazioni a favore delle imprese artigiane;

5) promozione dello sviluppo economico e della produttività nel settore dell'artigianato;

6) finanziamento IDM – sostegno alla produzione cinematografica;

7) acquisto, costruzione, utilizzo e gestione di immobili in zone produttive di interesse provinciale;

8) insediamento di imprese in aree di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano;

9) finanziamenti per l'infrastrutturazione di aree produttive;

10) gestione di contributi e progetti trasversali a tutti gli uffici per l'intera ripartizione;

b) Ufficio Industria e cave, che ha le seguenti competenze:

1) ordinamento dell'industria;

2) incentivazioni a favore delle imprese industriali;

3) promozione dello sviluppo economico e della produttività nel settore dell'industria;

4) misure a sostegno dei comprensori sciistici;

5) miniere, cave, torbiere, incluse le autorizzazioni alla ricerca e all'estrazione;


6) gestione di contributi e progetti trasversali a tutti gli uffici per l'intera ripartizione e, nel caso delle agevolazioni per lo sviluppo della mobilità elettrica, anche per l'Area funzionale Turismo;

c) Ufficio Commercio e servizi, che ha le seguenti competenze:

1) ordinamento del commercio all'ingrosso e al dettaglio e del commercio su aree pubbliche;

2) ordinamento dei servizi;

3) vendita della stampa quotidiana e periodica;



- 4) ordinamento e rilascio delle autorizzazioni per i distributori di carburante;
- 5) autorizzazioni per depositi di oli minerali e per il deposito/la distribuzione di GPL;
- 6) disciplina del settore fieristico, autorizzazioni e calendario fieristico;
- 7) incentivazioni a favore delle imprese di commercio e servizi;
- 8) promozione dello sviluppo economico e della produttività nel settore del commercio e dei servizi;
- 9) finanziamento IDM e Camera di commercio;
- 10) promozione delle imprese locali di comunicazione;
- 11) marchio ombrello e marchio di qualità: gestione, finanziamento azioni pubblicitarie, sponsoring;
- 12) riduzione del prezzo del carburante;
- 13) gestione di contributi e progetti trasversali a tutti gli uffici per l'intera ripartizione.

Capo VIII

DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA LADINA


Art. 27.

Direzione provinciale Scuole ladine

1. La Direzione provinciale Scuole ladine, struttura che ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 19, quarto comma, dello Statuto speciale, ha le seguenti competenze:

- a) con riguardo alle scuole dell'infanzia delle località ladine della provincia di Bolzano:
 - 1) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
 - 2) gestione strategica e pedagogico-educativa delle scuole dell'infanzia;
 - 3) sviluppo e lavoro concettuale pertinenti alla scuola dell'infanzia;
 - 4) formazione e aggiornamento continuo per il personale pedagogico;
 - 5) indicazioni provinciali e loro attuazione;
 - 6) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina;
 - 7) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
 - 8) tutoring del personale pedagogico nell'ambito delle procedure per il conseguimento dell'idoneità;
 - 9) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole dell'infanzia nelle località ladine della provincia di Bolzano;
- b) con riguardo alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale delle località ladine della provincia di Bolzano:
 - 1) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;

- 2) gestione strategica e sviluppo pedagogico-educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
 - 3) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina;
 - 4) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
 - 5) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado nelle località ladine della provincia di Bolzano;
 - 6) riconoscimento e parificazione di istituzioni formative private;
 - c) con riguardo alle scuole professionali provinciali delle località ladine:
 - 1) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
 - 2) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina;
 - 3) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
 - 4) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole professionali nelle località ladine;
 - 5) collaborazione con la Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca per la formazione del personale docente nell'ambito delle procedure per il conseguimento dell'idoneità;
 - 6) attività delle commissioni operanti nell'ambito della formazione professionale;
 - 7) supervisione delle attività connesse direttamente o indirettamente con la formazione professionale a tempo pieno e l'apprendistato e che derivano dalla cooperazione con la Formazione professionale in lingua tedesca e italiana;
 - d) con riguardo agli ambiti dell'inclusione e dell'interculturalità nelle scuole delle località ladine:
 - 1) applicazione di disposizioni e accordi nell'ambito dell'inclusione;
 - 2) programmazione strategica e assegnazione del personale;
 - e) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Cultura ladina.
2. Alla Direzione provinciale Scuole ladine sono assegnati l'Ispettorato per le scuole dell'infanzia e l'Ispettorato scolastico.
3. Il Circolo didattico di scuola dell'infanzia «Ladina», collocato presso l'Ispettorato per le scuole dell'infanzia, ha le seguenti competenze:
- a) direzione delle scuole dell'infanzia assegnate e gestione del personale pedagogico, pianificazione strategica e assegnazione del personale alle singole strutture;
 - b) pianificazione, esecuzione e controllo delle attività finalizzate all'individualizzazione e alla personalizzazione dell'apprendimento di bambine e bambini



c) attuazione delle indicazioni provinciali per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ogni bambina e bambino.

4. L'Area pedagogica ha il rango di ufficio e le seguenti competenze:

a) consulenza pedagogico-didattica, sostegno alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado;

b) sviluppo ed elaborazione di progetti pedagogici, promozione dell'innovazione pedagogico-didattica e della ricerca educativa in un sistema dell'istruzione e formazione inclusivo plurilingue;

c) concezione ed elaborazione di materiale didattico per le scuole dell'infanzia e per le scuole di ogni ordine e grado;

d) cooperazione con centri di ricerca e istituzioni del settore formativo nonché analisi dei risultati scientifici;

e) pianificazione e attuazione di attività formative e progetti, predisposizione del piano annuale di aggiornamento;

f) pianificazione e attuazione di iniziative e progetti per la promozione della salute e di educazione alla mobilità nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado;

g) assistenza alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado nell'attuazione delle priorità di sviluppo e delle riforme;

h) campionati intercomunali, distrettuali e provinciali in varie discipline sportive, iniziative per l'educazione motoria.

Art. 28.

Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina

1. La Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina ha le seguenti competenze:

a) nell'ambito dell'amministrazione scolastica, secondo le direttive strategiche della Direzione provinciale:

1) coordinamento in materia di ordinamento del sistema dell'istruzione e formazione;

2) coordinamento e gestione degli organici nonché assegnazione del personale insegnante;

3) concorsi, assunzione in servizio e mobilità delle dirigenti e dei dirigenti scolastici e del personale ispettivo;

b) negli ambiti della cultura e della lingua ladina nonché delle politiche giovanili:

1) concessione di contributi per la promozione della cultura e della lingua ladina nonché delle politiche giovanili;

2) programmazione e attuazione di eventi culturali in gestione diretta e in collaborazione con altre organizzazioni e istituzioni;

c) erogazione di agevolazioni economiche agli enti provinciali delle località ladine operanti nel settore culturale;

d) erogazione di agevolazioni economiche per attività, investimenti, iniziative e misure a favore di bambine, bambini e giovani.

2. La Ripartizione Amministrazione scuola e cultura ladina è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Amministrazione scolastica, che ha le seguenti competenze:

1) organizzazione di concorsi, formazione di graduatorie, inquadramento e sviluppo di carriera del personale docente e dirigente a tempo indeterminato;

2) titoli di ammissione all'insegnamento, albo professionale del personale docente;

3) riconoscimento di qualifiche professionali del personale docente e pedagogico conseguite all'estero, riconoscimento di titoli di studio, equipollenze;

4) organici delle scuole dell'infanzia e delle scuole;

5) iscrizioni scolastiche e formazione delle classi;

6) istituzione, soppressione e denominazione di scuole dell'infanzia e scuole, piano di distribuzione;

7) finanziamento del circolo didattico di scuola dell'infanzia, delle scuole a carattere statale e delle scuole professionali (disciplina, controllo e consulenza);

8) forniture e servizi per le scuole dell'infanzia e per le scuole;

9) appalti pubblici e contratti;

10) determinazione del fabbisogno per acquisti centralizzati;

b) Ufficio Cultura ladina e Giovani, che ha le seguenti competenze:

1) promozione di attività, progetti e investimenti culturali;

2) promozione di artiste e artisti;

3) sostegno allo spettacolo dal vivo;

4) incentivazione delle pubblicazioni, editoria;

5) assegnazione di premi nel settore della cultura;

6) vigilanza e sostegno finanziario degli enti culturali a partecipazione provinciale;

7) tenuta del Registro provinciale delle artiste e degli artisti;

8) acquisto di opere d'arte;

9) realizzazione di progetti ed eventi culturali volti a rafforzare e sviluppare l'identità, la lingua e la cultura ladina;

10) promozione di attività, investimenti, iniziative e misure per bambine e bambini e giovani;

11) servizio di informazione e consulenza su questioni inerenti alla gioventù e al servizio giovani.



Art. 29.

Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione nelle località ladine

1. Il Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione nelle località ladine ha le seguenti competenze:

a) elaborazione di un quadro di riferimento vincolante per la qualità delle scuole, nonché degli standard di qualità per l'attività del Servizio di valutazione;

b) analisi e valutazione della misura in cui i singoli circoli di scuola dell'infanzia e le singole istituzioni scolastiche abbiano raggiunto gli obiettivi stabiliti dalle leggi provinciali, dalle indicazioni provinciali nonché dai progetti educativo-formativi e piani dell'offerta formativa;

c) raccolta sistematica, analisi e interpretazione dei dati di rilievo ai fini della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale;

d) partecipazione a programmi di valutazione a livello nazionale e internazionale, sostegno dei circoli di scuola dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche nella loro realizzazione e analisi dei risultati rilevanti per la Provincia di Bolzano;

e) pubblicazione dei risultati in forma aggregata e anonima e messa a disposizione alle singole scuole dei dati scorpati per ciascuna di esse.

Capo IX

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Art. 30.

Ripartizione Infrastrutture

1. La Ripartizione Infrastrutture ha le seguenti competenze:

a) progettazione, direzione dei lavori e collaudo di strade, gallerie e ponti;

b) programmazione delle opere, esame dei progetti;

c) coordinamento dei responsabili unici di progetto.

2. La Ripartizione Infrastrutture è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio tecnico strade ovest, che ha le seguenti competenze:

1) costruzione, ampliamento e risanamento di strade, gallerie e ponti della Val Venosta e del Burgraviato;

2) attività di responsabile di progetto, progettazione, affidamento di incarichi, direzione lavori e collaudi;

3) pareri tecnici su interventi infrastrutturali promossi dai comuni;

b) Ufficio tecnico strade centro/sud, che ha le seguenti competenze:

1) costruzione, ampliamento e risanamento di strade, gallerie e ponti di Bolzano, Oltradige/Bassa Atesina e Salto/Sciliar;

2) attività di responsabile di progetto, progettazione, affidamento di incarichi, direzione lavori e collaudi;

3) pareri tecnici su interventi infrastrutturali promossi dai comuni;

c) Ufficio tecnico strade nord/est, che ha le seguenti competenze:

1) costruzione, ampliamento e risanamento di strade, gallerie e ponti della Val d'Isarco e della Val Pusteria;

2) attività di responsabile di progetto, progettazione, affidamento di incarichi, direzione lavori e collaudi;

3) verifica della sicurezza dei ponti esistenti;

4) pareri tecnici su interventi infrastrutturali promossi dai comuni;

d) Ufficio amministrativo Infrastrutture, che ha le seguenti competenze:

1) gare d'appalto e contratti di lavori, forniture e servizi nonché affidamenti diretti della Ripartizione;

2) atti amministrativi e contabili relativi a lavori, forniture e servizi nonché consulenza in materia alla Ripartizione;

3) gestione degli strumenti di programmazione delle opere pubbliche, finanziamento di progetti e gestione contabile delle risorse finanziarie;

4) accordi di programma;

5) istruttoria dei procedimenti per la concessione di contributi ai comuni per la costruzione, sistemazione e rettifica delle strade di interesse provinciale.

Art. 31.

Ripartizione Servizio strade

1. La Ripartizione Servizio strade ha le seguenti competenze:

a) manutenzione stradale ordinaria e straordinaria;

b) demanio stradale;

c) concessioni e autorizzazioni di trasporti eccezionali;

d) segnaletica stradale;

e) demolizione di opere abusive;

f) catasto stradale;

g) sorveglianza della rete stradale;

h) consulenza ai comuni;

i) rimozione dei danni causati da calamità naturali;

j) piccoli ampliamenti stradali;

k) controllo di ponti;

l) risanamento di ponti.

2. La Ripartizione Servizio strade è articolata nelle seguenti strutture organizzative:


a) Servizio strade Val Venosta, che ha le seguenti competenze:

1) sorveglianza e controllo della rete stradale della Val Venosta, inclusi ponti e gallerie;

2) rimozione dei danni causati da calamità naturali;

3) manutenzione ordinaria delle strade;

4) progettazione, direzione, esecuzione, collaudo e pagamento delle spese di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti alle strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti alla statica;



5) esame delle domande di concessione e di autorizzazione;

6) demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti;

7) pareri tecnici in materia di classificazione e di declassificazione delle strade statali e provinciali, di sdemanializzazione, di assunzione in manutenzione delle strade comunali, di autorizzazioni al transito in deroga ai divieti;

8) custodia e manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione;

9) consulenza tecnica ai comuni;

10) funzioni di polizia amministrativa;

b) Servizio strade Burgraviato, che ha le seguenti competenze:

1) sorveglianza e controllo della rete stradale del Burgraviato, inclusi ponti e gallerie;

2) rimozione dei danni causati da calamità naturali;

3) manutenzione ordinaria delle strade;

4) progettazione, direzione, esecuzione, collaudo e pagamento delle spese di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti alle strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti alla statica;

5) esame delle domande di concessione e di autorizzazione;

6) demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti;

7) pareri tecnici in materia di classificazione e di declassificazione delle strade statali e provinciali, di sdemanializzazione, di assunzione in manutenzione delle strade comunali, di autorizzazioni al transito in deroga ai divieti;

8) custodia e manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione;

9) consulenza tecnica ai comuni;

10) funzioni di polizia amministrativa;

c) Servizio strade Bolzano/Bassa Atesina, che ha le seguenti competenze:

1) sorveglianza e controllo della rete stradale di Bolzano e della Bassa Atesina, inclusi ponti e gallerie;

2) rimozione dei danni causati da calamità naturali;

3) manutenzione ordinaria delle strade;

4) progettazione, direzione, esecuzione, collaudo e pagamento delle spese di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti alle strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti alla statica;

5) esame delle domande di concessione e di autorizzazione;

6) demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti;

7) pareri tecnici in materia di classificazione e di declassificazione delle strade statali e provinciali, di sdemanializzazione, di assunzione in manutenzione delle strade comunali, di autorizzazioni al transito in deroga ai divieti;

8) custodia e manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione;

9) consulenza tecnica ai comuni;

10) funzioni di polizia amministrativa;

d) Servizio strade Salto/Sciliar, che ha le seguenti competenze:

1) sorveglianza e controllo della rete stradale del Salto e dello Sciliar, inclusi ponti e gallerie;

2) rimozione dei danni causati da calamità naturali;

3) manutenzione ordinaria delle strade;

4) progettazione, direzione, esecuzione, collaudo e pagamento delle spese di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti alle strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti alla statica;

5) esame delle domande di concessione e di autorizzazione;

6) demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti;

7) pareri tecnici in materia di classificazione e di declassificazione delle strade statali e provinciali, di sdemanializzazione, di assunzione in manutenzione delle strade comunali, di autorizzazioni al transito in deroga ai divieti;

8) custodia e manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione;

9) consulenza tecnica ai comuni;

10) funzioni di polizia amministrativa;

e) Servizio strade Val d'Isarco, che ha le seguenti competenze:

1) sorveglianza e controllo della rete stradale della Val d'Isarco, inclusi ponti e gallerie;

2) rimozione dei danni causati da calamità naturali;

3) manutenzione ordinaria delle strade;

4) progettazione, direzione, esecuzione, collaudo e pagamento delle spese di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti alle strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti alla statica;

5) esame delle domande di concessione e di autorizzazione;

6) demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti;

7) pareri tecnici in materia di classificazione e di declassificazione delle strade statali e provinciali, di sdemanializzazione, di assunzione in manutenzione delle strade comunali, di autorizzazioni al transito in deroga ai divieti;

8) custodia e manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione;

9) consulenza tecnica ai comuni;

10) funzioni di polizia amministrativa;

f) Servizio strade Val Pusteria, che ha le seguenti competenze:

1) sorveglianza e controllo della rete stradale della Val Pusteria, inclusi ponti e gallerie;

2) rimozione dei danni causati da calamità naturali;

3) manutenzione ordinaria delle strade;



4) progettazione, direzione, esecuzione, collaudo e pagamento delle spese di lavori di manutenzione straordinaria e di piccoli ampliamenti afferenti alle strade, risanamento di ponti, esclusi gli interventi attinenti alla statica;

5) esame delle domande di concessione e di autorizzazione;

6) demolizione di grandi fabbricati abusivamente eretti;

7) pareri tecnici in materia di classificazione e di declassificazione delle strade statali e provinciali, di sdemanializzazione, di assunzione in manutenzione delle strade comunali, di autorizzazioni al transito in deroga ai divieti;

8) custodia e manutenzione dei mezzi di trasporto in dotazione;

9) consulenza tecnica ai comuni;

10) funzioni di polizia amministrativa;

g) Ufficio amministrativo Strade, che ha le seguenti competenze:

1) amministrazione del demanio stradale, classificazione e declassificazione delle strade statali e provinciali;

2) rilascio di concessioni ai sensi del Codice della strada;

3) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuali;

4) consulenza, informazione e formazione dei dipendenti del servizio stradale;

5) consulenza in materia ai comuni;

6) manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale lungo le strade di interesse provinciale, le piste e i percorsi ciclabili sovracomunali, nonché campagne di promozione della sicurezza stradale;

7) consulenza tecnica alle amministrazioni comunali e alle Ripartizioni provinciali;

8) autorizzazioni e nulla osta riguardanti la segnaletica pubblicitaria e turistica;

9) predisposizione delle ordinanze relative all'installazione dei segnali di prescrizione;

10) risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche;

11) predisposizione degli atti amministrativi relativi a lavori, forniture e servizi, comprese gare d'appalto e relativi contratti;

12) liquidazione delle fatture relative alle prestazioni professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché ai servizi connessi;

13) predisposizione di convenzioni per lavori e servizi a favore di terzi;

14) funzioni di polizia amministrativa;

h) Ufficio tecnico Strade, che ha le seguenti competenze:

1) ispezione dei ponti e delle strutture delle gallerie;

2) gestione dei piani di manutenzione dei ponti;

3) gestione dei ponti a elementi componibili;

4) lavori di manutenzione attinenti alla statica o altamente specializzati su ponti e strutture di gallerie;

5) rilascio di autorizzazioni ai trasporti eccezionali e al transito in deroga ai divieti;

6) gestione delle barriere stradali certificate tipo PAB e della licenza di produzione;

7) rilevazioni del traffico;

8) gestione dei dati stradali;

9) gestione e aggiornamento delle liste di priorità degli interventi;

10) gestione amministrativa e rinnovo del parco mezzi;

11) standardizzazione delle manutenzioni stradali.

Art. 32.

Ripartizione Mobilità

1. La Ripartizione Mobilità ha le seguenti competenze:

a) impianti funicolari destinati al trasporto di persone e di materiali;

b) concessioni, sistemi tariffari, orari;

c) servizi speciali di trasporto e scuole guida;

d) trasporto aereo e rete ferroviaria di interesse provinciale;

e) trasporto di persone e di merci;

f) navigazione interna;

g) motorizzazione civile.

2. La Ripartizione Mobilità è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Infrastrutture e mobilità sostenibile, che ha le seguenti competenze:

1) infrastrutture ferroviarie, centri intermodali, stazioni ferroviarie e autostazioni;

2) trasporto merci intermodale strada e ferrovia;

3) organismi internazionali trasporto merci;

4) sicurezza ferroviaria negli ambiti di competenza provinciale;

5) servizi per il traffico aereo, in particolare denuncia di voli in zone sottoposte a tutela;

6) autorizzazioni alla navigazione interna;

7) promozione della mobilità sostenibile;

8) fermate del trasporto pubblico di persone;

9) mobilità ciclistica;

10) funzioni di polizia amministrativa;

b) Ufficio Trasporto persone, che ha le seguenti competenze:

1) servizi del trasporto pubblico di persone;


2) servizi di trasporto di linea, di linea integrativi e atipici;

3) servizi di linea interregionali e transfrontalieri;

4) servizi di trasporto scolastico;

5) orari e sistema tariffario;

6) piano provinciale della mobilità del trasporto pubblico;



- 7) contributi;
- 8) autorizzazione all'alienazione di autobus dei servizi di linea;
- 9) autorizzazioni all'utilizzo di autobus per servizi di linea e fuori linea;
- 10) funzioni di polizia amministrativa;
- c) Ufficio Funivie, che ha le seguenti competenze:
- 1) approvazione dei progetti e delle modalità di funzionamento, collaudo, supervisione tecnica e operativa degli impianti a fune del servizio pubblico;
- 2) pareri tecnici per progetti di impianti a fune in servizio privato;
- 3) certificati di abilitazione per il personale degli impianti a fune del servizio pubblico;
- 4) concessioni per impianti a fune del servizio pubblico;
- 5) contributi per la costruzione di impianti a fune per il servizio pubblico;
- 6) segreteria O.I.T.A.F.;
- 7) collaudo dei mezzi della tranvia del Renon;
- 8) funzioni di polizia amministrativa;
- d) Ufficio Motorizzazione, che ha le seguenti competenze:
- 1) immatricolazione, rilascio di targhe e documenti di circolazione di veicoli stradali;
- 2) collaudi e revisioni dei veicoli stradali;
- 3) controlli tecnici di veicoli su strada;
- 4) gestione del registro elettronico nazionale (REN) e dell'albo autotrasportatori di merci;
- 5) trasporto merci su strada in conto terzi e conto proprio;
- 6) merci pericolose;
- 7) autorizzazioni, consulenza e vigilanza officine autorizzate e studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- 8) schede tecniche per trasporti eccezionali esteri;
- 9) immatricolazione e revisione di imbarcazioni;
- 10) permesso per la circolazione occasionale di carrelli elevatori su strade pubbliche;
- 11) servizio di sportello per veicoli a motore;
- 12) funzioni di polizia amministrativa;
- e) Ufficio Patenti, che ha le seguenti competenze:
- 1) patenti di guida: conseguimento, duplicati, conversioni, revisioni, ricorsi e permessi internazionali di guida;
- 2) patenti nautiche;
- 3) esami per insegnanti e per istruttrici e istruttori di guida;
- 4) qualifiche professionali per imprese di trasporto di persone, merci e merci pericolose;
- 5) certificati di abilitazione professionale per la guida di veicoli stradali;
- 6) scuole guida: autorizzazione, consulenza e vigilanza;
- 7) sicurezza stradale;

- 8) servizio di sportello per patenti di guida;
- 9) funzioni di polizia amministrativa;
- f) Ufficio amministrativo Mobilità, che ha le seguenti competenze:
- 1) gare, contratti, e concessioni;
- 2) sanzioni amministrative e ricorsi;
- 3) contabilità;
- 4) contributi;
- 5) gestione centralizzata del personale della Ripartizione per quanto non di competenza della Ripartizione Personale.

Art. 33.

Incarico speciale complesso «Pianificazione provinciale viabilità e flussi di mobilità»

1. Presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità è collocato l'incarico speciale complesso «Pianificazione provinciale viabilità e flussi di mobilità».

Capo X

DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE TEDESCA

Art. 34.


Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca

1. La Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca ha le seguenti competenze:

- a) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- b) gestione strategica e pedagogico-educativa delle scuole dell'infanzia;
- c) sviluppo e lavoro concettuale pertinenti alla scuola dell'infanzia;
- d) formazione e aggiornamento continuo per il personale pedagogico;
- e) indicazioni provinciali per le scuole dell'infanzia e loro attuazione;
- f) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione tedesca;
- g) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- h) tutoring del personale pedagogico nell'ambito delle procedure per il conseguimento dell'idoneità;
- i) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole dell'infanzia in lingua tedesca sul territorio provinciale.

2. La Direzione provinciale Scuole dell'infanzia in lingua tedesca è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Bolzano;
- b) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Bressanone;



- c) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Brunico;
- d) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Lana;
- e) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Merano;
- f) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Rio Pusteria;
- g) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Egna;
- h) Circolo di scuola dell'infanzia in lingua tedesca Silandro.

3. I Circoli di scuola dell'infanzia in lingua tedesca hanno le seguenti competenze:

- a) direzione delle scuole dell'infanzia assegnate e gestione del relativo personale pedagogico, comprese la pianificazione strategica e l'assegnazione delle risorse;
- b) programmazione, esecuzione e controllo delle attività direttamente o indirettamente connesse alla:
 - 1) promozione dell'individualizzazione e personalizzazione del percorso di apprendimento di bambine e bambini;
 - 2) attuazione delle indicazioni provinciali per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ogni bambina e bambino;
- c) predisposizione del proprio progetto educativo-formativo;
- d) garanzia e sviluppo della qualità.

Art. 35.

Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca

1. La Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca, struttura che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 19, quarto comma, dello Statuto speciale, ha le seguenti competenze:

- a) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- b) gestione strategica e sviluppo pedagogico-educativo delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- c) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione tedesca;
- d) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- e) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado sul territorio provinciale.

2. Alla Direzione provinciale Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca è assegnato l'Ispettorato scolastico.

Art. 36.


Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca

1. La Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca ha le seguenti competenze:

- a) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
- b) gestione strategica e pedagogica-educativa della formazione professionale;
- c) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione tedesca;
- d) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
- e) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole professionali;
- f) formazione del personale docente nell'ambito delle procedure per il conseguimento dell'idoneità;
- g) sviluppo e lavoro concettuale pertinenti alla formazione professionale;
- h) cooperazione con il mondo del lavoro;
- i) attività delle commissioni operanti nell'ambito della formazione professionale;
- j) programmazione, realizzazione e controllo delle attività connesse direttamente o indirettamente con:
 - 1) la formazione professionale a tempo pieno e l'apprendistato;
 - 2) la formazione professionale continua, la qualificazione e riqualificazione professionale degli adulti;
 - 3) l'inclusione professionale degli adulti con difficoltà di accesso al mercato di lavoro;
 - 4) la formazione delle maestre artigiane e dei maestri artigiani;
 - 5) l'equipollenza dei titoli di studio stranieri nella formazione professionale.

2. La Direzione provinciale Formazione professionale in lingua tedesca è articolata nella seguente struttura organizzativa:

- a) Ufficio Apprendistato e formazione dei maestri professionali, che ha le seguenti competenze:
 - 1) ordinamento dell'apprendistato;
 - 2) iscrizione delle apprendiste e degli apprendisti presso le scuole professionali provinciali;
 - 3) organizzazione della frequenza scolastica delle apprendiste e degli apprendisti in professioni rare e adozione delle provvidenze a loro favore;
 - 4) vigilanza sulla formazione delle apprendiste e degli apprendisti in azienda;
 - 5) programmazione e gestione delle misure relative allo sviluppo dell'apprendistato e istruttoria delle domande di contributo per la promozione dell'apprendistato;
 - 6) equiparazione di percorsi di formazione con qualifiche o diplomi acquisiti tramite l'apprendistato;
 - 7) ordinamento della formazione delle maestre e dei maestri artigiani;



8) programmazione e gestione degli esami di maestra/maestro professionale e di tecnica/tecnico del commercio nonché dei relativi corsi di preparazione.

Art. 37.

Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina

1. La Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina ha le seguenti competenze:

- a) raccordo e determinazione degli obiettivi strategici e delle priorità di sviluppo;
 - b) gestione strategica e pedagogica-educativa delle scuole di musica;
 - c) sviluppo e lavoro concettuale pertinenti alle scuole di musica;
 - d) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione;
 - e) decisioni strategiche relative all'utilizzo delle risorse di personale;
 - f) programmazione strategica dell'istituzione e della dislocazione di scuole di musica tedesche e ladine;
 - g) gestione delle scuole di musica, le quali svolgono molteplici attività di insegnamento musicale per il rispettivo bacino di utenza e assolvono un importante compito di formazione pubblica, con un ampio ventaglio di offerte di corsi strumentali e vocali e con attività di canto corale e musica d'insieme, contribuendo in misura determinante allo sviluppo complessivo della personalità;
 - h) collaborazione con altri enti, organizzazioni e associazioni;
 - i) stipulazione di convenzioni con scuole di ogni ordine e grado in merito ad aspetti musicali;
 - j) programmazione, realizzazione e vigilanza di settimane musicali estive;
 - k) programmazione, realizzazione e vigilanza delle attività dell'Orchestra sinfonica giovanile Alto Adige.
2. La Direzione provinciale Scuola musicale tedesca e ladina è articolata nelle seguenti strutture organizzative:
- a) Direzione Scuola di musica Bolzano;
 - b) Direzione Scuola di musica Bressanone;
 - c) Direzione Scuola di musica Brunico;
 - d) Direzione Scuola di musica Val Badia;
 - e) Direzione Scuola di musica Val Gardena;
 - f) Direzione Scuola di musica Chiusa – Siusi;
 - g) Direzione Scuola di musica Lana – Val d'Ultimo – Val di Non;
 - h) Direzione Scuola di musica Laives – Regglberg;
 - i) Direzione Scuola di musica Merano – Passirio;
 - j) Direzione Scuola di musica Bassa Val Venosta;
 - k) Direzione Scuola di musica Alta Val Venosta;
 - l) Direzione Scuola di musica Val Pusteria;
 - m) Direzione Scuola di musica Renon – Sarentino;
 - n) Direzione Scuola di musica Vipiteno;
 - o) Direzione Scuola di musica Tures – Valle Aurina;

- p) Direzione Scuola di musica Bassa Atesina;
- q) Direzione Scuola di musica Oltradige – Media Val d'Adige.

Art. 38.


Ripartizione Pedagogica

1. La Ripartizione Pedagogica ha le seguenti competenze:

- a) impulso all'innovazione pedagogico-didattica e alla ricerca formativa in un sistema formativo inclusivo;
- b) decisioni strategiche in merito all'utilizzo degli stanziamenti di bilancio assegnati dalla Direzione Istruzione e Formazione tedesca;
- c) gestione della biblioteca pedagogica specializzata;
- d) organizzazione delle attività sportive scolastiche;
- e) ricerche relative a quesiti in materia di pedagogia e didattica, organizzazione scolastica e politica formativa;
- f) osservazione della ricerca formativa a livello nazionale e internazionale ed elaborazione dei risultati per il settore della formazione in Alto Adige, collaborazione con centri di ricerca e istituzioni del settore formativo situati al di fuori dell'Alto Adige;
- g) collaborazione con università in materia di formazione del personale pedagogico e docente, in particolare per quanto concerne l'accompagnamento pratico;
- h) gestione e coordinamento dell'Accademia di aggiornamento «Schloss Rechtenthal», manutenzione continua e coordinamento tra gestione del ristorante e gli alloggi.

2. La Ripartizione Pedagogica è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) Ufficio Didattica, che ha le seguenti competenze:
 - 1) promozione del plurilinguismo, didattica specializzata e progetti linguistici; insegnamento delle materie con attenzione alla lingua;
 - 2) didattica delle materie e progetti di supporto STEM; interventi basati su indagini relative al livello di apprendimento;
 - 3) progetti e programmi di educazione alla cittadinanza, educazione alla democrazia, etica;
 - 4) concetti e supporto per l'apprendimento con i media digitali;
 - 5) concetti e approcci per lo sviluppo dell'insegnamento contemporaneo;
 - 6) elaborazione del piano provinciale di aggiornamento e collegamento tra formazione iniziale e formazione continua;
- b) Ufficio Consulenza, che ha le seguenti competenze:
 - 1) concetti e programmi di prevenzione in vari settori;
 - 2) consulenza psico-pedagogica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole e supporto con il coinvolgimento di servizi esterni;
 - 3) collegamento in rete della pedagogia sociale scolastica e sostegno alle scuole nello sviluppo di progetti;



4) consulenza per l'individualizzazione e la personalizzazione, concetti e servizi per bambini dotati e di talento;

5) gestione di centri linguistici;

6) consulenza alle scuole dell'infanzia e alle scuole sullo sviluppo organizzativo.

3. A causa delle dimensioni delle strutture organizzative sono previsti almeno due centri di coordinamento per ogni ufficio.

Art. 39.

Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione

1. La Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione ha le seguenti competenze:

a) espletamento dei procedimenti della Direzione Istruzione e Formazione tedesca, in collaborazione con le altre strutture organizzative;

b) esecuzione, per tutte le strutture organizzative della Direzione Istruzione e Formazione tedesca, di tutte le attività inerenti agli appalti e ai contratti, nonché assunzione degli impegni di spesa e relativa liquidazione;

c) consulenza amministrativa alle scuole di ogni ordine e grado ed espletamento di procedimenti amministrativi nel loro interesse;

d) diritto disciplinare del personale docente delle scuole a carattere statale;

e) cessazioni dal servizio del personale docente, direttivo e ispettivo;

f) assunzione e mobilità del personale direttivo e ispettivo;

g) sistema di supporto per le segreterie delle scuole.

2. La Ripartizione Amministrazione istruzione e formazione è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Ordinamento scolastico, che ha le seguenti competenze:

1) ordinamento giuridico;

2) riforme nel sistema formativo;

3) monitoraggio dello sviluppo giuridico nell'ambito dell'istruzione e della formazione;

4) consulenza giuridica;

5) esami e valutazione di alunne e alunni;

6) equiparazione dei titoli di studio scolastici stranieri;

7) organi collegiali nelle scuole di ogni ordine e grado;

8) iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado;

9) obbligo scolastico e formativo;

10) calendario scolastico;

11) segreteria del Consiglio scolastico provinciale e delle consulte provinciali degli studenti e delle studentesse e dei genitori;

b) Ufficio Amministrazione scolastica, che ha le seguenti competenze:

1) assegnazione delle risorse di personale alle scuole di ogni ordine e grado;

2) organici delle scuole di ogni ordine e grado;

3) assunzione e mobilità del personale docente;

4) coordinamento della scuola secondaria di secondo grado serale;

5) istituzione, soppressione e denominazione di scuole di ogni ordine e grado, piano di distribuzione;

6) riconoscimento e parificazione di istituzioni formative private;

7) accreditamento e certificazione delle strutture della formazione professionale;

8) progetti relativi alla digitalizzazione dell'amministrazione del personale docente;

c) Ufficio Personale docente, che ha le seguenti competenze:

1) stato giuridico ed economico del personale docente, direttivo e ispettivo;

2) formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente;

3) riconoscimento di qualifiche professionali del personale pedagogico e docente conseguite all'estero;

4) attività amministrative connesse alla collaborazione con università nella formazione del personale pedagogico e docente;

d) Ufficio Acquisti, che ha le seguenti competenze:

1) verifica della normativa in materia di appalti pubblici e contratti;

2) consulenza in materia di affidamento di appalti e contratti;

3) appalti pubblici e contratti;

4) adozione degli atti di impegno e di liquidazione delle spese relative all'attività di cui al numero 3);

e) Ufficio Finanziamento delle istituzioni formative, che ha le seguenti competenze:

1) gestione degli stanziamenti di spesa affidati alla responsabilità della Direzione Istruzione e Formazione tedesca;

2) finanziamento delle istituzioni formative e vantaggi economici di competenza delle strutture organizzative della Direzione Istruzione e Formazione tedesca;

3) contabilità delle scuole (disciplina, controllo e approvazioni, consulenza);

4) determinazione del fabbisogno per acquisti centralizzati;

5) evoluzione dei sistemi informatici e amministrativi nelle scuole di ogni ordine e grado e nella Direzione Istruzione e Formazione tedesca;

6) progetti relativi alla digitalizzazione e segreteria del sistema informativo scolastico SIS;

7) aule scolastiche e edilizia scolastica;

8) valutazione e analisi di dati.



Art. 40.

Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca

1. Il Servizio provinciale di valutazione per l'istruzione e la formazione in lingua tedesca ha le seguenti competenze:

a) elaborazione di un quadro di riferimento vincolante per la qualità delle scuole, nonché degli standard di qualità per l'attività del Servizio di valutazione;

b) analisi e valutazione della misura in cui i singoli circoli di scuola dell'infanzia e le singole istituzioni scolastiche abbiano raggiunto gli obiettivi stabiliti dalle leggi provinciali, dalle indicazioni provinciali nonché dai progetti educativo-formativi e piani dell'offerta formativa;

c) raccolta sistematica, analisi e interpretazione dei dati di rilievo ai fini della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale;

d) partecipazione a programmi di valutazione a livello nazionale e internazionale, sostegno dei circoli di scuola dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche nella loro realizzazione e analisi dei risultati rilevanti per la Provincia autonoma di Bolzano;

e) pubblicazione dei risultati in forma aggregata e anonima e messa a disposizione alle singole scuole dei dati scorporati per ciascuna di esse.

Art. 41.

Incarico speciale complesso «Formazione del personale docente delle scuole primarie e secondarie»

1. Presso la Direzione Istruzione e Formazione tedesca è collocato l'incarico speciale complesso «Formazione del personale docente delle scuole primarie e secondarie».

Capo XI

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E RICERCA, MUSEI, BENI CULTURALI, CULTURA TEDESCA E DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 42.

Soprintendenza provinciale ai beni culturali

1. La Soprintendenza provinciale ai beni culturali ha le seguenti competenze:

a) autorità competente della Provincia per la conservazione, la tutela e la cura dei beni culturali materiali mobili e immobili, secolari ed ecclesiastici, dei beni architettonici, artistici e archeologici, degli archivi degli enti ecclesiastici e degli enti locali, degli archivi privati vincolati e delle biblioteche storiche;

b) conservazione, tutela, cura, studio, divulgazione e valorizzazione dei beni culturali mobili e immobili di valore artistico, storico, archeologico, etnografico, archivistico, bibliografico o per la storia della tecnica.

2. La Soprintendenza provinciale ai beni culturali è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Beni architettonici e artistici, che ha le seguenti competenze:

1) interventi di tutela, conservazione, cura, studio, restauro, divulgazione e valorizzazione di beni culturali mobili e immobili;

2) contributi per interventi di conservazione e restauro, contributi per la ricerca;

3) supervisione e consulenza tecnica per interventi di conservazione e di restauro;

4) ricerche nel campo della storia dell'arte, dell'edilizia storica e dell'etnografia;

5) inventariazione e digitalizzazione dei beni culturali mobili e immobili di rilevanza artistica, storica ed etnografica;

6) funzioni di polizia amministrativa;

b) Ufficio Beni archeologici, che ha le seguenti competenze:

1) tutela, conservazione, restauro, custodia, valorizzazione e mediazione culturale di beni archeologici;

2) esecuzione e direzione di scavi archeologici, valorizzazione scientifica, pubblicazioni e mediazione culturale relative ai medesimi;

3) supervisione e direzione di scavi archeologici affidati in concessione a enti o privati;

4) registrazione e digitalizzazione dei beni archeologici;

5) contributi per scavi archeologici;

6) ricerca archeologica;

7) funzioni di polizia amministrativa;

c) Archivio provinciale, che ha le seguenti competenze:

1) gestione dell'Archivio provinciale;

2) vigilanza sugli archivi degli enti locali e sugli archivi privati e biblioteche storiche sotto tutela;

3) contributi a favore di privati o di enti ecclesiastici per la catalogazione e la conservazione di archivi e biblioteche storiche posti sotto tutela;

4) ricerche di storia locale e regionale, coordinamento delle croniste e dei cronisti;

5) attività di supporto nel riordino e nella valutazione degli archivi di deposito dell'Amministrazione provinciale;

6) digitalizzazione;

7) acquisizione di documenti o fondi d'archivio di rilevanza storica tramite acquisto o contratti di deposito;

8) responsabilità della conservazione di documenti e atti in forma cartacea e digitale;


9) funzioni di polizia amministrativa.

Art. 43.

Ripartizione Cultura tedesca

1. La Ripartizione Cultura tedesca ha le seguenti competenze:

a) biblioteche, editoria e mezzi audiovisivi;



b) attività culturali e artistiche;

c) educazione permanente, promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere;

d) servizio giovani.

2. La Ripartizione Cultura tedesca è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Cultura, che ha le seguenti competenze:

1) promozione di attività, progetti e investimenti culturali;

2) promozione di artiste e artisti;

3) promozione di pubblicazioni, editoria;

4) promozione di attività di carattere formativo, promozione della scienza;

5) vigilanza e sostegno finanziario degli enti culturali a partecipazione provinciale;

6) tenuta del Registro provinciale delle artiste e degli artisti;

7) acquisto di opere d'arte e cura della collezione d'arte della Ripartizione Cultura tedesca;

8) realizzazione di progetti e manifestazioni culturali;

b) Ufficio Servizio giovani, che ha le seguenti competenze:

1) promozione della partecipazione giovanile, dell'informazione e della consulenza ai giovani nonché della collaborazione internazionale nel settore;

2) formazione nell'ambito del lavoro giovanile;

3) contributi per attività, progetti e infrastrutture nell'ambito del lavoro giovanile;

4) promozione contenutistica e finanziaria di iniziative e misure, eventi e attività a favore di bambine e bambini e dei giovani;

5) potenziamento del lavoro giovanile mediante studi e progetti scientifici;

6) lavoro giovanile internazionale e programmi di scambio per giovani;

7) promozione contenutistica e finanziaria della cultura giovanile, dell'educazione civica e delle competenze interculturali;

8) promozione contenutistica e finanziaria di misure per il sostegno alla salute mentale, fisica e sociale di bambine, bambini e giovani;

c) Ufficio Educazione permanente e lingue, che ha le seguenti competenze:

1) promozione contenutistica e finanziaria delle attività e dei progetti delle agenzie linguistiche e dei comitati di educazione permanente;

2) monitoraggio e coordinamento dell'educazione permanente e dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere in Alto Adige;

3) supporto e sostegno delle attività di formazione decentralizzata su base volontaria;

4) sensibilizzazione, informazione e consulenza per l'educazione permanente e l'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere;

5) consulenza e informazioni sui soggiorni di studio all'estero e in Italia;

6) promozione della qualità nell'educazione permanente e nell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere;

7) formazione e aggiornamento delle persone operanti nei settori dell'educazione permanente e dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere;

8) sviluppo e attuazione di progetti innovativi e sostegno alla ricerca nei settori dell'educazione permanente e dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere;

d) Ufficio Biblioteche e lettura, che ha le seguenti competenze:

1) coordinamento, consulenza tecnica e assistenza ai progetti nel settore biblioteche e documentazione, biblioteche pubbliche, biblioteche scolastiche, biblioteche scientifiche;

2) formazione e aggiornamento del personale delle biblioteche;

3) redazione di pareri tecnici nel settore delle biblioteche scolastiche;

4) promozione e sostegno della promozione della lettura;

5) promozione e sostegno a favore della multiculturalità in biblioteca;

6) coordinamento dei servizi centrali per l'automazione nelle biblioteche, la biblioteca digitale e la catalogazione del patrimonio delle biblioteche;

7) promozione, programmazione e realizzazione di attività e manifestazioni;

8) promozione e coordinamento del sistema di qualità "Audit" nelle biblioteche pubbliche e nelle biblioteche scolastiche;

9) contributi per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche;

e) Ufficio Film e media, che ha le seguenti competenze:

1) pedagogia dei media;

2) distribuzione dei media;

3) prestito dei media;

4) tecnica dei media;

5) archivio film, musica e media;

6) cultura dei media;

7) promozione della cinematografica;

8) revisione di film in lingua tedesca;


f) Biblioteca provinciale «Dr. Friedrich Teßmann», che ha le seguenti competenze:

1) promozione dello studio delle scienze, della letteratura e delle arti nonché promozione della ricerca;

2) raccolta di pubblicazioni e materiale documentario di ogni genere o formato, anche in forma digitale;

3) catalogazione e messa a disposizione dei media in forma analogica e digitale;

4) realizzazione di iniziative e progetti sotto forma di eventi, progetti di ricerca e collaborazioni con istituzioni operanti sul territorio e fuori dall'Alto Adige;



5) organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per le scuole e il personale delle biblioteche dell'Alto Adige;

6) conservazione e divulgazione del patrimonio culturale attraverso attività di digitalizzazione a livello locale, nazionale e internazionale;

7) deposito legale - sviluppo dell'archivio regionale;

8) sviluppo e supporto di portali di rilevanza sistemica per il sistema bibliotecario altoatesino, come il catalogo unico dell'Alto Adige e la tessera unica delle biblioteche altoatesine;

9) servizio Biblioteche storiche.

Art. 44.

Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei

1. La Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei ha le seguenti competenze:

a) riconversione, ristrutturazione, ricerca e sviluppo nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi;

b) finanziamento di istituzioni universitarie e di ricerca;

c) funzioni amministrative statali delegate alla Provincia autonoma di Bolzano in relazione a istituzioni universitarie e di ricerca;

d) promozione della ricerca scientifica;

e) musei.

2. La Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Innovazione e tecnologia, che ha le seguenti competenze:

1) predisposizione di linee guida di programmazione per il sostegno all'innovazione e alle attività di ricerca e sviluppo delle imprese;

2) sostegno allo sviluppo economico, alla produttività e all'innovazione attraverso progetti specifici;

3) concessione di aiuti alle imprese per progetti di ricerca e sviluppo;

4) concessione di aiuti alle imprese per progetti di innovazione di processo o dell'organizzazione;

5) concessione di aiuti alle imprese per studi di fattibilità per progetti di innovazione e per i diritti di proprietà industriale;

6) concessione di aiuti alle imprese per servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione;

7) sostegno a startup e a imprese giovanili innovative;

8) concessione di aiuti alle imprese per la creazione e l'ampliamento di cluster di innovazione;

9) sostegno a istituti, associazioni di categoria e organizzazioni non profit attivi nel campo economico;

10) sostegno a cooperative di garanzia e a imprese per l'accesso al credito;

11) misure finalizzate al rafforzamento della cultura dell'innovazione e della ricerca;

12) sostegno alla ricerca e allo sviluppo delle imprese attraverso il finanziamento dell'assunzione di personale altamente qualificato oppure del distacco temporaneo di personale altamente qualificato da parte di università, organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze e imprese;

13) sostegno finanziario alle PMI attraverso strumenti di finanziamento alternativi (fondi di investimento gestiti da Euregio Plus SGR);

14) promozione dell'innovazione attraverso la partecipazione ai programmi UE e l'attuazione dei programmi UE;

15) sviluppo e sostegno dei parchi tecnologici;

b) Ufficio Ricerca scientifica, che ha le seguenti competenze:

1) elaborazione di programmi e pianificazione strategica per la ricerca scientifica in Alto Adige;

2) sostegno alla ricerca scientifica e alle infrastrutture di ricerca;

3) sostegno a progetti di ricerca scientifica di base e applicata;

4) finanziamento di base di università, istituti di alta formazione e organismi di ricerca e diffusione della conoscenza ed elaborazione dei relativi accordi di programma;

5) monitoraggio e valutazione della ricerca e delle performance di ricerca;

6) accordi di collaborazione con enti nazionali ed esteri nell'ambito del sostegno alla ricerca scientifica;

7) sostegno alla ricerca nell'ambito dell'Euregio;

8) misure per la crescita e la visibilità della ricerca nonché per il rafforzamento della cultura scientifica;

c) Ufficio Musei e ricerca museale, che ha le seguenti competenze:

1) provvidenze a favore delle collezioni e dei musei di interesse provinciale e dei musei gestiti da enti pubblici, da associazioni e da privati;

2) organizzazione di attività museali e collezionistiche trasversali, finalizzate a promuovere il settore museale e collezionistico in Alto Adige;

3) provvidenze a favore di attività di ricerca nel settore museale e collezionistico;

4) promozione della collaborazione con l'Associazione musei altoatesini;

5) gestione di un centro servizi per musei quale punto di contatto per contenuti museali trasversali.

3. Presso la Ripartizione Innovazione, Ricerca, Università e Musei è collocato l'incarico speciale complesso «Patrimonio culturale e produzione culturale».



Art. 45.

Ripartizione Diritto allo studio

1. La Ripartizione Diritto allo studio ha le seguenti competenze:

a) diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementari, secondarie, professionali, negli istituti superiori, a livello universitario e postuniversitario;

b) orientamento scolastico e professionale;

c) riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso università estere e riconoscimento delle qualifiche professionali;

d) cooperazione con le università austriache, nonché attività di supporto e consulenza sull'impostazione dei piani di studio e sul riconoscimento dei titoli di studio.

2. La Ripartizione Diritto allo studio si articola nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Assistenza scolastica, che ha le seguenti competenze:

1) attuazione del diritto allo studio delle alunne e degli alunni delle scuole primarie, secondarie e professionali, nonché delle apprendiste e degli apprendisti dei tre gruppi linguistici;

2) borse di studio;

3) rimborso tasse e contributi scolastici;

4) trasporti scolastici o altre facilitazioni di viaggio;

5) assicurazione per bambine e bambini delle scuole dell'infanzia e per alunne e alunni;

6) alloggi;

7) provvidenze a favore di bambine, bambini e giovani con disabilità;

8) finanziamento di convitti;

b) Ufficio Orientamento scolastico e professionale, che ha le seguenti competenze:

1) consulenza sui percorsi formativi e sulle professioni;

2) consulenza psicopedagogica individuale in materia di formazione scolastico-professionale, studio, professione e carriera professionale;

3) consulenza e sostegno nelle scelte professionali e nello sviluppo della carriera professionale;

c) Ufficio per il diritto allo studio universitario, che ha le seguenti competenze:

1) attuazione del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti universitari dei tre gruppi linguistici;

2) borse di studio, anche per meriti particolari;

3) rimborso delle tasse universitarie e delle spese di viaggio;

4) alloggi;

5) servizio mensa;

6) prestiti;

7) provvidenze particolari a favore di studentesse e studenti con disabilità;

8) promozione della formazione postuniversitaria;

9) contributi a organizzazioni studentesche;

10) servizio di informazione universitaria;

11) sostegno finanziario per l'apprendimento linguistico fuori provincia.

Capo XII

DIPARTIMENTO EUROPA, LAVORO E PERSONALE

Art. 46.

Ispettorato del lavoro

1. L'Ispettorato del lavoro ha le seguenti competenze:

a) nell'ambito della tutela sociale del lavoro:

1) vigilanza sull'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ovvero dei contratti collettivi e degli altri contratti di lavoro sotto il profilo della tutela sociale del lavoro, incluse l'assicurazione e la contribuzione obbligatoria, in tutti i settori economici;

2) assistenza amministrativa e svolgimento di indagini e notifiche delegate dalla Procura della Repubblica, da organi dell'Unione europea, altri Stati membri, ministeri e altri organi di vigilanza statali o regionali nel settore della legislazione sociale;

3) vigilanza sui patronati;

4) informazioni in materia di legislazione sociale e del lavoro;

5) funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa nel settore di competenza;

b) nell'ambito della tutela tecnica del lavoro:

1) vigilanza sull'osservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro e sull'igiene del lavoro in tutti i settori economici;

2) vigilanza sull'osservanza delle disposizioni sulla protezione di lavoratrici, lavoratori e soggetti assimilati da radiazioni radioattive e ionizzanti;

3) vigilanza sullo stato e sui controlli di sicurezza di impianti e depositi pericolosi (direttiva Seveso), impianti elettrici, ascensori, apparecchi a pressione, generatori di vapore, attrezzature di lavoro e dispositivi di sicurezza;

4) inchieste sugli infortuni sul lavoro;

5) assistenza amministrativa e svolgimento di indagini e notifiche delegate dalla Procura della Repubblica, da organi dell'Unione europea, altri Stati membri, ministeri e altri organi di vigilanza statali o regionali nel settore della sicurezza del lavoro e della tutela della salute sul luogo di lavoro;

6) informazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

7) funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa nel settore di competenza;

c) nell'ambito amministrativo:

1) autorizzazioni e convalide riguardanti la tutela sociale del lavoro, comprese la tutela della maternità e della paternità nonché dei minori sui luoghi di lavoro;

2) notifiche e autorizzazioni riguardanti la sicurezza del lavoro e l'igiene del lavoro;



3) conciliazioni monocratiche, procedimenti sanzionatori amministrativi, ricorsi amministrativi e procedimenti giudiziari riguardanti la tutela sociale del lavoro, la sicurezza del lavoro e la tutela della salute sul luogo di lavoro;

4) esami di idoneità e abilitazione di consulenti del lavoro, conduttrici e conduttori di generatori di vapore, manutentrici e manutentori di ascensori, verificatrici e verificatori di attrezzature di lavoro;

5) certificazione dei contratti di lavoro, attestazione della regolarità dei rapporti di lavoro nel settore del trasporto di persone e di merci, nonché verifica dei requisiti delle cittadine e dei cittadini non comunitari per l'accesso all'attività autonoma e libero-professionale;

6) accertamento della rappresentatività sindacale a livello provinciale;

7) abilitazione di organizzazioni ed enti alla formazione nel settore della sicurezza del lavoro;

8) segreteria del Comitato provinciale di coordinamento per la salute e sicurezza sul lavoro;

9) iniziative per l'informazione, sensibilizzazione e promozione della sicurezza del lavoro nonché dei rapporti di lavoro regolari;

10) onorificenze per meriti di lavoro.

Art. 47.

Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano

1. Al Dipartimento Europa, Lavoro e Personale è assegnata la struttura organizzativa «Funzioni di supporto al Tribunale di giustizia amministrativa di Bolzano».

Art. 48.

Ripartizione Personale

1. La Ripartizione Personale ha le seguenti competenze:

a) assunzione, stato giuridico ed economico, trattamento di quiescenza dei dipendenti.

2. La Ripartizione Personale è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Assunzioni personale, che ha le seguenti competenze:

1) gestione della pianta organica;

2) calcolo periodico della proporzionale linguistica;

3) concorsi pubblici e selezioni;

4) mobilità tra enti, comandi verso la Provincia;

5) graduatorie;

6) assunzione, modifiche del carico orario e trasferimenti;

7) tirocini estivi per studentesse e studenti universitari e delle scuole superiori;

8) Infopoint;

b) Ufficio Personale amministrativo, che ha le seguenti competenze:

1) stato giuridico del personale;

2) passaggio di nuovo personale alla Provincia, comandi, mobilità e passaggi verso l'esterno;

3) incarichi dirigenziali e di coordinamento;

4) rilevamento delle presenze;

5) assenze dal servizio;

6) telelavoro;

7) autorizzazione ad esercitare attività extraservizio;

8) retribuzione accessoria e di produttività, assegno per il nucleo familiare;

9) accertamento dell'idoneità al servizio tramite la medicina legale;

10) rimborso spese in caso di infortuni;

c) Ufficio Personale delle scuole dell'infanzia e delle scuole, che ha le seguenti competenze:

1) per il personale amministrativo e ausiliario delle scuole, il personale docente provinciale, il personale delle scuole dell'infanzia e i collaboratori e le collaboratrici all'integrazione:

1.1 gestione delle piante organiche del personale amministrativo e ausiliario; attuazione tecnico-operativa delle misure per la gestione delle piante organiche del personale docente della Provincia, del personale delle scuole dell'infanzia nonché delle collaboratrici e dei collaboratori all'integrazione;

1.2 assunzione, modifiche del carico orario e trasferimenti;

1.3 scelta dei posti;

1.4 comandi, mobilità, passaggi verso l'esterno;

1.5 riammissione in servizio, reinquadramenti;

1.6 incarichi di coordinamento;

1.7 assenze dal servizio;

1.8 rilevamento delle presenze;

1.9 autorizzazione ad esercitare attività extraservizio;

1.10 retribuzione accessoria e di produttività, assegno per il nucleo familiare;

2) per la scuola dell'infanzia:

2.1 graduatorie;

2.2 concorsi pubblici ed esami di idoneità;

3) per i collaboratori e le collaboratrici all'integrazione:

3.1 graduatoria dei trasferimenti;

3.2 concorsi pubblici ed esami di idoneità;

d) Ufficio Stipendi, che ha le seguenti competenze:


1) retribuzione del personale provinciale;

2) oneri previdenziali e assistenziali;

3) denunce agli enti previdenziali e assistenziali in merito ad anzianità di servizio, pensione e trattamento di fine rapporto/servizio;

4) denunce all'INPS per l'indennità di disoccupazione;

5) indennità di missione al personale provinciale e al personale delle scuole a carattere statale;




- 6) calcolo e rimborso dei costi del personale comandato e finanziato da terzi;
- 7) tassazione e liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto;
- 8) compensi accessori e trattenute straordinarie;
- 9) contabilità e bilancio;
- 10) indennità di carica e compensi ai membri della Giunta provinciale;
- 11) buoni pasto;
- e) Ufficio Pensioni, che ha le seguenti competenze:
- 1) dimissioni volontarie;
 - 2) calcolo del trattamento di fine rapporto e di fine servizio nonché anticipazione della quota a carico dell'INPS;
 - 3) assistenza relativa a decreti riguardanti riconquazioni, riscatti, riconoscimenti di servizio e unificazioni di posizioni assicurative;
 - 4) certificazione dei dati pensionistici e trasmissione dei dati ai patronati;
 - 5) calcoli di anzianità di servizio;
 - 6) atti necessari per la liquidazione dei vari tipi di trattamenti di pensione;
- f) Ufficio Stipendi personale insegnante, che, con riguardo al personale docente, dirigente e ispettivo delle scuole a carattere statale, ha le seguenti competenze:
- 1) retribuzioni;
 - 2) oneri previdenziali e assistenziali;
 - 3) assegno al nucleo familiare;
 - 4) compensi accessori e ritenute straordinarie;
 - 5) denunce agli enti previdenziali e assistenziali in merito ad anzianità di servizio, pensione e trattamento di fine rapporto/servizio;
 - 6) denunce all'INPS per l'indennità di disoccupazione;
 - 7) contabilità e bilancio;
- g) Ufficio Pensioni personale insegnante, che, con riguardo al personale docente, dirigente e ispettivo delle scuole a carattere statale, ha le seguenti competenze:
- 1) atti necessari per la liquidazione dei vari tipi di trattamenti di pensione;
 - 2) piani di liquidazione del trattamento di fine rapporto e di fine servizio;
 - 3) costituzione, certificazione e accertamenti della posizione assicurativa presso altri enti previdenziali e comunicazione ai patronati;
 - 4) valutazione di periodi e servizi ai fini della pensione;
 - 5) riscatto di periodi e servizi ai fini del trattamento di fine rapporto o di fine servizio;
 - 6) consulenze di natura previdenziale e di quiescenza.

Art. 49.

Ripartizione Servizio Mercato del lavoro

1. La Ripartizione Servizio Mercato del lavoro ha le seguenti competenze:
 - a) provvedimenti per la massima occupazione;
 - b) mediazione al lavoro;
 - c) consulenza e assistenza nella mediazione al lavoro;
 - d) inserimento professionale;
 - e) osservazione del mercato del lavoro e ricerca.
2. La Ripartizione Servizio Mercato del lavoro è articolata nelle seguenti strutture organizzative:
 - a) Ufficio Osservazione mercato del lavoro, che ha le seguenti competenze:
 - 1) piano strategico di politica attiva del mercato del lavoro;
 - 2) osservazione del mercato del lavoro e ricerca;
 - 3) gestione e manutenzione del Sistema Informativo Lavoro Provinciale;
 - 4) comunicazioni obbligatorie relative a rapporti di lavoro;
 - b) Ufficio Mediazione al lavoro, che ha le seguenti competenze:
 - 1) mediazione al lavoro;
 - 2) servizi a favore delle persone in cerca di lavoro;
 - 3) servizi a favore dei datori di lavoro;
 - 4) misure di politica attiva del lavoro a favore delle persone disoccupate;
 - 5) tirocini extracurricolari ed estivi;
 - 6) conferma e verifica dello stato di disoccupazione;
 - 7) coordinamento dei Centri di mediazione lavoro;
 - c) Ufficio Integrazione lavorativa, che ha le seguenti competenze:
 - 1) mediazione al lavoro a favore delle persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette;
 - 2) misure di politica attiva del lavoro a favore delle persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette;
 - 3) assunzione obbligatoria delle persone con disabilità o appartenenti alle categorie protette;
 - d) Ufficio amministrativo Mercato del lavoro, che ha le seguenti competenze:
 - 1) commissioni e organi collegiali nel settore del lavoro;
 - 2) conciliazione delle controversie del lavoro, collegi arbitrali;
 - 3) autorizzazioni al lavoro per cittadine e cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
 - 4) politica passiva del lavoro;
 - 5) albo provinciale delle agenzie per il lavoro;
 - 6) accreditamento degli operatori privati nel settore dei servizi al lavoro;
 - 7) affidamento dei servizi per l'attivazione delle misure di politica attiva del lavoro per la mediazione al lavoro e l'integrazione lavorativa;



- 8) contributi alle organizzazioni dei lavoratori;
- 9) attività preparatoria e istruttoria per la Commissione provinciale di controllo sul collocamento;
- 10) formazione tecnica di base e continua del personale addetto alla mediazione al lavoro e all'integrazione lavorativa;
- 11) supporto giuridico per la mediazione al lavoro e per l'integrazione lavorativa.

Art. 50.

Ripartizione Europa

1. La Ripartizione Europa ha le seguenti competenze:
- a) coordinamento delle misure nell'ambito delle politiche strutturali dell'Unione europea: elaborazione, presentazione e implementazione dei relativi programmi, compresa la cooperazione territoriale europea (Interreg);
 - b) notificazione degli aiuti di Stato all'Unione europea e distinct body;
 - c) servizio di informazione sull'Unione europea (Europe Direct);
 - d) controlli nell'ambito dei programmi della politica di coesione europea e nazionale;
 - e) programmi nazionali della politica di coesione (Piano per lo sviluppo e la Coesione – PSC, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – FSC, Strategia nazionale per le aree interne – SNAI, Piano di azione e coesione – PAC, Programma operativo complementare – POC);
 - f) task force del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
 - g) monitoraggio e sincronizzazione dei dati nell'ambito della politica di coesione europea e nazionale (sistema informativo unificato coheMON).

2. La Ripartizione Europa è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) Ufficio per l'integrazione europea, che ha le seguenti competenze:
 - 1) autorità di gestione dei programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): elaborazione, presentazione, implementazione, gestione, valutazione, funzione contabile e comunicazione;
 - 2) coordinamento a livello regionale dei programmi di cooperazione territoriale europea (Interreg);
 - 3) task force PNRR;
 - 4) Strategia nazionale per le aree interne (SNAI);
- b) Ufficio Controlli e aiuti di Stato, che ha le seguenti competenze:
 - 1) controllo di primo livello (First Level Control – FLC) per FESR, Interreg, PNRR, FSUE (Fondo di solidarietà dell'Unione europea);
 - 2) distinct body: consulenza in materia di aiuti di Stato, notifiche di misure di aiuto di Stato e altri atti giuridici dell'UE;
 - 3) assistenza e consulenza sull'attuazione e interpretazione del diritto dell'Unione;
 - 4) coordinamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e del Piano per lo sviluppo e la coesione (PSC);

5) centro di competenza interno per la normativa sugli appalti pubblici;

c) Ufficio Fondo sociale europeo, che ha le seguenti competenze:

- 1) autorità di gestione dei programmi del Fondo sociale europeo (FSE) elaborazione, presentazione, implementazione, gestione, valutazione, controllo di primo livello (FLC), contabilità e comunicazione;
- 2) accreditamento degli enti di formazione per le misure cofinanziate dal FSE;
- 3) programmi complementari nazionali nell'ambito delle politiche attive del mercato del lavoro e delle politiche sociali dell'Unione europea (PAC, POC).

Capo XIII

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, LIBRO FONDARIO E CATASTO

Art. 51.

Ripartizione Amministrazione del patrimonio

1. La Ripartizione Amministrazione del patrimonio ha le seguenti competenze:

a) amministrazione dei beni della Provincia, escluso il demanio forestale, idrico, stradale e i beni del Centro di sperimentazione Laimburg;

b) stima di beni mobili e immobili;

c) espropriazioni e occupazioni d'urgenza.

2. La Ripartizione Amministrazione del patrimonio è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Estimo, che ha le seguenti competenze:

1) stima di beni mobili e immobili e attività di consulenza tecnica, anche per enti soggetti a vigilanza e controllo da parte della Provincia;

2) pareri di congruità e stati di consistenza;

3) attività di consulenza tecnica a favore della provincia, anche in sede giudiziale;

b) Ufficio beni patrimoniali, che ha le seguenti competenze:


1) acquisizione, amministrazione, alienazione, dichiarazioni e versamenti inerenti all'imposta municipale immobiliare, nonché amministrazione dei rispettivi rapporti patrimoniali, esclusi i beni del Centro di sperimentazione Laimburg, del demanio stradale, forestale, idrico e di bonifica e le concessioni di beni del demanio ferroviario;

2) affittanze e locazioni attive e passive, concessioni patrimoniali;

3) inventario dei beni mobili e immobili patrimoniali e demaniali, esclusi i beni del Centro di sperimentazione Laimburg e del demanio provinciale stradale, forestale e idrico;

4) approvvigionamento di energia e acqua, bollette per asporto rifiuti e acque reflue per i beni suindicati;

5) stipulazione e gestione dei contratti di assicurazione, eccetto quelli rientranti nei compiti dell'Ufficio assistenza scolastica;



c) Ufficio per la gestione tecnica delle costruzioni, che ha le seguenti competenze:

- 1) gestione e coordinamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili della Provincia, esclusa l'edilizia sanitaria;
 - 2) progettazione, esecuzione, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili della Provincia, esclusa l'edilizia sanitaria;
 - 3) incarichi a liberi professionisti per la progettazione e per la direzione dei lavori sopraindicati;
 - 4) stato di consistenza degli edifici, per i quali l'ufficio è competente per la manutenzione;
 - 5) demolizione di piccoli fabbricati abusivamente eretti;
 - 6) richiesta dell'agibilità per le opere suddette;
 - 7) raccolta dei dati tecnici relativi agli edifici provinciali;
 - 8) realizzazione di impianti di videosorveglianza per gli edifici provinciali;
- d) Ufficio Amministrazione ed espropri, che ha le seguenti competenze:
- 1) valorizzazione del patrimonio della Provincia;
 - 2) consulenza e gestione amministrativa delle iniziative della Provincia rientranti nella finanza di progetto (project financing);
 - 3) unità funzionale incaricata della convalida e trasmissione dei dati alle Banche Dati delle Amministrazioni Pubbliche BDAP-MOP (Monitoraggio delle Opere Pubbliche) e AINOP (Archivio Informativo delle Opere Pubbliche) per conto della Ripartizione;
 - 4) acquisto e cessione di beni demaniali;
 - 5) procedure di espropriazione, di occupazione temporanea e di costituzione coattiva di servitù per pubblica utilità; emanazione di tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi alle procedure e pagamento delle indennità stimate; registrazione fiscale dei provvedimenti e predisposizione delle istanze per i trasferimenti nel libro fondiario;
 - 6) consulenza alle altre strutture organizzative della Ripartizione su questioni amministrative e contratti;
- e) Ufficio Infrastrutture, che ha le seguenti competenze:
- 1) realizzazione delle dorsali della rete in fibra ottica provinciale;
 - 2) realizzazione delle connessioni delle strutture pubbliche;
 - 3) bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;
 - 4) costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti;
 - 5) infrastrutturazione di zone produttive di interesse provinciale;
 - 6) coordinamento dei lavori per la realizzazione della rete d'accesso in fibra ottica sul territorio provinciale in collaborazione e d'intesa con i comuni interessati;
 - 7) realizzazione di infrastrutture primarie di interesse provinciale.

Art. 52.


Ripartizione Edilizia e servizio tecnico

1. La Ripartizione Edilizia e servizio tecnico ha le seguenti competenze:

- a) progettazione, direzione e collaudi;
- b) denuncia di opere in cemento armato;
- c) esame di progetti;
- d) prove su materiali per opere e prove non distruttive;
- e) rilievi topografici e rilevazioni geologiche;
- f) Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici;
- g) appalti di lavori pubblici.

2. La Ripartizione Edilizia e servizio tecnico è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) Ufficio Edilizia est, che ha le seguenti competenze:
- 1) progettazione, esame di progetti, direzione, contabilità e collaudo di lavori della provincia nelle comunità comprensoriali Val Pusteria, Alta Valle Isarco, Valle Isarco, Salto-Sciliar, nonché nel Comune di Bolzano a est del torrente Talvera e a sud del fiume Isarco;
 - 2) arredamento interno di costruzioni realizzate dall'ufficio;
 - 3) richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
 - 4) effettuazione di studi di fattibilità;
- b) Ufficio Edilizia ovest, che ha le seguenti competenze:
- 1) progettazione, esame di progetti, direzione lavori, contabilità e collaudo di lavori della Provincia nelle comunità comprensoriali Oltradige e Bassa Atesina, Burgaviato, Val Venosta, nonché nel Comune di Bolzano a ovest del torrente Talvera e a nord del fiume Isarco;
 - 2) arredamento interno di costruzioni realizzate dall'ufficio;
 - 3) prezzario per lavori pubblici – partecipazione alla definizione delle specifiche tecniche;
 - 4) richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
 - 5) effettuazione di studi di fattibilità;
- c) Ufficio Edilizia sanitaria, che ha le seguenti competenze:
- 1) progettazione, esame di progetti, direzione lavori, contabilità e collaudo per opere di edilizia sanitaria e sociale;
 - 2) arredamento interno di costruzioni realizzate dall'ufficio;
 - 3) coordinamento e controllo sui lavori di costruzione e manutenzione eseguiti dalle Unità sanitarie locali e dagli enti gestori dei servizi sociali;
 - 4) richiesta della licenza d'uso per le opere suddette;
 - 5) effettuazione di studi di fattibilità;



d) Ufficio Affari amministrativi, che ha le seguenti competenze:

1) questioni amministrative, inclusi i provvedimenti correlati fino al collaudo dell'opera, incarichi suppletivi, trattamento delle riserve, accordi bonari, risoluzione dei contratti, svincolo delle fidejussioni;

2) autorizzazioni al subappalto, cessioni di credito, dichiarazioni stragiudiziali;

3) procedure aperte e negoziate per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e liquidazione delle spese;

4) esecuzione delle verifiche dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

5) aggiudicazione degli appalti;

6) concorsi di idee e di progettazione;

7) sottoscrizione di contratti a seguito di procedure negoziate;

8) accordi e convenzioni con altre amministrazioni pubbliche;

9) segreteria del Comitato tecnico provinciale per i lavori pubblici;

e) Ufficio Geologia e prove materiali, che ha le seguenti competenze:

1) elaborazione, ampliamento e manutenzione di carte e banche dati geologiche e geotematiche e dei rispettivi archivi di dati (relazioni geologiche, catasto dei sondaggi, permafrost ecc.);

2) servizio di reperibilità geologica;

3) progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudi per lavori geologici e geotecnici;

4) prove distruttive e non distruttive su materiali da costruzione, rocce e minerali;

5) ricerca e sviluppo nei settori geologia e materiali edili;

6) accettazione di denunce di opere strutturali per l'intero territorio provinciale, gestione e ampliamento del relativo archivio di dati.

Art. 53.

Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

1. La Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano ha le seguenti competenze:

a) funzioni delegate in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari;

b) funzioni delegate in materia di catasto fondiario e urbano.

2. La Ripartizione Libro fondiario, catasto fondiario e urbano è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ispettorato del libro fondiario, che ha le seguenti competenze:

1) coordinamento e supporto agli uffici periferici del libro fondiario;

b) Ispettorato del catasto, che ha le seguenti competenze:

1) coordinamento e supporto agli uffici periferici del catasto;

2) rilevazioni geodetiche;

c) Ufficio del libro fondiario di Bolzano, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Bolzano, Nova Ponente, San Genesio Atesino, Cornedo all'Isarco, Castelrotto, Laives, Meltina, Renon, Sarentino, Terlano, Tires, Fiè allo Sciliar e Nova Levante;

d) Ufficio del libro fondiario di Bressanone e Chiusa, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Bressanone, Luson, Naz-Sciaves, Rio di Pusteria, Rodengo, Varna, Vandoies, Chiusa, Barbiano, Velturto, Laion, Ortisei, Santa Cristina di Val Gardena, Villandro, Funes, Ponte Gardena e Selva di Val Gardena;

e) Ufficio del libro fondiario di Brunico, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Brunico, Badia, Valle Aurina, Corvara in Badia, Marebbe, Gais, Chienes, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, Terento, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia e La Valle;

f) Ufficio del libro fondiario di Caldaro, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Caldaro sulla strada del vino, Appiano sulla strada del vino e Vadena;

g) Ufficio del libro fondiario di Egna, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Egna, Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Magrè sulla strada del vino, Montagna sulla strada del vino, Salorno sulla strada del vino, Termeno sulla strada del vino e Trodena nel parco naturale;

h) Ufficio del libro fondiario di Merano, che ha le seguenti competenze:


1) tenuta e aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Merano, Lagundo, Andriano, Postal, Gargazzone, Avelengo, Caines, Lana, Lauregno, Marlengo, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Proves, Riffiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Tirolo, Tesimo, Cermes, Ultimo, Senale-San Felice e Verano;

i) Ufficio del libro fondiario di Monguelfo, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto e Dobbiaco;

j) Ufficio del libro fondiario di Silandro, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Silandro, Glorenza, Curon Venosta, Castelbello-Ciardes, Lasa, Laces, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Sluderno, Senales, Stelvio e Tubre;



k) Ufficio del libro fondiario di Vipiteno, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del libro fondiario per i Comuni di Vipiteno, Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze e Racines;

l) Ufficio del catasto di Bolzano, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Bolzano, Nova Ponente, San Genesio Atesino, Cornedo all'Isarco, Castelrotto, Laives, Meltina, Renon, Sarentino, Terlano, Tires, Fiè allo Sciliar e Nova Levante;

m) Ufficio del catasto di Bressanone e Chiusa, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Bressanone, Luson, Naz-Scia-ves, Rio di Pusteria, Rodengo, Varna, Vandoies, Chiusa, Barbiano, Velturino, Laion, Ortisei, Santa Cristina di Val Gardena, Villandro, Funes, Ponte Gardena e Selva di Val Gardena;

n) Ufficio del catasto di Brunico, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i Comuni di Brunico, Badia, Valle Aurina, Corvara in Badia, Marebbe, Gais, Chienes, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, Terento, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia e La Valle;

o) Ufficio del catasto di Egna e Caldaro, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Egna, Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Magrè sulla strada del vino, Montagna sulla strada del vino, Salorno sulla strada del vino, Termeno sulla strada del vino, Trodena nel parco naturale, Caldaro sulla strada del vino, Appiano sulla strada del vino e Vadena;

p) Ufficio del catasto di Merano, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Merano, Lagundo, Andriano, Postal, Gargazzone, Avelengo, Caines, Lana, Lauregno, Marleno, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Proves, Riffiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Tirolo, Tesimo, Cermes, Ultimo, Senale-San Felice e Verano;

q) Ufficio del catasto di Monguelfo, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto e Dobbiaco;

r) Ufficio del catasto di Silandro, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Silandro, Glorenza, Curon Venosta, Castelbello-Ciardes, Lasa, Laces, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Sluderno, Senales, Stelvio e Tubre;

s) Ufficio del catasto di Vipiteno, che ha le seguenti competenze:

1) tenuta e aggiornamento del catasto fondiario e urbano per i comuni di Vipiteno, Brennero, Fortezza, Campo di Trens, Val di Vizze e Racines.

Capo XIV

DIPARTIMENTO PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DELLA NATURA E DEL CLIMA, ENERGIA, SVILUPPO DEL TERRITORIO E SPORT

Art. 54.

Ufficio Sport

1. L'Ufficio Sport ha le seguenti competenze:

a) disciplina e promozione dello sport e delle attività ricreative;

b) sorveglianza sulle attività sportive e ricreative;

c) programmazione degli impianti sportivi e ricreativi;

d) osservatorio dello sport.

Art. 55.

Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio

1. La Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio ha le seguenti competenze:

a) piani di sviluppo territoriale e paesaggistico provinciale;

b) coordinamento dei progetti sovracomunali con ripercussioni territoriali;

c) piani urbanistici;

d) piani di attuazione e di recupero;

e) sorveglianza sull'attività edilizia;

f) diritto e ordinamento edilizio;

g) tutela del paesaggio e biodiversità;

h) pianificazione paesaggistica e mediazione ambientale;

i) tutela della natura, zone di tutela della natura (Parco Nazionale dello Stelvio, parchi naturali e biotopi), cura del paesaggio;

j) riconoscimenti e programmi UNESCO;

k) didattica ambientale e centri visite dei parchi naturali;

l) cartografia provinciale e coordinamento geodati;


m) registro delle esperte e degli esperti in materia di urbanistica, natura, paesaggio, cultura edilizia, economia, politiche sociali, scienze agrarie e forestali e pericoli naturali.

2. La Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Pianificazione territoriale e cartografia, che ha le seguenti competenze:

1) pianificazione strategica sovracomunale;

2) elaborazione e aggiornamento del piano strategico provinciale;




- 3) elaborazione e aggiornamento dei piani di settore;
 - 4) modifica d'ufficio di strumenti di pianificazione comunale;
 - 5) piani di attuazione di competenza della Giunta provinciale;
 - 6) dichiarazione dell'intesa per gli impianti di interesse statale e della conformità urbanistica per gli impianti di interesse sovracomunale o provinciale;
 - 7) pianificazioni territoriali di infrastrutture per la mobilità;
 - 8) gestione del sistema informativo paesaggio e territorio SIPAT;
 - 9) pubblicazione di geodati e cartografia in internet;
 - 10) consulenze nei settori cartografia e geodati all'Amministrazione provinciale e agli enti locali;
 - 11) standard tecnici e servizi per la gestione degli atti della pianificazione comunale;
- b) Ufficio Pianificazione comunale, che ha le seguenti competenze:
- 1) consulenza ai comuni su pianificazione e edilizia;
 - 2) esame dei programmi di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio;
 - 3) esame dei piani comunali per il territorio e il paesaggio nonché dei piani urbanistici comunali;
 - 4) esame dei piani delle zone di pericolo;
 - 5) Comitato provinciale per la cultura edilizia e il paesaggio;
 - 6) vigilanza sull'attività edilizia;
 - 7) consulenza e formazione dei componenti delle commissioni comunali per il territorio e il paesaggio;
- c) Ufficio Natura, che ha le seguenti competenze:
- 1) attuazione della Rete europea delle aree protette Natura 2000;
 - 2) rilevamento, monitoraggio, pianificazione e attuazione di misure riguardanti gli habitat, la flora e la fauna;
 - 3) comitati di gestione dei parchi naturali;
 - 4) contributi e premi per interventi all'interno e all'esterno delle aree protette e spese in economia per la conservazione e valorizzazione del paesaggio naturale e culturale;
 - 5) gestione dei parchi naturali, monumenti naturali e biotopi;
 - 6) gestione dei sentieri nelle aree protette;
 - 7) educazione naturalistica e ambientale;
 - 8) centri visite dei parchi naturali;
 - 9) autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalla legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6;
 - 10) funzioni di polizia amministrativa;
- d) Ufficio Pianificazione paesaggistica, che ha le seguenti competenze:
- 1) pianificazione paesaggistica;
 - 2) procedimento di pianificazione verde-verde;

- 3) vincoli paesaggistici;
 - 4) coordinamento della tutela degli insiemi;
 - 5) pareri ecologici;
 - 6) valutazione degli interventi di modificazione del paesaggio e segreteria della commissione competente;
 - 7) funzioni di polizia amministrativa;
- e) Ufficio Parco Nazionale dello Stelvio, che ha le seguenti competenze:
- 1) pianificazione e gestione del Parco Nazionale dello Stelvio;
 - 2) Comitato di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio;
 - 3) valutazione d'incidenza Natura 2000;
 - 4) elaborazione e aggiornamento del piano e del regolamento del Parco Nazionale;
 - 5) nulla osta per interventi, impianti o opere nel Parco Nazionale dello Stelvio;
 - 6) vigilanza e controllo;
 - 7) informazione e educazione ambientale;
 - 8) stazioni e centri visite del Parco Nazionale;
 - 9) contributi e premi per interventi e programmi nel Parco Nazionale dello Stelvio, indennizzi per danni da fauna selvatica all'interno del medesimo;
 - 10) autorizzazioni previste da vincoli paesaggistici o dalle leggi sulle aree protette e sul Parco Nazionale dello Stelvio;
 - 11) funzioni di polizia amministrativa;
- f) Ufficio amministrativo Territorio e paesaggio, che ha le seguenti competenze:
- 1) affari amministrativi, contabilità, contratti, acquisti, spese in economia;
 - 2) contributi e premi per interventi all'interno e all'esterno delle aree protette, contributi per i programmi annuali di enti e associazioni;
 - 3) fondo del paesaggio;
 - 4) consulenza giuridica ai comuni e agli uffici provinciali sulla legislazione provinciale in materia di tutela della natura, tutela del paesaggio, pianificazione paesaggistica, urbanistica e diritto edilizio;
 - 5) sanzioni amministrative e ricorsi;
 - 6) Collegio per il paesaggio;
 - 7) pareri legali;
 - 8) elaborazione di disposizioni normative.
3. Presso la Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del territorio è collocato l'incarico speciale complesso «UNESCO».

Art. 56.

Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima

1. L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima ha le seguenti competenze:
- a) attività di supporto tecnico-scientifico, di educazione, di informazione, di controllo, di verifica e di studio nel settore della protezione dell'ambiente;



b) raccolta, elaborazione e diffusione di dati in materia ambientale;

c) tutela del suolo, delle acque, dell'aria, tutela da inquinamento acustico e tutela da radiazioni;

d) gestione rifiuti;

e) cooperazione con le organizzazioni, anche internazionali, operanti nel settore della salvaguardia ambientale;

f) misurazioni, controlli, prelevamento di campioni, analisi, classificazione (acqua, aria, suolo, radiazioni, alimenti e bevande, rumore, batteri e microrganismi);

g) reti di monitoraggio automatico;

h) interventi di risanamento;

i) valutazione dell'impatto ambientale;

j) piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche;

k) acqua potabile e zone di rispetto;

l) estrazione di acqua sotterranea e utilizzazione delle acque, escluse le derivazioni per la produzione di energia elettrica;

m) acque minerali e termali;

n) produzione e distribuzione di energia elettrica, centrali idroelettriche;

o) promozione di misure di risparmio energetico e dell'utilizzo razionale di energie rinnovabili;

p) approvvigionamento di gas naturale.

2. L'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima si articola nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Valutazioni ambientali, che ha le seguenti competenze:

- 1) coordinamento delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) per piani e programmi;
- 2) coordinamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per progetti;
- 3) coordinamento delle procedure e rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA per impianti industriali);
- 4) coordinamento della conferenza dei servizi in materia ambientale ed espletamento delle procedure di approvazione cumulativa;
- 5) consulenza e informazione in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, valutazione integrata ambientale e approvazioni cumulative;

b) Ufficio Aria e rumore, che ha le seguenti competenze:

- 1) vigilanza nei settori tutela della qualità dell'aria e inquinamento acustico;
- 2) autorizzazioni, pareri, collaudi e vigilanza nei settori emissioni in atmosfera e inquinamento acustico;
- 3) gestione del catasto delle emissioni di inquinanti atmosferici e gas climalteranti;
- 4) aggiornamento della cartografia dei piani comunali di classificazione acustica;
- 5) mappatura acustica della rete viaria principale;

- 6) autorizzazioni per l'utilizzo e la custodia di gas tossici;
- 7) gestione del catasto dei materiali contenenti amianto;
- 8) consulenza, informazione e sensibilizzazione nei settori qualità dell'aria, inquinamento acustico e amianto;
- 9) funzioni di polizia amministrativa;

c) Laboratorio Analisi acque e cromatografia, che ha le seguenti competenze:

- 1) prelievi di campioni, analisi, controlli, collaudi e pareri nei settori:
 - 1.1 scarichi civili e industriali, impianti di depurazione, collaudi funzionali;
 - 1.2 acqua potabile, acqua minerale e impianti di trattamento;
 - 1.3 acque superficiali, acqua di falda, acque di piscine e di balneazione e acque per innevamento artificiale;
 - 1.4 rifiuti, terreni e compost;
 - 1.5 impianti di smaltimento rifiuti;
 - 1.6 inquinamento delle acque e risanamento dei terreni;
 - 1.7 amianto e altre fibre tossiche in materiali edili e di arredamento;
- 2) analisi cromatografiche specifiche nei settori qualità dell'aria e sicurezza alimentare;
- 3) studi e sviluppo di metodiche analitiche nei settori citati;
- 4) informazione, consulenza e sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei settori qualità dell'acqua e amianto;
- 5) funzioni di polizia amministrativa;

d) Ufficio Tutela acque, che ha le seguenti competenze:

- 1) approvazioni, pareri, collaudi, autorizzazioni e sorveglianza nei settori smaltimento delle acque reflue e meteoriche, derivazioni d'acqua, miniere, cave, torbiere e depositi di sostanze inquinanti;
- 2) vigilanza nel settore dello stoccaggio e spargimento di fertilizzanti e pesticidi;
- 3) gestione del catasto degli scarichi;
- 4) elaborazione e applicazione dei criteri per il calcolo delle tariffe per il servizio di fognatura e depurazione;
- 5) gestione dei finanziamenti per la costruzione di impianti di depurazione e fognature principali e per interventi a tutela delle acque;
- 6) coordinamento e gestione dei fondi per l'ambiente versati dalle grandi centrali idroelettriche;
- 7) elaborazione di linee guida e norme tecniche;
- 8) elaborazione e gestione del piano di gestione delle Alpi Orientali e del piano di tutela delle acque;
- 9) coordinamento dei controlli della qualità delle acque superficiali e sotterranee e relativi atti amministrativi;



10) provvedimenti in caso di inquinamento delle acque superficiali o sotterranee;

11) servizio di reperibilità nell'ambito della tutela delle acque;

12) consulenza, informazione e sensibilizzazione nei settori tutela delle acque e depurazione delle acque reflue;

13) funzioni di polizia amministrativa;

e) Ufficio Energia e tutela del clima, che ha le seguenti competenze:

1) contributi per misure volte ad incrementare l'efficienza energetica, per l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, per la tutela del clima e l'elettrificazione nelle zone rurali;

2) autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di linee elettriche;

3) elaborazione e gestione del piano di distribuzione dell'energia elettrica e del masterplan per l'ammmodernamento e l'adeguamento delle infrastrutture di trasmissione e spacciamento dell'energia elettrica;

4) concessioni per la distribuzione di energia elettrica;

5) gas metano;

6) monitoraggio della produzione energetica;

7) coordinamento dell'attuazione del Piano Clima Alto Adige 2040;

8) teleriscaldamento e teleraffreddamento;

9) inquinamento luminoso e risparmio energetico;

10) consulenza, informazione e sensibilizzazione nei settori efficienza energetica, energie rinnovabili e tutela del clima;

11) funzioni di polizia amministrativa;

f) Ufficio Gestione rifiuti, che ha le seguenti competenze:

1) elaborazione e gestione del piano provinciale di gestione dei rifiuti;

2) elaborazione di linee guida e norme per la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo;

3) programmi di finanziamento per impianti di smaltimento;

4) gestione del catasto rifiuti;

5) controlli e prelievi di campioni su attività di recupero, stoccaggio e smaltimento di rifiuti;

6) interventi di bonifica di siti contaminati;

7) amianto: risanamento e smaltimento;

8) approvazione di progetti concernenti impianti di recupero e smaltimento rifiuti;

9) collaudo e autorizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti;

10) autorizzazione di impianti mobili di recupero e smaltimento rifiuti;

11) distruzione di documenti contenenti dati sensibili tramite incenerimento;

12) attuazione della strategia europea sull'economia circolare nel settore della gestione dei rifiuti;

13) consulenza, informazione e sensibilizzazione nel settore della prevenzione e gestione dei rifiuti;

14) funzioni di polizia amministrativa;

g) Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti, che ha le seguenti competenze:

1) analisi chimiche rientranti nell'attività di controllo ufficiale, certificazioni e pareri relativamente ad alimenti, additivi, materiali a contatto con gli alimenti, mangimi, prodotti agrari, utensili, tessili, giocattoli, cosmetici, colori per tatuaggi, varie matrici organiche e inorganiche;

2) consulenza, informazione e sensibilizzazione nei settori sicurezza alimentare e dei prodotti;

3) funzioni di polizia amministrativa;

h) Laboratorio Analisi aria e radioprotezione, che ha le seguenti competenze:

1) prelievi di campioni, analisi, controlli, valutazioni, pareri nei settori:

1.1 radiazioni ionizzanti – radioattività naturale e artificiale;

1.2 radiazioni non ionizzanti – campi elettromagnetici;

1.3 gestione della rete di misurazione della qualità dell'aria e amministrazione dei relativi dati;

1.4 emissioni di impianti industriali e sistemi di depurazione;

1.5 qualità dell'aria in ambienti abitativi e di lavoro;

1.6 inquinamento acustico, vibrazioni, microclima e illuminazione;

2) attivazione del piano antismog e sistema di preallarme radioattivo;

3) informazione, consulenza e sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei settori qualità dell'aria e radioprotezione;

4) funzioni di polizia amministrativa;

i) Laboratorio biologico, che ha le seguenti competenze:

1) analisi microbiologiche di acque potabili, alimenti, cosmetici e campioni ambientali;

2) laboratorio di riferimento per tossinfezioni e intossicazioni alimentari;

3) monitoraggio e rilevamento della qualità delle acque, interventi per il miglioramento dello stato ecologico dei laghi;

4) monitoraggio delle acque di balneazione;

5) monitoraggio aerobiologico e servizio di informazione pollinica;


6) analisi biomolecolari di acque reflue e campioni ambientali;

7) rilevamento e analisi delle deposizioni atmosferiche (pioggia e neve);

8) analisi degli effetti causati da sostanze tossiche su organismi viventi;

9) analisi microscopica di mangimi e alimenti;

10) identificazione di specie animali e vegetali;



- 11) monitoraggio della zanzara tigre;
- 12) analisi degli effetti di sostanze inquinanti e attività umane sull'ambiente;
- 13) ricerca nei settori di attività indicati;
- 14) consulenza, informazioni e sensibilizzazione nei settori ecologia delle acque ed ecotossicologia, nonché sulla zanzara tigre;

15) funzioni di polizia amministrativa;

j) Ufficio amministrativo dell'ambiente, che ha le seguenti competenze:

1) affari amministrativi e programmazione finanziaria dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima;

2) contratti, assegnazioni, incarichi, acquisti e fatturazione delle prestazioni a pagamento;

3) sanzioni amministrative e ricorsi;

4) certificazioni ambientali, funzione di autorità ambientale per i progetti UE;

5) contributi nel settore tutela dell'ambiente;

6) consulenza, informazione e sensibilizzazione su questioni giuridiche riguardanti l'ambiente e l'energia;

7) funzioni di polizia amministrativa;

k) Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche, che ha le seguenti competenze:

1) elaborazione e gestione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche;

2) concessioni per la derivazione di acque pubbliche;

3) acqua potabile e aree di tutela dell'acqua potabile;

4) acque minerali e termali;

5) concessioni per piccole, medie e grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico;

6) geotermia;

7) gestione dei diversi canoni derivanti dall'utilizzo delle acque;

8) gestione delle risorse idriche e della siccità;

9) gestione del catasto delle acque pubbliche;

10) consulenza, informazione e sensibilizzazione per un uso sostenibile della risorsa idrica;

11) funzioni di polizia amministrativa.

3. Presso l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima è collocato l'incarico speciale complesso «Gestione delle procedure di rilascio delle concessioni per grandi e medie derivazioni d'acqua e per la distribuzione di gas».

Capo XV

DIPARTIMENTO EDILIZIA ABITATIVA,
SICUREZZA E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA

Art. 57.

*Servizio per la Sicurezza
e la prevenzione della violenza*

1. Presso il Dipartimento Edilizia abitativa, Sicurezza e prevenzione della violenza è collocato il Servizio per la Sicurezza e la prevenzione della violenza.

Art. 58.

Ripartizione Edilizia abitativa

1. La Ripartizione Edilizia abitativa ha le seguenti competenze:

a) promozione della costruzione, dell'acquisizione e del recupero di alloggi;

b) promozione dell'acquisizione di aree edificabili;

c) vigilanza sull'Istituto per l'edilizia sociale (IPES);

d) amministrazione e controllo dei vincoli sociali;

e) dichiarazione di inabitabilità.

2. La Ripartizione Edilizia abitativa è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Programmazione dell'edilizia agevolata, che ha le seguenti competenze:

1) contratti per i mutui dal fondo di rotazione;

2) amministrazione e controllo del vincolo sociale e attività connesse (nulla osta per operazioni tavolari, successioni, separazioni giudiziali, cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunce alle agevolazioni edilizie, annullamenti, revoche, sanzioni amministrative);

3) elaborazione dei programmi di intervento nei settori dell'edilizia agevolata;

4) contributi per iniziative tese a promuovere la conoscenza delle leggi in materia di edilizia abitativa agevolata;

5) contributi a enti pubblici o privati locatari di abitazioni;

6) vigilanza sull'Istituto per l'edilizia sociale (IPES);

b) Ufficio Promozione dell'edilizia agevolata, che ha le seguenti competenze:

1) consulenza e informazione sulla concessione di agevolazioni edilizie;


2) contributi per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario;

3) contributi per il recupero convenzionato di abitazioni;

4) contributi per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree per l'edilizia agevolata;

5) contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'adeguamento delle abitazioni;

6) contributi in casi eccezionali (calamità naturali, gravi casi sociali, ecc.);



- 7) dichiarazioni di inabitabilità;
- c) Ufficio amministrativo per l'edilizia agevolata, che ha le seguenti competenze:
- 1) affari amministrativi, contratti, acquisti e incarichi di consulenza;
 - 2) contabilità;
 - 3) liquidazioni anticipate e ordinarie delle agevolazioni edilizie;
 - 4) segreteria del Comitato per l'edilizia residenziale: ricorsi e sanzioni amministrative;
 - 5) consulenza sulla legislazione provinciale in materia di edilizia abitativa;
 - 6) elaborazione di regolamenti in materia di edilizia abitativa;
 - 7) gestione centralizzata del personale della Ripartizione per quanto non di competenza della Ripartizione Personale;
 - 8) servizi di segreteria, inclusi il protocollo e la gestione documentale, per tutti gli uffici della Ripartizione.

Capo XVI


DIPARTIMENTO PREVENZIONE SANITARIA E SALUTE

Art. 59.

Ripartizione Salute

1. La Ripartizione Salute ha le seguenti competenze:
- a) programmazione annuale e pluriennale del Servizio sanitario provinciale;
 - b) pianificazione degli investimenti del Servizio sanitario provinciale, incluso il settore delle tecnologie informatiche;
 - c) monitoraggio e controllo della programmazione provinciale e aziendale;
 - d) valutazione della performance del Servizio sanitario provinciale e della direttrice o del direttore generale;
 - e) finanziamento del Servizio sanitario provinciale e valutazione delle performance economico-finanziarie, incluso il controllo tecnico-contabile;
 - f) governance dei livelli essenziali di assistenza e definizione dei livelli aggiuntivi di assistenza;
 - g) governance in materia di personale sanitario, inclusi la formazione e l'aggiornamento;
 - h) predisposizione dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e accreditamento delle strutture;
 - i) sistema informativo sanitario;
 - j) tariffazione delle prestazioni sanitarie e determinazione della compartecipazione delle persone assistite ai costi delle prestazioni sanitarie;
 - k) rapporti con le istituzioni rilevanti in materia di salute a livello locale, nazionale e internazionale;
 - l) sensibilizzazione e coinvolgimento dei gruppi d'interesse;
 - m) comunicazione in materia di salute;
 - n) Commissione conciliativa per le questioni di responsabilità medica;

- o) contributi in ambito sanitario;
 - p) supporto alla facoltà di medicina.
2. La Ripartizione Salute è articolata nelle seguenti strutture organizzative:
- a) Ufficio Assistenza sanitaria, che ha le seguenti competenze:
 - 1) pianificazione, sorveglianza e valutazione delle prestazioni sanitarie in ospedale e sul territorio;
 - 2) iscrizione al Servizio sanitario provinciale;
 - 3) assistenza sanitaria transfrontaliera, anche in applicazione di accordi internazionali;
 - 4) medici convenzionati di medicina generale, pediatri e pediatri di libera scelta nonché medici specialisti ambulatoriali, incluse le contrattazioni collettive;
 - 5) sanzioni amministrative per dichiarazioni mendaci nell'ambito della spesa sanitaria;
 - 6) Osservatorio per la salute;
 - 7) epidemiologia, rilevazioni epidemiologiche nonché registri di patologia;
 - 8) gestione del sistema informativo del Servizio sanitario provinciale e valutazione della performance;
 - b) Ufficio Governo sanitario, che ha le seguenti competenze:
 - 1) infrastrutture e investimenti;
 - 2) pianificazione e finanziamento di strutture sanitarie, dotazione di apparecchiature elettromedicali, tecnologie dell'informazione e arredi;
 - 3) ingegneria clinica e pianificazione della dotazione di grandi apparecchiature sanitarie;
 - 4) contributi per investimenti;
 - 5) e-health, fascicolo sanitario elettronico, ricetta elettronica e sistema elettronico di prenotazione;
 - 6) Unità operativa Governo clinico;
 - 7) autorizzazione e accreditamento di erogatori privati e pubblici di prestazioni sanitarie;
 - 8) Health Technology Assessment-HTA (valutazione delle tecnologie sanitarie), ricerca e innovazione;
 - 9) centro per la gestione del rischio clinico, promozione e garanzia della qualità;
 - 10) trasporto sanitario e servizio di soccorso;
 - 11) dispositivi medici e assistenza farmaceutica;
 - 12) vigilanza su farmacie e grossisti, titolari di farmacie convenzionati, incluse le contrattazioni collettive;
 - 13) segreteria e gestione della commissione ricorsi per diversi ambiti dell'assistenza sanitaria;
 - 14) approvvigionamento da terzi;
 - c) Ufficio Economia sanitaria, che ha le seguenti competenze:
 - 1) pianificazione, finanziamento e controlling del Servizio sanitario provinciale;
 - 2) direttive contabili e verifica dei bilanci;
 - 3) elaborazione dei nomenclatori provinciali delle prestazioni sanitarie e fissazione delle relative tariffe;
 - 4) ticket e compartecipazione alle spese dei pazienti;
 - 5) mobilità interregionale e internazionale;



d) Ufficio Personale, formazione e contributi in ambito sanitario, che ha le seguenti competenze:

- 1) personale e formazione;
 - 2) trattamento economico del personale del Servizio sanitario provinciale;
 - 3) organico e concorsi;
 - 4) normativa in materia di personale e controllo del personale;
 - 5) contratti collettivi del personale sanitario;
 - 6) riconoscimento del servizio prestato all'estero;
 - 7) accreditamento degli enti di formazione, osservatorio ECM e piattaforma;
 - 8) qualità della formazione, standard minimi;
 - 9) riconoscimento ed equiparazione di titoli di studio;
 - 10) pianificazione e finanziamento della formazione nonché gestione dei registri;
 - 11) controllo dell'assolvimento dell'obbligo di servizio dopo il completamento della formazione;
 - 12) Comitato etico provinciale;
 - 13) biblioteca medica virtuale;
 - 14) iniziative formative di rilevanza strategica;
 - 15) gestione tecnico-amministrativa di progetti ministeriali in materia di ricerca;
 - 16) aiuti a persone e istituzioni nel settore sanitario;
 - 17) medicina di genere;
- e) Ufficio Prevenzione, Promozione della salute e Sanità pubblica, che ha le seguenti competenze:
- 1) governance in ambito di prevenzione, promozione della salute e sanità pubblica;
 - 2) autorità competente nel settore della sicurezza alimentare per prodotti di origine non animale, pianificazione e controllo;
 - 3) sanzioni amministrative in materia di salute pubblica e sicurezza degli alimenti di origine non animale;
 - 4) autorizzazioni per il commercio e la vendita di prodotti fitosanitari;
 - 5) attività amministrative in materia di medicina legale.

Capo XVII

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, FORESTE E TURISMO

Art. 60.

Area funzionale Turismo

1. L'Area funzionale Turismo ha le seguenti competenze:

- a) turismo, esercizi pubblici;
- b) professioni turistiche, agenzie di viaggio;
- c) guide alpine, guide di sci, maestre e maestri di sci;
- d) piste da sci, rifugi alpini;

e) provvidenze per gli esercizi pubblici, gli esercizi di affittacamere e di case per ferie, per i rifugi alpini, per le organizzazioni turistiche e per le manifestazioni turistiche;

f) funzioni di polizia amministrativa.

Art. 61.


Ripartizione Agricoltura

1. La Ripartizione Agricoltura ha le seguenti competenze:

- a) masi chiusi, usi civici e comunità agrarie;
- b) consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, riordino fondiario;
- c) edilizia rurale;
- d) zootecnia;
- e) agevolazioni fiscali;
- f) promozione dell'attività agricola e dei servizi di consulenza in applicazione della normativa UE, statale e provinciale;
- g) gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole;
- h) statistica agricola;
- i) digitalizzazione in agricoltura;
- j) agricoltura sociale;
- k) meccanizzazione agricola;
- l) produzione biologica;
- m) assegnazione di carburanti e combustibili a prezzo agevolato;
- n) danni causati da calamità naturali o avversità atmosferiche;
- o) frutti e viticoltura;
- p) Servizio fitosanitario provinciale;
- q) controllo e certificazione dei prodotti sementieri;
- r) gestione del rischio in agricoltura;
- s) tentativi di conciliazione;
- t) Servizio veterinario provinciale;
- u) attuazione degli interventi del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale;
- v) autorizzazioni e controlli nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato.

2. La Ripartizione Agricoltura è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

- a) Ufficio Zootecnia, che ha le seguenti competenze:
 - 1) aiuti a favore delle organizzazioni nel settore zootecnico e lattiero-caseario;
 - 2) amministrazione e controllo delle dichiarazioni obbligatorie del latte nonché consulenza;
 - 3) registri nel settore zootecnico;
 - 4) aiuti per il pagamento di premi assicurativi a favore del settore zootecnico;
 - 5) aiuti a favore della zootecnia, del benessere e della salute animale;
 - 6) aiuti a favore dell'apicoltura, della tutela degli uccelli che nidificano a terra e della coltivazione di cereali nonché consulenza;



7) aiuti per investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti animali;

8) riconoscimento per la registrazione e controlli nel settore della produzione di uova;

9) vigilanza e controllo delle associazioni agrarie di mutua assicurazione del bestiame;

b) Ufficio Frutti e Viticoltura e Servizio fitosanitario provinciale, che ha le seguenti competenze:

1) aiuti per investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti di origine vegetale;

2) aiuti per la difesa passiva attraverso polizze assicurative;

3) aiuti per il miglioramento qualitativo e strutturale della produzione delle patate da seme;

4) aiuti per l'estirpazione di piante colpite da organismi nocivi pericolosi;

5) organizzazione Comune di mercato per i prodotti ortofrutticoli e del mercato vitivinicolo e rispettive approvazioni e controlli;

6) schedario viticolo: gestione dei dati relativi a superfici viticole, conduttrici e conduttori delle aziende, denominazioni di origine DOC e IGT e menzioni geografiche aggiuntive;

7) gestione RUOP (Registro ufficiale degli operatori professionali);

8) nuovo rilascio e rinnovo di certificati di abilitazione per l'impiego professionale di prodotti fitosanitari e per consulenti;

9) certificazione delle piante nonché monitoraggio e lotta contro gli organismi nocivi da quarantena;

10) rilascio di certificati fitosanitari;

c) Ufficio Proprietà coltivatrice, che ha le seguenti competenze:

1) applicazione delle disposizioni di cui alla legge sui masi chiusi;

2) attribuzione della denominazione «maso avito»;

3) aiuti per il primo insediamento di giovani agricoltrici e agricoltori nonché consulenza;

4) associazioni agrarie, consulenza, vigilanza e autorizzazioni;

5) diritti di uso civico;

6) registro ufficiale dei periti per la determinazione del valore di assunzione del maso in tribunale;

7) certificazione della qualifica di «coltivatore diretto/coltivatrice diretta» e di «imprenditore agricolo/imprenditrice agricola professionale»;

8) assunzione di masi chiusi, acquisto di fondi rustici e di masi chiusi;

9) autorità di ricorso per i danni da fauna selvatica in agricoltura;

10) conciliazioni secondo la legge statale sugli affitti;

d) Ufficio Edilizia rurale, che ha le seguenti competenze:

1) aiuti per investimenti in imprese agricole e consulenza nonché istruttoria delle relative domande di aiuto nelle comunità comprensoriali Salto-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina e nei comuni di Bolzano e Nalles;

2) aiuti per investimenti in abitazioni rurali e consulenza;

3) aiuti per investimenti nel settore dell'agriturismo nonché per la realizzazione di studi e indagini, manifestazioni, convegni, materiale informativo e altre iniziative in questo ambito;

4) classificazione delle aziende agrituristiche;

5) rilascio di pareri e valutazioni tecniche in materia di urbanistica in ambito agricolo;

6) aiuti per le spese di gestione dei consorzi di bonifica e per la manutenzione ordinaria e l'esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale;

7) esecuzione delle opere di bonifica e relativa vigilanza nonché elaborazione di piani e progetti;

8) aiuti per investimenti in materia di bonifica, irrigazione, miglioramento fondiario e ricomposizione fondiaria;

9) attività amministrativa, vigilanza e tutela in materia di bonifica, di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria;

10) gestione dell'elenco provinciale delle operatrici e degli operatori dell'agricoltura sociale;

11) funzioni di polizia amministrativa;

e) Ufficio Sistemi informativi agricoli (SIAF), che ha le seguenti competenze:

1) coordinamento trasversale delle esigenze di digitalizzazione e dei servizi di e-government in agricoltura;

2) attuazione della digitalizzazione in agricoltura e relativi progetti informatici;

3) gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole;

4) coordinamento delle banche dati in agricoltura, fornitura dei dati e determinazione della loro qualità;

5) coordinamento delle misure di protezione dei dati in agricoltura e pubblicazioni sul sito web istituzionale;

6) statistica agricola;


f) Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura, che ha le seguenti competenze:

1) attuazione degli interventi del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale;

2) consulenza, verifica, autorizzazione, liquidazione e rendiconto degli aiuti previsti a livello di Unione europea, statale e provinciale per spese di investimento e dei premi rientranti nell'ambito del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale per:

2.1 il miglioramento delle strutture per la conservazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

2.2 il miglioramento di servizi di base nelle zone rurali;



2.3 il mantenimento di metodi di produzione agricola ecocompatibili e rispettosi dell'ambiente naturale;

2.4 zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali;

2.5 il sostegno all'attuazione di strategie di sviluppo locale (Leader);

2.6 il sostegno di gruppi operativi PEI- AGRI;

2.7 l'attuazione dell'assistenza tecnica di supporto all'Autorità di gestione e all'Organismo pagatore provinciale;

3) coordinamento, assistenza e monitoraggio dell'attuazione del Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale;

g) Ufficio Meccanizzazione agricola e produzione biologica, che ha le seguenti competenze:

1) promozione degli investimenti tecnici a favore delle aziende agricole e relativa consulenza;

2) tenuta dello schedario delle macchine agricole, immatricolazione delle macchine agricole e relativa consulenza;

3) assegnazione di carburanti e combustibili a prezzo agevolato ad aziende agricole;

4) aiuti per lavori di ripristino per ovviare ai danni causati da calamità naturali o avversità atmosferiche e consulenza, nonché istruttoria delle relative domande di aiuto nelle comunità comprensoriali Salto-Sciliar, Oltradige-Bassa Atesina e nei comuni di Bolzano e Nalles;

5) aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni d'informazione, attività di consulenza nonché per servizi di sostituzione nelle imprese agricole;

6) elenco delle aziende biologiche;

7) aiuti per la produzione biologica;

8) vigilanza sugli organismi autorizzati al controllo delle produzioni regolamentate;

9) regimi di qualità per prodotti agricoli;

10) competenza per la sede distaccata di Egna;

h) Ufficio distrettuale Agricoltura Est, che ha le seguenti competenze nei comuni delle comunità comprensoriali Val d'Isarco, Val Pusteria e Alta Val d'Isarco:

1) consulenza su investimenti tecnici e edili nonché istruttoria tecnica delle relative domande di aiuto;

2) istruttoria tecnica delle domande di aiuto per danni causati da calamità naturali o avversità atmosferiche;

3) assegnazione di carburanti e combustibili a prezzo agevolato ad imprese agricole;

4) gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole con superfici fruttivitticole;

5) rilascio di pareri e valutazioni tecniche in materia di urbanistica in ambito agricolo;

6) determinazione del valore di indennizzo dei danni alle proprietarie e ai proprietari fondiari;

7) controlli su iniziative agevolate e premi nonché sulla classificazione delle aziende agrituristiche;

i) Ufficio distrettuale Agricoltura Ovest, che ha le seguenti competenze nei comuni delle comunità comprensoriali Val Venosta e Burgraviato, escluso il Comune di Nalles:

1) consulenza su investimenti tecnici e edili nonché istruttoria tecnica delle relative domande di aiuto;

2) istruttoria tecnica delle domande di aiuto per danni causati da calamità naturali o avversità atmosferiche;

3) assegnazione di carburanti e combustibili a prezzo agevolato ad imprese agricole;

4) gestione dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole con superfici fruttivitticole;

5) rilascio di pareri e valutazioni tecniche in materia di urbanistica in ambito agricolo;

6) determinazione del valore di indennizzo dei danni alle proprietarie e ai proprietari fondiari;

7) controlli su iniziative agevolate e premi nonché sulla classificazione delle aziende agrituristiche;

j) Servizio veterinario provinciale, che ha le seguenti competenze:

1) indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività del Servizio Veterinario Aziendale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in materia di sanità animale, igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale, igiene degli allevamenti, dei mangimi e delle produzioni zootecniche in ordine al rispetto della normativa UE, statale e provinciale;

2) profilassi: prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali e all'uomo;

3) raccolta delle informazioni epidemiologiche;

4) garantire il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori e delle operatrici, degli stabilimenti e degli animali nonché dei rispettivi sistemi informativi;

5) informazione e aggiornamento tecnico e giuridico veterinario;

6) sanzioni amministrative in materia veterinaria;

7) contributi per il servizio di marcatura degli animali e lo smaltimento delle carcasse animali;

8) contributi ad associazioni per la protezione degli animali;

9) gestione della struttura preposta alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione degli allevamenti e dei relativi ricoveri;

10) guardie zoofile.

Art. 62.


Ripartizione Servizio forestale

1. La Ripartizione Servizio forestale ha le seguenti competenze:

a) pareri e autorizzazioni nonché sorveglianza e controllo su interventi nel paesaggio;

b) gestione degli habitat, in particolare di boschi, malghe e acque;

c) aiuti nelle zone rurali;



d) formazione e dotazione del Corpo forestale provinciale;

e) compiti di protezione civile.

2. La Ripartizione Servizio forestale è articolata nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Amministrazione forestale, che ha le seguenti competenze:

1) gestione delle informazioni del servizio forestale provinciale;

2) gestione degli appartenenti al Corpo forestale provinciale;

3) rilascio di pareri e coordinamento delle autorizzazioni di competenza del servizio forestale provinciale;

4) svolgimento del procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative di competenza;

5) coordinamento delle attività di polizia amministrativa, giudiziaria e di pubblica sicurezza del Corpo forestale provinciale;

6) vivai forestali e raccolta semi;

7) coordinamento della gestione delle specie alloctone invasive;

8) contabilità paghe delle operaie e degli operai forestali nel servizio forestale provinciale;

9) assistenza alla rete radio forestale;

b) Ufficio Economia montana, che ha le seguenti competenze:

1) segreteria della commissione tecnica con gestione dei progetti in amministrazione diretta;

2) coordinamento degli interventi UE nel settore forestale;

3) coordinamento dei controlli da parte del Corpo forestale provinciale in merito alle misure della UE nel settore agricolo;

4) gestione degli aiuti per il ripristino dei danni causati da avversità atmosferiche a infrastrutture nelle zone rurali;

5) gestione degli aiuti per la rete viaria rurale;

6) gestione degli aiuti nel settore forestale;

7) gestione degli aiuti e consulenza nel settore apicoltura;

8) consulenza nel settore della protezione di mandrie e greggi;

c) Ufficio Pianificazione forestale, che ha le seguenti competenze:

1) ricerca e studi nel settore forestale;

2) sistema informativo forestale: SIAF bosco, ostacoli al volo, gestione digitale della rete sentieristica e viaria nelle zone rurali, danni boschivi, Carta interventi incendi boschivi;

3) pianificazione aziendale dei beni silvopastorali: schede boschive e piani di gestione forestale;

4) inventari forestali e cartografia forestale;

5) rilievi topografici forestali;

6) tutela boschiva;

7) specie alloctone invasive negli ecosistemi forestali;

8) direttive selvicolturali;

9) gestione degli aiuti per la manutenzione ordinaria dei sentieri escursionistici;

10) gestione degli aiuti per la predisposizione di piani di gestione dei beni silvo-pastorali;

11) coordinamento della lotta antincendio boschivo;

d) Ufficio Gestione fauna selvatica, che ha le seguenti competenze:

1) coordinamento dei posti di custodia della fauna selvatica;

2) rilascio di certificazioni nei settori della caccia e della pesca;

3) esami per cacciatori, agenti venatori e pescatori;

4) concessioni per le riserve di diritto privato; autorizzazioni e sorveglianza di centri di allevamento della fauna selvatica, giardini zoologici, centri di recupero per uccelli e mammiferi autoctoni protetti, dell'attività di imbalsamazione di animali;

5) compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e amministrativa nel settore di competenza;

6) irrogazione di sanzioni amministrative nel settore di competenza;

7) nomina di agenti giurati nei settori della caccia e della pesca;

8) gestione del catasto delle acque da pesca e dei diritti di pesca nonché piani di coltivazione delle acque da pesca;

9) controllo della detenzione di specie animali e vegetali minacciate (CITES) e di mammiferi e rettili pericolosi;

10) coordinamento dell'Osservatorio faunistico provinciale;

11) interventi a tutela del patrimonio faunistico e ittico;

12) monitoraggio delle specie di fauna selvatica e ittica;

13) gestione degli aiuti nei settori della gestione della fauna selvatica, della caccia e della pesca;

e) Ispettorato forestale Bolzano 1, che ha le seguenti competenze nei comuni di Aldino, Anterivo, Ora, Bronzolo, Bolzano, Nova Ponente, Appiano sulla strada del vino, Caldaro sulla strada del vino, Cortaccia sulla strada del vino, Cortina sulla strada del vino, Laives, Magrè sulla strada del vino, Montagna sulla strada del vino, Egna, Vadena, Salorno sulla strada del vino, Terlano, Termeno sulla strada del vino, Trodena nel parco naturale:


1) coordinamento delle stazioni forestali;

2) pareri e autorizzazioni per interventi nel paesaggio;

3) compiti di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia amministrativa nel settore di competenza del Corpo forestale provinciale;

4) tutela boschiva: monitoraggio dello stato di salute del bosco e lotta antincendio boschivo;

5) gestione degli habitat, in particolare di boschi, malghe e acque;



6) attuazione delle direttive emanate dagli uffici centrali forestali, quali censimenti di fauna selvatica, gestione dei grandi carnivori, aiuti forestali ed espletamento di incarichi per il servizio forestale provinciale, quali schede SIAF per aziende foraggiere, controlli UE;

7) progettazione, direzione dei lavori, sicurezza sul lavoro, esecuzione e collaudo dei lavori in amministrazione diretta;

8) consulenza nel settore della selvicoltura;

9) misure di pedagogia forestale;

10) coordinamento dei corsi di tecnica forestale;

11) compiti di protezione civile;

f) Ispettorato forestale Bolzano 2, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di San Genesio Atesino, Cornedo all'Isarco, Meltina, Renon, Sarentino, Tires e Nova Levante;

g) Ispettorato forestale Bressanone, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Barbiano, Bressanone, Velturco, Castelrotto, Chiusa, Laion, Luson, Rio di Pusteria, Naz-Sciaves, Rodengo, Santa Cristina di Val Gardena, Ortisei, Varna, Villandro, Funes, Vandoies, Fiè allo Sciliar, Ponte Gardena e Selva di Val Gardena;

h) Ispettorato forestale Brunico, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Badia, Valle Aurina, Brunico, Marebbe, Gais, Chienes, Corvara in Badia, Selva dei Molini, Perca, Falzes, Predoi, Campo Tures, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Terento e La Valle;

i) Ispettorato forestale Merano, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Lagundo, Avelengo, Caines, Merano, Moso in Passiria, Naturno, Parcines, Plaus, Rifiano, San Leonardo in Passiria, San Martino in Passiria, Scena, Senales, Tirolo, Andriano, Postal, Gargazzone, Lana, Lauregno, Marlengo, Nalles, Proves, San Pancrazio, Tesimo, Cermes, Senale-San Felice, Ultimo e Verano;

j) Ispettorato forestale Silandro, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Glorenza, Curon Venosta, Lasa, Laces, Malles Venosta, Martello, Prato allo Stelvio, Silandro, Sluderno, Stelvio, Tubre e Castelbello-Ciardes;

k) Ispettorato forestale Vipiteno, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di Brennero, For-tezza, Campo di Trens, Val di Vizze, Racines e Vipiteno;

l) Ispettorato forestale Monguelfo, che ha le competenze elencate alla lettera e) nei comuni di San Candido, Villabassa, Valdaora, Braies, Rasun-Anterselva, Sesto, Dobbiaco, Monguelfo-Tesido e Valle di Casies.

Art. 63.

Organismo pagatore provinciale

1. L'Organismo pagatore provinciale ha le seguenti competenze:

a) coordinamento delle funzioni di organismo pagatore provinciale, riconosciuto ai sensi della normativa sui fondi europei FEASR e FEAGA;

b) internal audit;

c) sistemi informatici;

d) collaborazione con le autorità europee e nazionali e con gli altri enti responsabili della gestione dei fondi;

e) autorità di certificazione per i fondi strutturali europei FESR e FSE.

2. L'Organismo pagatore provinciale è articolato nelle seguenti strutture organizzative:

a) Ufficio Autorizzazioni e servizio tecnico, che ha le seguenti competenze:

1) controllo e autorizzazione dei pagamenti finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

2) gestione diretta o tramite delega dei procedimenti tecnico-amministrativi per l'erogazione degli aiuti in conformità alla normativa provinciale, nazionale e dell'Unione europea (domande, istruttoria, controlli, liquidazione);

3) gestione delle segnalazioni di irregolarità e dei recuperi;

4) gestione dei rapporti con gli organismi delegati;

5) produzione di rendiconti, report e statistiche per la Commissione europea.

Capo XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64.

Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Provincia 30 gennaio 2023, n. 5, e successive modifiche, è abrogato.

2. La lettera g) del comma 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2019, n. 3, è abrogata.

3. I commi da 2 a 12 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2017, n. 45, sono abrogati.

Art. 65.

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

2. Salvo diversa previsione, tutti i rinvii a disposizioni normative operati dal presente regolamento hanno carattere dinamico e si intendono riferiti alle disposizioni normative nella loro versione vigente.

Art. 66.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 26 marzo 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 marzo 2024, n. 4.

Regolamento di esecuzione in materia di coltivazione di sostanze minerali.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 4 aprile 2024, n. 14 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale del 26 marzo 2024, n. 179;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione degli articoli 4, 5, 8, 10, 12 e 14 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 19, sulla coltivazione di sostanze minerali, di seguito denominata legge, i requisiti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, la tipologia, la quantità e la qualità del materiale di coltivazione e di riempimento, le modalità per il deposito e la liberazione della cauzione o della fideiussione bancaria, le misure di compensazione ambientale nonché le modalità di raccolta dei dati ai fini del monitoraggio dell'attività estrattiva.

Art. 2.

Requisiti e modalità di presentazione della domanda

1. Alla domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava devono essere allegati i documenti specificati nell'allegato A.

2. Chi presenta una domanda di autorizzazione che prevede la riduzione della distanza di sicurezza dal limite esterno dello scavo rispetto a eventuali infrastrutture presenti, deve allegare una dichiarazione con il consenso del soggetto che gestisce l'infrastruttura.

Art. 3.

Misure di compensazione ambientale

1. Le misure di compensazione ambientale devono avere come oggetto la valorizzazione del paesaggio dal punto di vista ecologico o storico-culturale.

2. Per determinare le misure di compensazione ambientale si fa di norma riferimento ai settori di intervento individuati per le compensazioni derivanti dall'esercizio di impianti idroelettrici di medie e grandi dimensioni. Qualora nessuna delle tipologie di intervento ivi contemplata risulti realizzabile, potranno essere previsti interventi diversi, che siano idonei a rispondere alle finalità di cui al comma 1.

3. Le misure di compensazione ambientale vengono stabilite dai comuni nel cui territorio ha luogo la coltivazione e devono essere comunicate all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere entro il termine previsto dall'art. 4 della legge, insieme al parere della commissione comunale per il territorio ed il paesaggio.

4. I comuni utilizzano almeno il 51 per cento degli oneri di coltivazione di cui all'art. 4 per le misure di compensazione ambientale e le realizzano prima della scadenza dell'autorizzazione.

Art. 4.

Onere di coltivazione

1. L'onere di coltivazione, stabilito di intesa con il consiglio dei comuni, è unico per qualsiasi tipo e qualità di materiale e ammonta a 0,50 euro per metro cubo fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 l'onere di coltivazione sale a 0,65 euro per metro cubo e viene aggiornato ogni due anni in base all'indice Istat.

2. I titolari di autorizzazioni alla coltivazione concesse prima dell'entrata in vigore della legge versano, entro il mese di febbraio, ai comuni nel cui territorio ha luogo la coltivazione l'onere annuale di coltivazione in base al volume di materiale effettivamente estratto e asportato dall'area di cava nell'anno precedente.

3. I titolari di autorizzazioni alla coltivazione concesse dopo l'entrata in vigore della legge versano ai comuni nel cui territorio ha luogo la coltivazione l'onere di coltivazione con le seguenti modalità:

a) per le autorizzazioni alla coltivazione di volumi fino a un massimo di 150.000 mc:

1) prima dell'inizio dell'attività deve essere versato il 51 per cento dell'importo;

2) al termine dei lavori e in ogni caso prima di richiedere lo svincolo della cauzione o della fideiussione bancaria, deve essere versato l'importo restante, calcolato sulla quantità effettivamente estratta e asportata dall'area di cava;

b) per le autorizzazioni alla coltivazione di volumi superiori a 150.000 mc:

1) prima dell'inizio dell'attività deve essere versato l'importo riferito a un volume di 76.500 mc;

2) oltre il volume di 76.500 mc di materiale coltivato deve essere versato, entro marzo di ogni anno, l'importo calcolato sul materiale effettivamente estratto e asportato dall'area di cava nell'anno precedente.

4. I titolari di autorizzazioni alla coltivazione collegate a opere di interesse pubblico e vincolate ai termini per esse stabiliti possono, in caso di ritardi nell'inizio di lavori, richiedere all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere un rinvio del primo o unico pagamento dell'onere di coltivazione.



5. Entro il mese di marzo di ogni anno i titolari dell'autorizzazione alla coltivazione presentano al comune nel cui territorio ha luogo la coltivazione una dichiarazione nella quale sono riportati i dati relativi ai quantitativi di materiale effettivamente estratto e asportato dall'area di cava nell'anno precedente.

Art. 5.

Deposito e liberazione della cauzione o fideiussione bancaria

1. Il deposito della cauzione avviene versando l'importo cauzionale tramite la piattaforma digitale pagoPA della Provincia autonoma di Bolzano, oppure depositando una fideiussione bancaria per l'ammontare dell'importo della cauzione presso l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere.

2. In caso di trasferimento di un'autorizzazione alla coltivazione, il titolare subentrato deve depositare una nuova cauzione o fideiussione bancaria presso l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere. Dopo il deposito della nuova cauzione o fideiussione bancaria avviene la liberazione d'ufficio della cauzione o della fideiussione bancaria sostituita.

3. A fine lavori di coltivazione oppure alla scadenza dell'autorizzazione alla coltivazione l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere accerta la corretta attuazione delle misure di compensazione ambientale previste e, sentita la Conferenza di servizi in materia ambientale, la conformità dei lavori di ripristino realizzati rispetto al progetto autorizzato e alle disposizioni contenute nel disciplinare.

4. Se il titolare dell'autorizzazione alla coltivazione non provvede a realizzare i lavori di ripristino entro i termini prescritti, il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere può disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori e che per l'importo necessario a tal fine venga escussa la cauzione o fideiussione bancaria.

Art. 6.

Statistica annuale e monitoraggio

1. Ogni anno, entro il mese di marzo, i titolari di un'autorizzazione alla coltivazione comunicano all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere i seguenti dati e rilevamenti riferiti all'anno precedente:

- a) l'intero volume coltivato;
- b) la quantità di materiale asportata dall'area di cava;
- c) il volume degli eventuali riempimenti con materiale proprio o estraneo, specificando il tipo e la quantità di materiale di riempimento;
- d) una presentazione schematica dell'area già ripristinata, in caso di ripristino graduale;
- e) il numero dei dipendenti che lavorano in cava;
- f) per volumi coltivabili autorizzati superiori a 30.000 mc e sempre in caso di coltivazione in sotterraneo: un modello digitale ad alta densità di punti e con relativo modello 3D in un formato compatibile con il

software informativo geografico in uso nell'amministrazione provinciale. Il modello deve riportare l'area di coltivazione, il volume di scavo dell'ultimo anno, il volume totale scavato, nonché il volume dei riempimenti effettuati con materiale proprio o estraneo e l'eventuale ripristino delle aree di scavo già avvenuto. Il rilevamento deve essere integrato da una relazione esplicativa.

2. I titolari dell'autorizzazione alla coltivazione comunicano all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere le tempistiche per il riempimento e il ripristino dell'area di cava in conformità al progetto autorizzato e secondo le indicazioni contenute nel disciplinare.

3. I titolari dell'autorizzazione alla coltivazione che non gestiscono direttamente la cava comunicano all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, prima dell'inizio dei lavori, i dati del gestore.

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. È abrogato il decreto del presidente della provincia 6 giugno 2005, n. 24 e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 marzo 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

24R00208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
17 dicembre 2024, n. 22944/2024.

Consistenza proporzionale dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino nella provincia di Bolzano.


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 30 dicembre 2024, n. 52 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche recante «norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

- visto la delibera della Giunta provinciale 25 luglio 2023, n. 619, riguardo il Censimento linguistico in Alto Adige;



- visto che per la prima volta, la rilevazione sull'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico della popolazione residente in Provincia di Bolzano è stata effettuata in modo autonomo e separato dal Censimento della popolazione e delle abitazioni. Dal 2018, infatti, quest'ultimo si svolge in forma continua come «Censimento permanente della popolazione», non più ogni dieci anni, e riguarda un campione di persone, anziché l'intera popolazione. Il Censimento linguistico, invece, continua ad essere una rilevazione complessiva, che coinvolge quindi tutta la popolazione e non solo un campione;

- visto il decreto legislativo 4 ottobre 2021, n. 150, che ha apportato una modifica all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego». Tale modifica prevede l'eventualità di rendere la dichiarazione anche in via telematica (decreto del Presidente della Provincia 6 dicembre 2022, n. 28, che contiene il «Regolamento di esecuzione relativo alle modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e alle misure idonee ad assicurare modalità anonime nella rilevazione dei dati in via telematica»);

- visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche, recante «norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», che all'art. 9, comma 1, dispone che «i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possano essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, e possano essere utilizzati solo per scopi statistici»;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e successive modifiche, concernente le competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e Bolzano;

- visto il regolamento generale sulla protezione dei dati - regolamento (UE) n. 2016/679 - e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;

- visto il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, e il regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009;

- visto la delibera della Giunta provinciale 28 dicembre 2021, n. 1128 per l'approvazione del «Programma statistico provinciale 2022-2024», pubblicato nel bollettino della Regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 13 gennaio 2022;

- visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2022 «Approvazione del Programma statistico nazionale per il triennio 2020-2022» (Supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* 26 maggio 2022 - Serie generale - n. 122);

- visto l'intesa tra ISTAT e ASTAT per l'effettuazione delle operazioni relative alla rilevazione di appartenenza linguistica o aggregazione ad un gruppo linguistico - ISTAT registri ACP/48/2022 del 16 dicembre 2022;

- viste le risultanze delle operazioni di spoglio compiute dall'Istituto provinciale di statistica ASTAT sui modelli mediante i quali sono state rese, nel censimento linguistico 2024, le dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino nella Provincia di Bolzano;

- considerato che occorre provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei dati relativi alla consistenza proporzionale nella Provincia di Bolzano dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione rese nel censimento linguistico 2024;

- considerato che i modelli A/2 e B, di cui all'art. 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, mediante i quali sono rese le dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione ai gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nonché le buste relative ai modelli A/2 e B, non devono recare, a pena di nullità, sottoscrizione o segno, ancorché apposto dal cittadino, idoneo a consentirne l'identificazione;

- visto il protocollo della Commissione tecnica provinciale del 29 novembre 2024, con il quale sono stati approvati i dati validati dall'Istituto provinciale di statistica,

Decreta:


1. La consistenza proporzionale dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, nella provincia di Bolzano, risultante dalle dichiarazioni di appartenenza e aggregazione rese in occasione del censimento linguistico 2024, è indicata nell'allegata tabella;

2. Per i dati che non vengono diffusi con il presente decreto restano ferme le disposizioni vigenti in materia di segreto d'ufficio e segreto statistico, ed in particolare quelle previste dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche;

3. La pubblicazione dei dati relativi alla consistenza proporzionale nella Provincia di Bolzano dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione rese nel censimento linguistico 2024, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976;

4. di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER




Tabelle/Tabella A: Zusammensetzung der drei Sprachgruppen in Prozenten (bezogen auf die gültigen Erklärungen) nach Gemeinde - Sprachgruppenzählung 2024 / Consistenza percentuale dei tre gruppi linguistici sul totale delle dichiarazioni valide per comune - Censimento linguistico 2024

GEMEINDE		Prozentuelle Verteilung 2024 Composizione percentuale 2024			COMUNE
		Italienisch Italiano	Deutsch Tedesco	Ladinisch Ladino	
001	Aldein	1,85	97,89	0,26	Aldino
002	Andrian	8,58	90,54	0,88	Andriano
003	Altrei	12,02	87,98	0,00	Anterivo
004	Eppan a. d. Weinstr.	15,36	84,17	0,47	Appiano s. s. d. v.
005	Hafling	3,13	96,87	0,00	Avelengo
006	Abtei	6,05	2,28	91,67	Badia
007	Barbian	1,88	96,74	1,38	Barbiano
008	Bozen	74,71	24,74	0,55	Bolzano
009	Prags	3,10	96,75	0,15	Braies
010	Brenner	22,07	77,77	0,16	Brennero
011	Brixen	26,03	72,61	1,36	Bressanone
012	Branzoll	63,46	35,88	0,66	Bronzolo
013	Brunneck	19,31	78,71	1,98	Brunico
014	Kuens	2,43	97,04	0,54	Caines
015	Kaltern a. d. Weinstr.	7,93	91,55	0,51	Caldaro s. s. d. v.
016	Freienfeld	4,12	95,56	0,32	Campo di Trens
017	Sand in Taufers	3,63	96,02	0,35	Campo Tures
018	Kastelbell-Tschars	1,77	98,18	0,05	Castelbello-Ciardes
019	Kastelruth	5,72	78,47	15,81	Castelrotto
020	Tscherms	5,97	93,88	0,15	Cermes
021	Kiens	6,11	92,61	1,28	Chienes
022	Klausen	8,46	90,66	0,87	Chiusa
023	Karneid	11,72	87,98	0,30	Comedo all'Isarco
024	Kurtatsch a. d. Weinstr.	3,96	95,79	0,25	Cortaccia s. s. d. v.
025	Kurtinig a. d. Weinstr.	27,67	72,00	0,33	Cortina s. s. d. v.
026	Corvara	10,23	2,65	87,12	Corvara in Badia
027	Graun im Vinschgau	2,60	97,35	0,04	Curon Venosta
028	Toblach	18,15	81,59	0,26	Dobbiaco
029	Neumarkt	38,84	60,78	0,38	Egna
030	Pfalzen	4,58	94,15	1,26	Falzes
031	Völs am Schlern	6,45	92,75	0,80	Fiè allo Sciliar
032	Franzensfeste	41,09	57,34	1,56	Fortezza
033	Villnöß	2,49	96,97	0,54	Funes
034	Gais	3,60	96,07	0,33	Gais
035	Gargazon	18,41	80,51	1,08	Gargazzone
036	Glurns	3,51	96,49	0,00	Glorenza
037	Latsch	3,38	96,55	0,06	Laces
038	Algund	16,90	82,75	0,35	Lagundo
039	Lajen	7,14	86,26	6,59	Laion
040	Leifers	74,47	25,16	0,36	Laives
041	Lana	9,53	90,14	0,32	Lana
042	Laas	2,41	97,45	0,13	Lasa
043	Laurein	2,23	97,77	0,00	Lauregno
044	Lüsen	1,97	97,61	0,42	Luson
045	Margreid a. d. Weinstr.	16,35	83,38	0,27	Magrè s. s. d. v.
046	Mals	2,70	97,23	0,06	Malles Venosta
047	Enneberg	4,32	3,45	92,23	Marebbe
048	Marling	12,00	87,80	0,20	Marlengo
049	Martell	0,88	99,12	0,00	Martello
050	Mölten	3,34	96,60	0,06	Meltina
051	Meran	51,37	48,26	0,37	Merano
052	Welsberg-Taisten	8,41	91,33	0,27	Mongueffo-Tesido
053	Montan a. d. Weinstr.	7,71	91,92	0,37	Montagna s. s. d. v.
054	Moos in Passeier	0,42	99,52	0,05	Moso in Passiria
055	Nals	10,31	88,96	0,73	Nalles
056	Naturns	4,06	95,78	0,17	Naturno
057	Natz-Schabs	4,42	94,61	0,96	Naz-Sciaves
058	Welschnofen	8,33	91,03	0,63	Nova Levante
059	Deutschnofen	4,33	95,42	0,25	Nova Ponente
060	Auer	31,28	68,45	0,27	Ora



GEMEINDE		Prozentuelle Verteilung 2024 Composizione percentuale 2024			COMUNE
		Italienisch Italiano	Deutsch Tedesco	Ladinisch Ladino	
061	St. Ulrich	9,90	10,35	79,75	Ortisei
062	Partschins	4,84	94,89	0,27	Parcines
063	Percha	5,98	92,97	1,05	Perca
064	Plaus	4,57	95,27	0,15	Plaus
065	Waidbruck	17,31	78,21	4,49	Ponte Gardena
066	Burgstall	22,71	76,84	0,45	Postal
067	Prad am Stilfser Joch	4,28	95,60	0,12	Prato allo Stelvio
068	Prettau	1,41	98,59	0,00	Predoi
069	Proveis	2,55	97,45	0,00	Proves
070	Ratschings	3,21	96,65	0,14	Racines
071	Rasen-Antholz	1,36	98,05	0,59	Rasun Anterselva
072	Ritten	5,35	94,35	0,30	Renon
073	Riffian	3,03	96,28	0,70	Riffiano
074	Mühlbach	5,81	93,54	0,66	Rio di Pusteria
075	Rodeneck	0,98	98,86	0,16	Rodengo
076	Salurn a. d. Weinstr.	62,49	37,33	0,17	Salorno s. s. d. v.
077	Innichen	17,21	82,39	0,40	S. Candido
079	Jenesien	4,83	95,03	0,14	S. Genesio Atesino
080	St. Leonhard in Passeier	0,69	98,99	0,33	S. Leonardo in Passiria
081	St. Lorenzen	3,95	93,84	2,22	S. Lorenzo di Sebato
082	St. Martin in Thurn	4,87	2,35	92,78	S. Martino in Badia
083	St. Martin in Passeier	1,16	98,77	0,06	S. Martino in Passiria
084	St. Pankraz	0,95	98,99	0,07	S. Pancrazio
085	St. Christina in Gröden	6,85	5,36	87,79	S. Cristina Val Gardena
086	Sarnatal	2,69	97,19	0,12	Sarentino
087	Schenna	2,94	96,99	0,07	Scena
088	Mühlwald	0,75	99,10	0,15	Selva dei Molini
089	Wolkenstein in Gröden	8,20	4,63	87,18	Selva di Val Gardena
091	Schnals	2,11	97,89	0,00	Senales
092	Sexten	7,38	92,37	0,25	Sesto
093	Schlanders	6,42	93,54	0,04	Silandro
094	Schluderns	3,22	96,66	0,12	Sluderno
095	Stilfs	2,44	97,45	0,10	Stelvio
096	Terenten	0,71	99,05	0,24	Terento
097	Terlan	20,47	79,20	0,33	Terlano
098	Tramin a. d. Weinstr.	4,69	94,99	0,32	Termeno s. s. d. v.
099	Tisens	3,10	96,62	0,28	Tesimo
100	Tiers	2,54	97,14	0,32	Tires
101	Tirol	3,78	96,13	0,09	Tirol
102	Truden im Naturpark	23,33	76,05	0,63	Trodina nel parco naturale
103	Taufers im Münstertal	2,32	97,68	0,00	Tubre
104	Ulten	0,84	99,09	0,07	Ultimo
105	Pfatten	61,52	38,14	0,34	Vadena
106	Olang	3,89	95,64	0,47	Valdaora
107	Pfitsch	12,60	87,22	0,18	Val di Vizze
108	Ahrntal	1,57	98,14	0,29	Valle Aurina
109	Gsies	1,80	98,11	0,09	Valle di Casies
110	Vintl	2,29	97,09	0,62	Vandoies
111	Vahrn	15,45	83,39	1,16	Varna
112	Vöran	1,47	98,53	0,00	Verano
113	Niederdorf	11,00	88,93	0,07	Villabassa
114	Villanders	1,12	98,71	0,17	Villandro
115	Sterzing	32,08	67,66	0,27	Vipiteno
116	Feldthurns	1,60	98,02	0,38	Velturno
117	Wengen	1,70	1,85	96,45	La Valle
118	U. L. Frau i. W.-St. Felix	2,44	97,42	0,14	Senale-S. Felice
Insgesamt		26,98	68,61	4,41	Totale



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2024, n. 2.

Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia dell'8 aprile 2024 n. S07)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge opera una revisione sistematica di leggi regionali di settore in materia di infrastrutture e territorio al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano Strategico in attuazione degli indirizzi del programma di Governo e in coerenza con le azioni di semplificazione, reingegnerizzazione e digitalizzazione delle procedure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Art. 2.

Obiettivi

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la presente legge persegue la tempestiva realizzazione dei programmi e degli interventi strategici di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio mediante la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 14/2002

1. L'art. 1 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità e principi*). — 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione dell'art. 4, primo comma, n. 1), n. 1-*bis*) e n. 9), dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e delle disposizioni di attuazione statutaria, disciplina con la presente legge organica la materia dei lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici applicano e interpretano l'ordinamento regionale in materia di lavori pubblici secondo i principi previsti dagli articoli da 1 a 11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 76, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale n. 14/2002*

1. All'art. 3 della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «di cui all'art. 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.» sono sostituite dalle seguenti:

«di cui all'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.»;

b) al comma 4 le parole «di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti:

«di cui alla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 7
della legge regionale n. 14/2002*

1. All'art. 7 della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:


«6. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, approvano il programma triennale dei lavori pubblici e il relativo elenco annuale entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alla Regione. L'elenco annuale deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili.»;

b) al comma 7 le parole «progettazione definitiva» sono sostituite dalle seguenti:

«progettazione di fattibilità tecnico-economica»;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, adottano il programma e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi-tipo definiti ai sensi dell'art. 37, commi 6 e 7, del decreto



legislativo 36/2023. I programmi e gli elenchi approvati sono pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi tempestivamente alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), per il tramite della rete informatica regionale.»;

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. La programmazione dei lavori pubblici degli organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 2, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/24/UE, è adottata in coerenza con le disposizioni che disciplinano l'attività programmatica e previsionale della spesa. Per la programmazione dei lavori pubblici degli Enti del Servizio sanitario regionale trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 14/2002

1. L'art. 8 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Livelli e contenuti della progettazione*). — 1. Per la disciplina relativa ai livelli e ai contenuti della progettazione si applica l'art. 41 del decreto legislativo n. 36/2023.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 14/2002

1. All'art. 9 della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «progettazione preliminare, definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «progettazione di fattibilità tecnico-economica»;

b) al comma 5 le parole «progetto preliminare, definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnico-economica»;

c) al comma 6 le parole «con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali» sono sostituite dalle seguenti: «con l'esclusione della sola redazione grafica degli elaborati progettuali»;

d) i commi da 8 a 11 sono abrogati;

e) al comma 12 le parole «Nella convenzione stipulata» sono sostituite dalle seguenti:

«Nel contratto stipulato».

Art. 8.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 14/2002

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), è sviluppato per successivi approfondimenti secondo le fasi della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva delle opere, conformemente a quanto previsto dagli articoli 15 e 28 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 14/2002

1. L'art. 11 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Incentivi alle funzioni tecniche*). — 1. Per la disciplina relativa agli incentivi alle funzioni tecniche, in materia di lavori pubblici, si applica l'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023.».

Art. 10.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 14/2002

1. All'art. 16 della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «in economia» sono sostituite dalle seguenti: «in amministrazione diretta»;

b) al comma 4 le parole «progettazione definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «progettazione di fattibilità tecnico-economica».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 14/2002

1. L'art. 23 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Lavori in amministrazione diretta*). — 1. La realizzazione di lavori in amministrazione diretta può essere disposta compatibilmente con i requisiti di idoneità organizzativa e di organico posseduti dall'amministrazione competente.

2. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri dell'amministrazione; il responsabile unico del progetto acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi e quanto necessario per la realizzazione dell'opera.

3. Ai fini del calcolo dell'importo di progetto dei lavori eseguiti in amministrazione diretta di competenza della Regione, nel quadro economico non si tiene conto degli oneri del personale di cui al comma 2.

4. Il responsabile unico del progetto può procedere ad affidamento a terzi di particolari tipologie di lavorazioni che concorrono alla realizzazione dell'opera.

5. Con regolamento sono definite le tipologie dei lavori che si possono eseguire in amministrazione diretta e le relative modalità di esecuzione.

6. I lavori da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione triennale dei lavori pubblici.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 39 della legge regionale n. 14/2002

1. L'art. 39 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Controlli e vigilanza*). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata, in sinergia con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e ogni altro organo nazionale e regionale, a intraprendere azioni mirate all'ado-



zione di convenzioni o altro strumento idoneo, per disciplinare e rendere interoperabili le banche dati detenute da enti a livello nazionale e regionale. Tale disciplina è finalizzata ad accelerare le tempistiche di controllo degli operatori economici per l'effettuazione delle verifiche previste dal decreto legislativo n. 36/2023 relative agli appalti di lavori pubblici, servizi e forniture svolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti nel territorio regionale attraverso la rete di stazioni appaltanti.

2. Per le finalità indicate nel comma 1 l'amministrazione regionale è autorizzata ad apportare miglioramenti e aggiornamenti tecnici agli applicativi informatici già detenuti o di futura attivazione per renderli adeguati, accessibili e interoperabili con le banche dati utilizzate da ANAC o da altri enti a livello nazionale e regionale e rendere fruibili le informazioni da questi detenute.»

2. Per le finalità di cui all'art. 39 della legge regionale n. 14/2002, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 13.

Modifica all'art. 40 della legge regionale n. 14/2002

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 14/2002 è abrogata.

Art. 14.

Modifiche all'art. 44-bis della legge n. 14/2002

1. Dopo il comma 4-ter dell'art. 44-bis della legge regionale n. 14/2002 sono aggiunti i seguenti:

«4-*quater*. Nell'ambito della rete delle stazioni appaltanti la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione sviluppa il processo di introduzione del modello *Building Information Modeling* (BIM), inteso come sistema informativo digitale per la gestione delle informazioni lungo l'intero ciclo di vita di una struttura edilizia, dalla fase di progettazione iniziale attraverso la costruzione, la manutenzione, fino allo smaltimento finale.

4-*quinqües*. L'amministrazione regionale, di concerto con le forme associative degli Enti locali e dei costruttori, con il coinvolgimento degli ordini professionali, supporta il necessario percorso di acquisizione della piattaforma, della messa a disposizione alla rete delle stazioni appaltanti, della sua integrazione nei sistemi informativi regionali, nonché della formazione, anche per il tramite delle fondazioni di ANCI FVG.»

2. Per le finalità di cui all'art. 44-*bis*, commi 4-*quater* e 4-*quinqües*, della legge regionale n. 14/2002, come aggiunti dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 15.

Modifiche all'art. 50 della legge regionale n. 14/2002

1. All'art. 50 della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale approva il progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici; il Direttore del servizio competente approva il progetto esecutivo. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al Direttore regionale competente e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.»

b) al comma 5 le parole «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnico-economica»;

c) il comma 6 è abrogato.

Art. 16.

Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 14/2002

1. All'art. 51 della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «L'amministrazione regionale è autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «L'amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati»;

b) i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono abrogati;

c) al comma 1 *quater* dopo le parole «oggetto della delegazione.» sono inserite le seguenti: «in applicazione dell'art. 56, comma 4,»;

d) alla lettera *a)* del comma 2 dopo le parole «e loro consorzi» sono inserite le seguenti: «ed eventuali loro società *in-house*»;

e) la lettera *c)* del comma 2 è abrogata;

f) alla lettera *a)* del comma 7 dopo le parole «dei progetti» sono inserite le seguenti:

«e la loro approvazione»;


g) la lettera *a-bis)* del comma 7 è abrogata;

h) la lettera *b)* del comma 7 è sostituita dalla seguente:

«*b)* il soggetto a cui spetta l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili, fatto salvo il caso in cui l'ente delegante provveda direttamente;»;

i) le lettere *c)* ed *e)* del comma 7 sono abrogate;

j) alla lettera *f)* del comma 7 le parole «all'amministrazione regionale delegante» sono sostituite dalle seguenti: «all'ente delegante»;



k) la lettera g) del comma 7 è sostituita dalla seguente:

«g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario;»;

l) la lettera h) del comma 7 è abrogata;

m) il comma 9 è abrogato;

n) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il soggetto delegatario relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite il soggetto delegante, sullo stato di attuazione delle deleghe.»;

o) il comma 10-bis è abrogato.

Art. 17.

*Modifica all'art. 51-bis
della legge regionale n. 14/2002*

1. Al comma 3 dell'art. 51-bis della legge regionale n. 14/2002 le parole «solamente il progetto preliminare» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto di fattibilità tecnico-economica, ovvero il documento di indirizzo alla progettazione nel caso di omissione del primo livello di progettazione.».

Art. 18.

*Modifiche all'art. 51-ter
della legge regionale n. 14/2002*

1. Al comma 10 dell'art. 51-ter della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è abrogata;

b) alla lettera d) le parole «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti:

«progetto di fattibilità tecnico-economica».

Art. 19.

*Modifica all'art. 56
della legge regionale n. 14/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 14/2002 le parole «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnico-economica».

Art. 20.

*Modifica all'art. 59
della legge regionale n. 14/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 59 della legge regionale n. 14/2002 il periodo «Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 42.» è soppresso.

Art. 21.

*Modifica all'art. 63
della legge regionale n. 14/2002*

1. Al comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 14/2002 il periodo «Si fa salvo quanto previsto dall'art. 39, comma 4.» è soppresso.

Art. 22.

*Modifiche all'art. 65-bis
della legge regionale n. 14/2002*

1. All'art. 65-bis della legge regionale n. 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le Commissioni sono costituite con decreto del Presidente della Regione e restano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data del decreto di costituzione.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per la partecipazione a ciascuna seduta delle Commissioni ai componenti aventi diritto è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo pari a 100 euro.».

Art. 23.

*Modifica all'art. 67
della legge regionale n. 14/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 67 della legge regionale n. 14/2002 le parole «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto di fattibilità tecnico - economica».

Art. 24.

*Sostituzione dell'art. 74
della legge regionale n. 14/2002*

1. L'art. 74 della legge regionale n. 14/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 74 (Norma di rinvio). — 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.».

Art. 25.

*Modifica della denominazione
responsabile unico del procedimento*

1. Ovunque ricorrano nella legge regionale n. 14/2002 le parole «responsabile unico del procedimento» oppure «responsabile del procedimento» le stesse sono sostituite dalle seguenti: «responsabile unico del progetto».

Art. 26.

Delegazione amministrativa intersoggettiva degli enti locali per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale

1. Gli enti locali beneficiari dei contributi per i progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale di cui all'art. 7-ter della legge regionale n. 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo «Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita» 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), possono provvedere per la realizzazione dei medesimi progetti, per qualunque tipologia dagli stessi prevista, tramite l'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva agli enti locali individuati come capofila o agli altri enti locali facenti parte del medesimo



progetto. Con l'atto di delegazione sono definiti le modalità, le condizioni e i termini regolanti il rapporto tra il soggetto delegante e il soggetto delegatario.

Art. 27.

Disposizione transitoria

1. Fino all'adozione della disciplina stabilita ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 11 della legge regionale n. 14/2002 nel testo previgente e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2019, n. 59 (Regolamento contenente criteri e modalità per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)).

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 23 della legge regionale n. 14/2002, come sostituito dall'art. 11, continua ad applicarsi la normativa previgente.

3. Alle delegazioni amministrative di cui all'art. 51 della legge regionale n. 14/2002 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E PAESAGGIO

Art. 28.

Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 5/2007

1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 34 della legge regionale n. 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), è aggiunto il seguente:

«3-ter. Nelle more del provvedimento di cui al comma 3-bis è comunque dovuto dal Comune l'invio all'amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al Piano paesaggistico regionale, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azonamento di PRGC derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.»

Art. 29.

Modifiche all'art. 57-quater della legge regionale n. 5/2007

1. Dopo il comma 2 dell'art. 57-quater della legge regionale n. 5/2007 è inserito il seguente:

«2-bis. Sono oggetto di conformazione secondo le disposizioni di cui all'art. 63-septies:

a) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al PPR;

b) le varianti allo strumento urbanistico comunale vigente di conformazione al PPR, come

modificato da nuove previsioni urbanistiche di cui all'art. 63-sexies.»

Art. 30.

Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 5/2007

1. All'art. 60 della legge regionale n. 5/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 3 dopo le parole «per interventi di nuova edificazione o di demolizione» è inserita la seguente: «totale»;

b) alla lettera g) del comma 3 le parole «ai sensi della disciplina regionale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)».

Art. 31.

Modifica all'art. 63-bis della legge regionale n. 5/2007

1. Alla lettera i bis) del comma 3 dell'art. 63-bis della legge regionale 5/2007 dopo le parole «lettere a) e b)» sono inserite le seguenti: «, e comma 2-bis».

Art. 32.

Modifica all'art. 63-ter della legge regionale n. 5/2007

1. Dopo il comma 2 dell'art. 63-ter della legge regionale n. 5/2007 è inserito il seguente:

«2-bis. La sospensione di cui al comma 2 per le direttive adottate ai sensi dell'art. 63-bis, comma 8, può essere prorogata di un anno.»

Art. 33.

Modifica all'art. 63-sexies della legge regionale n. 5/2007

1. Alla fine del comma 1-ter dell'art. 63-sexies della legge regionale n. 5/2007 è aggiunto il seguente periodo: «L'esclusione dal procedimento di adeguamento paesaggistico opera anche in riferimento alla fattispecie di approvazione di progetti di opere pubbliche conformi allo strumento urbanistico comunale vigente, unicamente qualora si renda necessaria la reiterazione del vincolo espropriativo esistente oppure l'apposizione di un nuovo vincolo.»

Art. 34.

Inserimento dell'art. 63-septies nella legge regionale n. 5/2007

1. Dopo l'art. 63-sexies della legge regionale n. 5/2007 è inserito il seguente:

«Art. 63-septies (Variante di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR). — 1. Le varianti di conformazione dello strumento urbanistico comunale al PPR di cui all'art. 57-quater, comma 2-bis, sono soggette al procedimento speciale di cui al presente articolo.

2. Le varianti di cui al presente articolo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal decreto del Presidente della Re-



pubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore.

3. Alle varianti di conformazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 63-*sexies*, commi 9 e 9-*bis*; la variante può comportare anche le necessarie e connesse modifiche di obiettivi e strategie.

4. Le varianti di cui al presente articolo contengono la documentazione per la conformazione al PPR recante i contenuti previsti dall'art. 57-*quater*, comma 1, e necessitano della preventiva formulazione delle direttive di cui all'art. 63-*bis*, comma 8.

5. Il Comune prima dell'adozione della variante:

a) attiva tavoli tecnici e convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 14, commi da 1 a 7, delle norme tecniche di attuazione del PPR, per l'acquisizione del relativo parere; in sede di conferenza di servizi paesaggistica il competente organo del Ministero della cultura esprime il proprio parere sui beni tutelati dal decreto legislativo n. 42/2004;

b) provvede ai sensi dell'art. 63-*sexies*, comma 1-*bis*, lettera c).

6. Il progetto di variante e l'eventuale relazione sottoscritta dal progettista incaricato che assevera il rispetto delle fattispecie di cui all'art. 63-*sexies*, comma 1, sono adottati dal consiglio comunale, previo adeguamento alle prescrizioni di cui al parere conclusivo dei lavori della Conferenza dei servizi paesaggistica e alle eventuali prescrizioni rese nei pareri di cui al comma 5, lettera b), con propria deliberazione, pubblicata alla sezione «amministrazione trasparente» del sito *web* del Comune con i relativi elaborati progettuali e depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni consecutivi affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato avviso dal Comune nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale sul sito *web* del Comune.

7. Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante di conformazione. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente in sede di approvazione.

8. Prima dell'approvazione della variante il Comune raggiunge le intese e acquisisce i pareri di cui all'art. 63-*sexies*, comma 4.

9. Decorsi i termini ed espletate le procedure di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, il consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni e osservazioni presentate al Comune, introduce le eventuali modifiche conseguenti al deposito e approva la variante, ovvero decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione è necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

10. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva è inviata in forma digitale all'amministrazione regionale per il trattamento dei dati a

fini istituzionali. Con provvedimento del Direttore centrale competente in materia di pianificazione territoriale, per finalità di aggiornamento della banca dati regionale, sono definiti i criteri di redazione e di inoltro degli elaborati informatici, nonché di profilazione degli utenti per l'accesso alla piattaforma.

11. Nelle more del provvedimento di cui al comma 10 è comunque dovuto dal Comune l'invio all'amministrazione regionale, in forma digitale, degli strati informativi modificati rispetto al Piano paesaggistico regionale, di eventuali nuovi strati e di quelli relativi all'azzonamento di PRGC derivato dalla conformazione. Tali strati sono parte integrante della documentazione tecnica dello strumento urbanistico conformato.

12. Ai fini della positiva verifica di cui all'art. 146, comma 5, del decreto legislativo n. 42/2004, concernente gli strumenti urbanistici generali comunali di cui all'art. 57-*quater*, comma 2-*bis*, per i quali è stato acquisito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 delle norme tecniche di attuazione del PPR, il Comune provvede, trasmettendo gli strumenti urbanistici generali comunali di cui al presente articolo, conformati e approvati, al competente organo del Ministero della cultura, il quale si esprime nel termine di trenta giorni.

13. La variante entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione a cura del Comune, dell'avviso della deliberazione del consiglio comunale di approvazione della variante stessa.»

Art. 35.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «indicati al comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «a esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), numero 3),»;

b) all'ultimo periodo le parole «gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti anche se riguardano globalmente uno o più edifici e modificano fino al 25 per cento le destinazioni preesistenti» sono sostituite dalle seguenti: «è ammessa l'applicazione delle deroghe di cui all'art. 39-*bis*».

Art. 36.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 19/2009


1. All'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Opere pubbliche statali e regionali)»;

b) alla lettera b) del comma 1 le parole «e delle amministrazioni provinciali» sono soppresse;

c) al comma 2 la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

d) al comma 2 dopo le parole «scaduto tale termine si prescinde da esso.» è aggiunto il seguente periodo: «L'as-



senso al perfezionamento dell'intesa, in ordine alla localizzazione nel territorio regionale delle opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a), è espresso, in via ordinaria con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio, e nell'ambito delle conferenze di servizi dal rappresentante unico regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio.»;

e) al comma 4 dopo le parole «delegazione amministrativa intersoggettiva» sono inserite le seguenti: «e interorganica»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4, le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. Nel caso in cui sia indetta la conferenza di servizi l'accertamento della conformità urbanistica può essere eseguito in tale sede da parte dei soggetti competenti.»;

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I soggetti titolari delle opere di cui al comma 1 possono convocare una conferenza di servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e dell'art. 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), per l'approvazione del progetto ai sensi dei commi 2, 3 e 4. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione con il proprio rappresentante unico e il Comune o i Comuni interessati previa deliberazione degli organi rappresentativi nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli Enti comunque tenuti a adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali. La conferenza di servizi può essere altresì convocata dai soggetti titolari delle opere qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2, 3 e 4, dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito.»;

h) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Qualora le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e vi sia la necessità di variare gli stessi, l'amministrazione procedente provvede alla pubblicazione nel proprio sito istituzionale, nonché in quello delle amministrazioni i cui strumenti urbanistici devono essere variati, di un avviso dell'indizione e convocazione della conferenza di servizi e alla pubblicazione integrale del progetto.

6-ter. Contestualmente alla convocazione della conferenza di servizi i soggetti titolari delle opere provvedono a richiedere la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso dell'avvenuto deposito del progetto. Per le opere di cui al comma 1, lettera b), entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di deposito, chiunque può prendere visione del progetto e formulare osservazioni. Entro il termine per la conclusione della conferenza di servizi i soggetti partecipanti i cui strumenti urbanistici devono essere variati

esprimono la propria posizione tenendo conto delle osservazioni presentate. L'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 8, dando riscontro del prevalente interesse pubblico alla realizzazione delle opere, specifica evidenza dei pareri pervenuti e delle osservazioni presentate, nonché formulando eventuali prescrizioni.

6-quater. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso agli interessati va inviato secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 65-ter della legge regionale n. 14/2002 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001. Qualora a esito della conferenza occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti, l'amministrazione procedente provvede alle ulteriori comunicazioni dell'avviso con le modalità e termini sopra richiamati.»;

i) il comma 7 è sostituito dal seguente:


«7. La conferenza valuta i progetti relativi alle opere da realizzare nel rispetto delle disposizioni normative di settore e si esprime entro sessanta giorni dalla convocazione, proponendo, ove occorra, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto proponente. Tale termine è prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'art. 14 quinquies, comma 1, della legge n. 241/1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Il progetto, nel caso in cui le opere da realizzare non risultino conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, deve essere corredato di un elaborato che individui beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di salvaguardia, nonché l'estratto degli strumenti urbanistici vigenti e del piano modificato in conseguenza della variazione. Sulla documentazione di variante urbanistica in sede di conferenza di servizi sono acquisiti i pareri di cui agli articoli 63-bis e 63-sexies della legge regionale n. 5/2007.»;

j) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e gli altri atti di assenso comune denominati previsti da leggi statali e regionali, perfeziona a ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra lo Stato e la Regione ai fini della localizzazione dell'opera e, ove necessario, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici, nonché costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere previste. In qualsiasi caso di dissenso o non completo assenso espresso dai soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 38, comma 11, del decreto legislativo n. 36/2023.»;

k) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Nel caso in cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi produca effetto di variante agli strumenti urbanistici, un avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza di servizi è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web delle amministrazioni i cui strumenti urbanistici vengono variati. La determinazione motivata di conclusione positiva



della conferenza di servizi per le opere di cui al comma 1, lettera b), produce gli effetti indicati dal comma 8 dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.»;

l) al comma 9 dopo le parole «per quanto di rispettiva competenza» sono inserite le seguenti: «, ai sensi dei commi 2, 3 e 4.».

Art. 37.

Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 19/2009

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (*Opere pubbliche di altre amministrazioni e Enti pubblici*). — 1. È soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere pubbliche, a esclusione di quelle di cui agli articoli 10 e 11, per le quali si applicano le disposizioni normative in materia lavori pubblici.

2. Per tali opere pubbliche la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare. Ai fini dell'accertamento le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati e in sede di accertamento possono essere impartite prescrizioni esecutive. L'istanza deve essere corredata degli elaborati di cui all'art. 10, comma 5 bis.

3. Per l'approvazione dei progetti i soggetti titolari delle opere convocano una conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 36/2023, in conformità alla legge 241/1990, e trova applicazione quanto stabilito dall'art. 10, commi 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 7, 8 e 8-bis. In tali casi la conformità urbanistica di cui al comma 2 è accertata in sede di conferenza di servizi.

4. Per gli interventi individuati nell'art. 10 del regolamento di attuazione di cui all'art. 2, relativi alle opere di cui al presente articolo, l'accertamento di cui al comma 2 è sostituito dalla comunicazione di conformità, disciplinata dall'art. 10, commi 9 e 10, da trasmettere al Comune interessato.

5. Per le opere del presente articolo trova applicazione quanto stabilito dall'art. 10, commi 11, 12, 13, 15 e 16.».

Art. 38.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 11 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola «preliminari» è soppressa;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 l'approvazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza dei Comuni, in forma singola o associata, è effettuata in conformità alla legge n. 241/1990, all'art. 38 del decreto legislativo n. 36/2023, e trova applicazione quanto stabilito dall'art. 10, commi 6, 6-bis, 6-ter, 7, 8 e 8-bis.».

Art. 39.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 16 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g) del comma 1 è inserita la seguente:

«g-bis) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 70 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino;»;

b) dopo la lettera s) del comma 1 è inserita la seguente:

«s-bis) realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW;».

Art. 40.

Modifica all'art. 16-bis della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 8 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «attività edilizia libera.» è inserito il seguente periodo: «In ogni caso, entro il periodo di efficacia, l'interessato può comunicare al Comune la proroga del termine di ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a tre anni.».

Art. 41.

Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 19/2009

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 19/2009 le parole «e di restauro e risanamento conservativo,» sono soppresse.

Art. 42.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 23 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «di ritiro» sono inserite le seguenti: «o di ricezione telematica»;

b) al comma 2 dopo le parole «di ritiro» sono inserite le seguenti: «o di ricezione telematica».

Art. 43.


Modifica all'art. 27 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 19/2009 le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Art. 44.

Modifica all'art. 27-bis della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 27-bis della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «disciplina di cui all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c)» sono aggiunte le seguenti: «,



e il versamento dell'oblazione nella misura di 258 euro. In tale ultima ipotesi, fatta salva l'inapplicabilità dei procedimenti sanzionatori di cui al capo VI, l'interessato provvede al deposito presso il Comune di un elaborato rappresentante lo stato di fatto di quanto realizzato, che costituisce stato legittimo ai sensi dell'art. 40-ter e riconoscimento di conformità dell'opera, equivalendo a variante di mero aggiornamento progettuale depositata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori».

Art. 45.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 35 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «per esigenze di arretramento del profilo di facciata nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale.»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Per gli edifici siti nel Porto Vecchio di Trieste di proprietà dell'amministrazione regionale, ferma restando la possibilità della realizzazione in copertura di vani tecnici di dimensioni strettamente necessari (quali ad esempio vani scale, vani ascensore, vani per unità di trattamento aria) sono ammessi anche in deroga alle distanze, alle altezze, alle superfici e ai volumi già previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, tutti gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia, di valenza strategica ed esclusivamente per interesse pubblico, volumi di raccordo ulteriori per una percentuale di volume utile inferiore al 5 per cento del volume utile complessivo dell'immobile. Il volume così realizzato deve avere l'altezza tecnicamente minima possibile e deve essere arretrato rispetto al filo esterno delle facciate dell'edificio per una profondità almeno pari all'altezza lorda dell'estradosso. Va fatto salvo il rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.

4-ter. Nell'esclusivo interesse pubblico e al fine di favorire l'insediamento anche di attività innovative in un contesto urbano che si vuole rigenerare e riqualificare e in attuazione e per le finalità della progettualità affidata ad Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa ai sensi dell'art. 12, comma 15, della legge regionale n. 22/2022, e nell'ambito delle competenze a essa attribuite volte a favorire l'attrazione di investimenti esteri sul territorio regionale e l'insediamento di imprese internazionali, la destinazione d'uso dell'*Hangar 21*, di proprietà dell'amministrazione regionale, viene estesa anche ad attività innovative, laboratoristico prototipali ovvero sperimentali a elevato livello tecnologico e a basso impatto ambientale. La modifica con l'integrazione della destinazione d'uso

di cui al precedente periodo avviene nel rispetto degli atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e dalle prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.».

Art. 46.

Modifica all'art. 39-bis della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 1 dell'art. 39-bis della legge regionale n. 19/2009 le parole «utile in ampliamento per ogni unità immobiliare oggetto di intervento.» sono sostituite dalle seguenti:

«complessivo in ampliamento per ogni unità immobiliare oggetto di intervento, anche qualora derivante in tutto o in parte dalla realizzazione di superfici accessorie. In tale ultimo caso il volume è da computarsi in misura pari al prodotto tra superfici accessorie e relative altezze, fatta salva l'applicazione del comma 1-bis.».

Art. 47.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 19/2009

1. All'art. 43 della legge regionale n. 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Vigilanza su opere disciplinate dagli articoli 10, 10-bis e 11)»;

b) al comma 3 le parole «dalle amministrazioni provinciali,» sono soppresse;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le opere pubbliche realizzate dai Comuni, in forma singola o associata, nonché dai loro concessionari, le sanzioni sono applicate dal Comune. In tali casi trovano applicazione le sanzioni previste dal presente capo.»;


d) al comma 4 le parole «all'art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 10, 10-bis e 11»;

e) alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «Il rilascio dell'accertamento in sanatoria per le opere di cui agli articoli 10-bis e 11 è subordinato al pagamento al Comune, a titolo di oblazione, di una somma pari a 500 euro in caso di nuove opere principali e 250 euro in caso di opere accessorie e di varianti a progetti già autorizzati.».

Art. 48.

Modifica all'art. 49 della legge regionale n. 19/2009

1. Al comma 2-ter dell'art. 49 della legge regionale n. 19/2009 dopo le parole «le deroghe ivi previste» sono inserite le seguenti: «o, in alternativa, quelle disposte dall'art. 39».



Art. 49.

*Modifica all'art. 50
della legge regionale n. 19/2009*

1. Al comma 8 dell'art. 50 della legge regionale n. 19/2009 la parola «interrompe» è sostituita dalla seguente: «sospende».

Art. 50.

*Modifica all'art. 61
della legge regionale n. 19/2009*

1. Dopo il comma 2-bis dell'art. 61 della legge regionale n. 19/2009 è inserito il seguente:

«2-ter. In deroga all'obbligo previsto dall'art. 29, comma 7, i Comuni hanno la facoltà di disporre la sospensione dell'aggiornamento quinquennale degli oneri per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio).».

Art. 51.

*Modifiche all'art. 1
della legge regionale n. 22/2009*

1. All'art. 1 della legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del Governo del territorio, che si compone del Quadro strutturale e del Documento territoriale strategico regionale.»;

b) al comma 6 le parole «La Carta dei valori» sono sostituite dalle seguenti: «Il Quadro strutturale»;

c) al comma 9 le parole «, le Province» sono soppresse.

Art. 52.

*Modifiche all'art. 1-bis
della legge regionale n. 22/2009*

1. All'art. 1-bis della legge regionale n. 22/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola «adegua» è sostituita dalla seguente: «coordina»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nella fase di elaborazione e di adozione della variante la Regione attiva strumenti di partecipazione, indirizzati ai diversi portatori di interesse, individuati con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 53.

*Variante di adeguamento
al Piano di gestione del rischio di alluvioni*

1. L'adeguamento al Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva

2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), consiste nel recepimento delle perimetrazioni delle aree a pericolosità idraulica, delle zone di attenzione e delle aree fluviali, nella mappatura del rischio sul territorio e nella modifica delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici necessaria per rispettare le limitazioni previste dal PGRA stesso.

2. Al fine di adeguare lo strumento urbanistico comunale vigente, il Comune adotta e approva una variante di livello comunale ai sensi dell'art. 63-sexies, comma 1, lettera h), della legge regionale n. 5/2007. La variante di adeguamento, qualora non comporti modifiche di destinazioni d'uso rispetto alle destinazioni vigenti, può essere resa esecutiva e vigente anche mediante un'unica deliberazione dell'organo competente. La compatibilità geologica è assicurata nelle forme di cui alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio).

Art. 54.

*Interventi in aree dichiarate di pericolosità
e rischio idraulico o idrogeologico*

1. Nelle aree dichiarate di pericolosità e rischio idraulico o idrogeologico molto elevato (P3-R3 o R4), la perdita della capacità edificatoria dello strumento urbanistico vigente può essere compensata da parte del Comune mediante il trasferimento del diritto edificatorio in altra zona omogenea prevista dal PRGC.

2. Le condizioni e le modalità per l'eventuale previsione e attuazione di tale compensazione sono valutate e verificate dal Comune nell'ambito della formazione di un nuovo strumento urbanistico o di una variante generale allo strumento urbanistico vigente, in conformazione al PGRA, ai sensi dell'art. 63-bis della legge regionale n. 5/2007, fatti salvi in ogni caso l'esigenza di risparmio di suolo e la coerenza nei riguardi dei fabbisogni e dei dimensionamenti insediativi.

Art. 55.

Disposizione transitoria

1. Ai procedimenti di conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del Piano paesaggistico regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali è intervenuta la conclusione della Conferenza di servizi paesaggistica di cui all'art. 14 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, si applica la disciplina previgente.


Capo IV

CONTRIBUTI PER OPERE PUBBLICHE
E SERVIZI SOCIALI IN MATERIA DI SERVITÙ MILITARI

Art. 56.

Contributi

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi a valere sulle risorse corrisposte alla Regione dallo Stato ai sensi dell'art. 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), al fine di favorire la realizzazione di opere



pubbliche e servizi sociali nei territori nei quali le esigenze militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale.

Art. 57.

Definizione di opere pubbliche e servizi sociali

1. Per opere pubbliche e servizi sociali si intendono le opere di urbanizzazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 18 (Regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)).

Art. 58.

Individuazione dei Comuni beneficiari

1. La Giunta regionale con propria deliberazione approva e aggiorna l'elenco dei Comuni di cui all'art. 56, predisposto sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze armate operanti sul territorio regionale.

Art. 59.

Modalità di concessione dei contributi

1. I contributi di cui all'art. 56 sono concessi ai Comuni mediante procedura valutativa a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, fino a un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per opere pubbliche o servizi sociali finanziati da altro contributo statale o regionale.

3. Alla determinazione delle modalità e dei criteri di concessione dei contributi si provvede con regolamento.

Art. 60.

Disposizioni transitorie

1. Le domande presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della normativa previgente sono finanziate, previa ripresentazione della domanda, fino all'esaurimento dei fondi disponibili trasferiti dallo Stato alla Regione per le annualità 2023 e precedenti.

2. Le domande sono ripresentate entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono corredate della seguente documentazione:

a) relazione che definisca le opere da realizzarsi ed eventuali elaborati progettuali;

b) previsione di spesa di massima dell'opera.

3. Le domande non ripresentate entro il termine di cui al comma 2 sono archiviate d'ufficio.

4. I criteri per la concessione del contributo sono i seguenti:

a) è finanziata una domanda per Comune;

b) l'oggetto e il progetto dell'intervento della domanda ripresentata e della domanda originaria devono coincidere, anche solo parzialmente;

c) le domande sono finanziate, fino all'esaurimento dei fondi, in ordine cronologico a ritroso partendo dalle più recenti, con riferimento alla data di presentazione della domanda originaria.

5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi una tantum fino a un massimo del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per opere pubbliche o servizi sociali finanziati da altro contributo statale o regionale, mediante riparto pro quota delle risorse disponibili.

6. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 58, comma 1, continuano ad applicarsi gli allegati di cui al decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 43.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PORTUALITÀ

Art. 61.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 12/2012

1. All'art. 6 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e delle sue varianti» sono soppresse;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Piano regolatore portuale è predisposto d'intesa con il Comune nel cui territorio si sviluppa l'ambito portuale, e, per i fini della sicurezza della navigazione e dei servizi tecnico-nautici, con l'Autorità marittima, ed è adottato dalla Giunta regionale. Il Piano adottato è trasmesso per l'acquisizione del parere al Comitato consultivo, integrato ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, che si esprime entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente. Dopo l'adozione copia del Piano è depositata presso gli uffici della Direzione centrale competente e l'avviso di deposito è contestualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e all'albo pretorio del Comune territorialmente competente per consentire a chiunque ne abbia interesse la presentazione di opposizioni e osservazioni entro i venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso.»;


c) al comma 5 le parole «delle opposizioni e delle osservazioni pervenute» sono sostituite dalle seguenti: «delle opposizioni, osservazioni e pareri pervenuti» e le parole «in via definitiva» sono soppresse;

d) al comma 9 dopo le parole «Piano regolatore portuale» sono aggiunte le seguenti:

«, fatta salva la procedura di cui al comma 9-bis»;

e) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Ove le modifiche proposte non alterino in modo sostanziale la struttura del Piano regolatore portuale, in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, queste costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico funzionali sono adottati dalla Giunta regionale e trasmessi per l'acquisizione del parere al Comitato consultivo, integrato ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis,



che si esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente. Gli adeguamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 62.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 12/2012

1. All'art. 8 della legge regionale n. 12/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito per ciascun porto di competenza regionale un Comitato consultivo, composto dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede o suo delegato, dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia, da un rappresentante designato, rispettivamente, dal Comune, dagli operatori portuali, dalle imprese industriali, dai prestatori di servizi di interesse generale e tecnico-nautici, dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'art. 11 e dalle organizzazioni sindacali di settore, dagli spedizionieri e dagli agenti raccomandatari marittimi, dagli operatori ferroviari e dagli autotrasportatori operanti in porto, nonché, per Porto Nogaro, dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli. Ai lavori del Comitato è invitata l'Autorità marittima che partecipa con diritto di voto.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Qualora le designazioni da parte dei vari enti interessati di cui al comma 1 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.

1-ter. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore centrale competente in materia di portualità e dura in carica cinque anni dall'atto di costituzione.

1-quater. Funge da segretario del Comitato un funzionario della Direzione regionale competente in materia di portualità.»;

c) al comma 2 dopo le parole «alla formazione» sono inserite le seguenti: «e all'approvazione» e le parole «Piano regolatore portuale e» sono sostituite dalle seguenti: «Piano regolatore portuale e sue modifiche.»;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Per l'esercizio delle funzioni consultive in ordine all'approvazione del Piano regolatore portuale e sue modifiche il Comitato è integrato dai seguenti componenti tecnici:

a) i direttori centrali regionali, o loro delegati, competenti in materia di ambiente, biodiversità e attività produttive;

b) un rappresentante dell'Agenzia regionale protezione dell'ambiente (ARPA) o suo delegato;

c) fino a quattro esperti, designati dalle Università o dagli ordini professionali, rispettivamente nel settore delle infrastrutture marittimo-portuali, delle infrastrutture ferroviarie, dell'economia dei trasporti e della navigazione.

2-ter. Ai lavori del Comitato sono invitati e partecipano senza diritto di voto i rappresentanti tecnici, rispettivamente, del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche e di Rete ferroviaria italiana (RFI).

2-quater. Nel parere rilasciato dal Comitato devono essere esplicitate le valutazioni dei componenti tecnici.

2-quinquies. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di portualità sono disciplinate le modalità di designazione dei componenti di cui ai commi 1 e 2-bis, lettera c).»;

e) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dalla partecipazione e dal funzionamento del Comitato consultivo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione, a esclusione dei compensi riconosciuti a ogni esperto di cui al comma 2 bis, lettera c), per i quali è fissata un'indennità pari a 2.000 euro per il parere sul Piano regolatore, 1.500 euro per il parere sulle varianti al Piano regolatore e 1.000 euro per il parere sull'adeguamento tecnico funzionale. Agli esperti che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano fuori regione spetta altresì il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.».

Art. 63.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 12/2012

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2012 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per il riconoscimento delle spese per i lavori e le manutenzioni, affidati ai sensi del comma 1, lettera b), si rinvia alla disciplina in materia di delegazioni amministrative prevista dalla legge regionale n. 14/2002.

1-ter. Le spese per i servizi resi dai soggetti pubblici ai sensi del comma 1 sono riconosciute nei limiti e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 64.

Disposizione transitoria

1. Fino alla costituzione del Comitato consultivo di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/2012, come modificato dall'art. 62, continua a operare il Comitato consultivo in carica all'entrata in vigore della presente legge.


Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA E PER LA TUTELA FISICA DEL TERRITORIO

Art. 65.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 16/2009

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), le parole: «capo IV» sono sostituite dalle seguenti: «capi I, II e IV».



Art. 66.

*Modifiche all'art. 2
della legge regionale n. 16/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «titolo abilitativo» sono sostituite dalle seguenti: «titolo abilitativo edilizio-urbanistico»;

b) le parole «nelle categorie di cui all'art. 6, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito degli edifici e opere infrastrutturali strategici e rilevanti con classe d'uso III o IV».

Art. 67.

*Inserimento dell'art. 2-bis
nella legge regionale n. 16/2009*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 16/2009 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Categorie di interventi). — 1. Gli interventi di cui all'art. 2 sono distinti nelle seguenti categorie:

a) interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati «interventi rilevanti»;

b) interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati «interventi di minore rilevanza»;

c) interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, di seguito denominati «interventi privi di rilevanza»».

Art. 68.

*Sostituzione dell'art. 3
della legge regionale n. 16/2009*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 16/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Competenze della Regione). — 1. Per le finalità di cui all'art. 1 la Regione provvede:

a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;

b) alla formazione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'art. 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;

d) a svolgere le attività connesse con la denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, previste all'art. 5, comma 1, nonché alla formazione e all'aggiornamento costante del relativo registro;

e) a svolgere le attività per il rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, previste dall'art. 5, commi 2 e 5, lettera a);

f) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di rispondenza per gli interventi soggetti a controllo a campione, di cui all'art. 5, comma 3, risultati estratti;

g) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'art. 5, commi 4 e 5, lettera b);

h) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori e al rilascio dell'attestazione di deposito di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, previste all'art. 8;

i) a svolgere le attività per il rilascio dell'attestazione di deposito di relazione a strutture ultimate e del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione di cui agli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, previsti all'art. 5, comma 8;

j) al rilascio del parere di cui all'art. 10, comma 4-bis;

k) ai procedimenti previsti all'art. 12 bis, comma 1.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è definita la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta, media e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 5 e 6.

3. Con regolamento regionale, di seguito denominato regolamento, sono definiti:


a) gli interventi per ciascuna delle categorie definite all'art. 2 bis, comma 1, le varianti strutturali, i relativi procedimenti compresi quelli di vigilanza con i connessi controlli;

b) le varianti strutturali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

c) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al titolo I, capo II e capo III, e delle varianti, ispirate ai principi di semplificazione e digitalizzazione dei processi, tramite l'introduzione di un sistema informatico predisposto dalla Regione, di seguito denominato sistema informatico regionale, nonché i procedimenti di vigilanza.

4. Presso la Direzione competente in materia di costruzioni in zona sismica e opere strutturali è istituito l'Organismo tecnico regionale. Esso è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.

5. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere e), f) e j), la Regione si avvale dell'Organismo tecnico regionale di cui al comma 4.»



Art. 69.

*Sostituzione dell'art. 4
della legge regionale n. 16/2009*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 16/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Competenze dei Comuni*). — 1. I Comuni, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:

a) a esprimersi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a);

b) alla vigilanza sull'osservanza degli adempimenti, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, previsti dalla Parte II, capi II e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, e allo svolgimento delle attività connesse.»

Art. 70.

*Sostituzione dell'art. 5
della legge regionale n. 16/2009*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 16/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Disciplina dell'autorizzazione, dell'attestazione di rispondenza e dell'attestazione di deposito*). — 1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'art. 2 è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso la struttura regionale competente.

2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi rilevanti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione.

3. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di minore rilevanza è subordinato all'esito del controllo a campione e al relativo rilascio dell'attestazione di deposito per gli interventi risultati non estratti, o dell'attestazione di rispondenza per gli interventi risultati estratti.

4. L'inizio dei lavori relativi agli interventi privi di rilevanza è subordinato al rilascio dell'attestazione di deposito.

5. Con il regolamento sono individuati, con riferimento agli interventi di minor rilevanza, quelli per i quali l'inizio dei lavori è subordinato:

a) al rilascio dell'autorizzazione;

b) al rilascio dell'attestazione di deposito.

6. Il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni è asseverato da una dichiarazione del progettista strutturale.

7. La rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per le costruzioni:

a) è accertata dal collaudatore, nominato anteriormente alla presentazione del preavviso scritto, ai sensi dell'art. 67 e ai fini di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità, relativamente a:

1) interventi rilevanti;

2) interventi di minore rilevanza, esclusi interventi di riparazione e locali sulle costruzioni esistenti, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;

b) è asseverata dal direttore dei lavori, ai fini di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, nella dichiarazione di regolare esecuzione relativamente a:

1) riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni;

2) interventi privi di rilevanza.

8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono soggetti a deposito, a seguito del quale viene rilasciata relativa attestazione.»

Art. 71.

*Sostituzione dell'art. 6
della legge regionale n. 16/2009*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 16/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Procedimento di autorizzazione, di attestazione di rispondenza e di deposito*). — 1. La documentazione progettuale relativa alla realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'art. 5, comma 1, è presentata dal committente alla struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale. All'atto stesso della presentazione viene rilasciata l'attestazione di deposito fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.

2. Per gli interventi di cui all'art. 5, commi 2 e 5, lettera a), contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito, viene data comunicazione dell'avvio del procedimento di autorizzazione.

3. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 3, contestualmente al rilascio dell'attestazione di deposito viene data comunicazione sugli esiti del controllo a campione nelle seguenti modalità:

a) per gli interventi risultati estratti viene comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'attestazione di rispondenza;

b) per gli interventi risultati non estratti viene comunicato che l'attestazione di deposito consente l'inizio dei lavori, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.

4. Gli esiti dei procedimenti di autorizzazione e di attestazione di rispondenza sono comunicati entro trenta giorni dalla data di avvio degli stessi.

5. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, sospende il termine di cui al comma 4, fino alla data di ricezione della documentazione richiesta.

6. Per gli interventi di cui all'art. 5, commi 4 e 5, lettera b), l'attestazione di deposito di cui al comma 1 consente l'inizio dei lavori fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.



7. Nel caso in cui i lavori non siano stati avviati il titolo abilitativo strutturale ovvero l'autorizzazione all'inizio dei lavori strutturali, l'attestazione di rispondenza o l'attestazione di deposito decadono qualora intervengano modifiche delle norme tecniche per le costruzioni, fatte salve eventuali disposizioni transitorie. Per le costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione si applicano le disposizioni dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.

8. La relazione a strutture ultimate, il certificato di collaudo statico e la dichiarazione di regolare esecuzione sono depositati presso la struttura regionale competente tramite il sistema informatico regionale che rilascia, all'atto della presentazione, l'attestazione di deposito, fatte salve le procedure di controllo definite dal regolamento.».

Art. 72.

*Sostituzione dell'art. 8
della legge regionale n. 16/2009*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 16/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Opere strutturali*). — 1. Le opere da realizzare con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche sono soggette alla preventiva denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'art. 2 il preavviso scritto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».

Art. 73.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale n. 16/2009*

1. All'art. 10 della legge regionale n. 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica le parole «enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «enti pubblici»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione e gli enti pubblici realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all'art. 2 nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni.»;

c) il comma 2 è abrogato;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La rispondenza dell'opera eseguita alle norme tecniche per le costruzioni relativamente agli interventi di cui al comma 1 è effettuata secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 7.»;

e) il comma 4 è abrogato;

f) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini della verifica sull'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni in relazione a opere e a interventi edilizi pubblici assoggettati al decreto legislativo 36/2023 e ricadenti nella categoria di opere strategiche e rilevanti con classe d'uso III o IV, la stazione appaltante può richiedere l'espressione di un parere alla struttura regionale competente in materia di costruzioni in zona sismica che si av-

vale dell'Organismo tecnico regionale. Il parere può essere altresì rilasciato, su richiesta della stazione appaltante, anche per opere e interventi edilizi pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, ai sensi dell'art. 10, comma 7 bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Sono fatte salve le procedure di deposito presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previste dalle normative statali citate nel presente comma.».

Art. 74.

*Modifica all'art. 12
della legge regionale n. 16/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/2009 le parole «sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «sezioni II e III.».

Art. 75.

Modifiche all'art. 12-bis della legge regionale n. 16/2009

1. All'art. 12-bis della legge regionale n. 16/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «la Regione attua» sono inserite le seguenti: «, con riferimento ai procedimenti disciplinati con il regolamento.»;

b) al comma 2 le parole «di cui all'art. 3, comma 3, lettera b)» sono soppresse;

c) al comma 3 le parole «degli organismi tecnici costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo tecnico regionale»;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli esiti dei procedimenti di cui al comma 2 sono comunicati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza ovvero del preavviso scritto.».


Art. 76.

Disposizioni transitorie

1. Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente.

2. Fino alla costituzione dell'Organismo tecnico regionale di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 16/2009, come sostituito dall'art. 68, comma 1, continuano a operare gli organismi tecnici costituiti ai sensi della normativa previgente.

3. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 16/2009, come sostituito dall'art. 68, comma 1, continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale disposta con deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845, e per il Comune di Sappada, aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182 (Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia), con deliberazione del Consiglio regionale della Regione Veneto del 3 dicembre 2003, n. 67.



Art. 77.

Asseverazione della sicurezza statica

1. Per tutte le opere strutturali che all'epoca di realizzazione ricadevano in zona non dichiarata sismica e non erano assoggettate agli adempimenti previsti dal regio-decreto 4 settembre 1927, n. 1981 (Nuove norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato), dal regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 (Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato), dal decreto 9 gennaio 1987 del Ministero dei lavori pubblici (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento), o dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), tenuto conto di quanto disposto dalla circolare 14 febbraio 1974, n. 11951 del Ministero dei lavori pubblici, la sicurezza statica può essere asseverata da un professionista abilitato.

*Capo VII*FVG PLUS S.p.A. E INCENTIVI PER LA DIFFUSIONE
DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Art. 78.

Gestione contributi casa alla società FVG Plus

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS S.p.a.), la gestione dei rapporti agevolativi previsti dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), e dall'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è delegata, fino alla loro completa definizione, a FVG PLUS S.p.a. con decorrenza dalla data di efficacia dell'acquisizione del ramo amministrazione Agevolazioni Casa da BCC Financing S.p.a..

2. In attuazione del disposto di cui all'art. 1, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 2/2022, e con la decorrenza di cui al comma 1, può essere delegata a FVG PLUS S.p.a. anche la gestione degli incentivi di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

3. Le disponibilità residue giacenti presso BCC Financing S.p.a. alla data di efficacia dell'acquisizione del ramo amministrazione Agevolazioni Casa relative ai canali agevolativi di cui ai commi 1 e 2 necessarie alla gestione dei relativi procedimenti amministrativi sono trasferite a FVG PLUS S.p.a.. Le eventuali risorse non utilizzabili sono rimborsate da BCC Financing S.p.a. all'amministrazione regionale.

4. FVG PLUS S.p.a. è autorizzata a subentrare a BCC Financing S.p.a. nelle convenzioni già stipulate tra la stessa e le banche convenzionate per la gestione dei rapporti agevolativi indicati al comma 1.

5. I rapporti per l'attività di cui commi 1 e 2 tra Regione e FVG PLUS S.p.a. sono disciplinati con atto conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia.

Art. 79.

*Interpretazione autentica
dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2023*

1. I commi 3 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 9 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili), si interpretano nel senso che per la medesima tipologia di intervento, ciascun soggetto può beneficiare dell'incentivo per una sola unità immobiliare, ferma restando la possibilità per lo stesso soggetto di beneficiare dell'incentivo per una diversa tipologia di intervento a servizio di una diversa unità immobiliare; il medesimo soggetto può beneficiare inoltre dell'incentivo sia in qualità di persona fisica sia in qualità di proprietario di un'unità immobiliare in un condominio in cui siano stati realizzati interventi a servizio delle parti comuni.

Art. 80.

*Incentivi per la diffusione
di fonti energetiche rinnovabili*

1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1/2023, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle quote di gettito delle entrate tributarie erariali che spettano alla Regione ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 45 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali), e individuate secondo le modalità di attribuzione delle quote di gettito di cui all'art. 19, commi 4 e 10, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 settembre 2019 (Individuazione delle modalità di attribuzione delle quote di gettito dei tributi erariali spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia), previste in 40 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al titolo n. 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 103 (Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2024-2026.

Capo VIII


CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO DEL 1976

Art. 81.

*Modifiche alle leggi regionali 16/2023
e 14/2016 - Archivio del terremoto*

1. Dopo il comma 59 dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), è inserito il seguente:

«59-bis. Per le finalità di cui al comma 55 l'amministrazione regionale, tramite la Direzione centrale infra-



strutture e territorio, è autorizzata a stipulare con l'Università degli studi di Udine, un accordo per concludere il progetto unitario e coordinato di recupero, studio, archiviazione, conservazione e valorizzazione della documentazione tecnico-amministrativa relativa alle opere della ricostruzione, finalizzato all'istituzione di un archivio storico sulla documentazione del terremoto del 1976, già di competenza della Segreteria generale straordinaria.»

2. Dopo la lettera *d*) del comma 7-*quater* dell'art. 5 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono inserite le seguenti:

«*d-bis*) l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e territorio;

d-ter) il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio;».

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITÀ

Art. 82.

Modifica all'art. 63 della legge regionale n. 23/2007

1. All'art. 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «la progettazione» sono inserite le seguenti: «a seguito degli indirizzi forniti dall'amministrazione regionale sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all'art. 3 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici),»;

b) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie a rendere l'opera appaltabile, la società adotta come modalità ordinaria l'istituto della conferenza di servizi, chiedendone la convocazione alla vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture.»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. La società relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite la vigilante Direzione regionale competente in materia di infrastrutture, sullo stato di attuazione delle proprie opere di viabilità.».

Art. 83.

Modifica all'art. 65 della legge regionale n. 23/2007

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 65 della legge regionale n. 23/2007 dopo le parole «delegazione amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «e sulla base del documento di indirizzo della progettazione di cui all'art. 3 dell'allegato I.7 del decreto legislativo 36/2023.».

Art. 84.

Trasferimento fondi all'Ente di decentramento regionale di Pordenone per interventi strutturali

1. Per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, e all'art. 7, della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), è autorizzata la spesa 600.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

Art. 85.

Finanziamento suppletivo per la progettazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il fiume Corno e la ferrovia Trieste-Venezia

1. In considerazione dell'intervenuto aumento dei prezzi, al fine di garantire la realizzazione della progettazione di un nuovo collegamento ferroviario tra il corso del fiume Corno e la ferrovia Trieste-Venezia, già finanziato dal programma *Connecting Europe Facility* - CEF 2014-2020, di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010, e alle decisioni esecutive della Commissione europea C (2014) 1921 e C (2020) 8813, l'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'ulteriore spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.


Capo X

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86.

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'art. 65-*bis* della legge regionale n. 14/2002, come modificato dall'art. 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.



2. Per le finalità di cui agli articoli 56 e 60 si provvede, in funzione delle assegnazioni statali previste ai sensi dell'art. 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

3. Per le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/2012, come modificato dall'art. 62, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

4. Per le finalità di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 16/2009, come sostituito dall'art. 68, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

5. Per le finalità di cui all'art. 78 è autorizzata la spesa complessiva di 4.600.000 euro, suddivisa in ragione di 2.300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - titolo n. 1 (Spesa corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

6. Per le finalità di cui all'art. 5, comma 59-bis, della legge regionale n. 16/2023, come inserito dall'art. 81, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2024 e di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 3, 5 e 6 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.

8. Sono autorizzate variazioni di cassa di pari importo alle variazioni di competenza previste dalla presente legge sull'annualità in corso, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 9.

9. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato «Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere» di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

Art. 87.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari);

b) l'art. 24 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);

c) l'art. 238 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

d) gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 33, 35, 36 e 37 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

e) l'art. 13, commi 5, 6, 7, 9 e 15, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);

f) l'art. 4, comma 102, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

g) l'art. 3, comma 1, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);

h) l'art. 5 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);

i) gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 17 e 18 della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9 (Legge comunitaria 2005);

j) l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico);

k) l'art. 1, comma 5, lettere a), b), c), d), e) ed i), della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici);

l) l'art. 155 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

m) l'art. 11 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio);

n) l'art. 48, comma 1, lettera d), della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale).

Art. 88.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni del capo VI, a esclusione degli articoli 76 e 77, si applicano dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 aprile 2024

FEDRIGA

(Omissis).

24R00161



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 25 marzo 2024, n. 3.

Istituzione del fattore famiglia.*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 26 marzo 2024 - n. 25 Ordinario)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità e oggetto*

1. La regione, nel rispetto degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 53 e 117, comma secondo, lettera *m*), della Costituzione, dei trattati e convenzioni internazionali nonché, in attuazione dell'art. 7, comma 2, dello statuto, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale in materia, istituisce il fattore famiglia, come definito dall'art. 2, al fine di favorire:

- a*) politiche organiche e integrate volte a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni;
- b*) l'ottimizzazione dei contributi sociali e degli aiuti assistenziali, anche nell'ambito dei servizi a titolarità pubblica;
- c*) l'individuazione di eque modalità di accesso alle prestazioni sociali e ai servizi, anche nell'ambito dei servizi a titolarità pubblica;
- d*) una maggiore equità nella distribuzione delle risorse per i programmi di *welfare*.

Art. 2.*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a*) **fattore famiglia**, uno strumento integrativo con la funzione di indicatore sintetico della situazione reddituale e patrimoniale che, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE) e successive modifiche, garantisce condizioni migliorative, integrando ogni altro indicatore, coefficiente, quoziente di premialità per le famiglie, al fine della individuazione delle modalità di accesso alle prestazioni sociali e ai servizi;
 - b*) **nucleo familiare**, il nucleo disciplinato dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013.
2. La regione promuove e persegue, altresì, politiche volte a sostenere la centralità della famiglia nelle dinamiche sociali, economiche e a incentivare la natalità, ivi compreso il riconoscimento del nucleo familiare definito «numeroso», già a partire dal terzo figlio.

Art. 3.*Funzioni. Regolamento regionale*

1. Il fattore famiglia, in attuazione dell'art. 2, comma 2, in quanto strumento integrativo per l'accesso alle prestazioni sociali e ai servizi, può essere applicato dai comuni su presentazione di domanda individuale, in conformità alle modalità e ai criteri stabiliti dalla giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, con apposito regolamento regionale, da emanarsi ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera *b*), dello statuto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il regolamento regionale di cui al comma 1, nella determinazione dei criteri delle modalità del fattore famiglia, tiene conto della rilevanza del numero dei componenti del nucleo familiare, compresi i minori in affidato, e si attiene ai seguenti principi:

a) definizione di specifiche agevolazioni integrative di quelle previste dalla normativa statale che tengano conto, a parità di altri fattori:

1) della presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità, tenendo conto del livello della stessa, e di persone non autosufficienti, come individuate ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013;

2) della composizione del nucleo familiare, dell'età dei figli, della presenza di gemelli, della situazione di monogenitorialità, di genitori disoccupati, con particolare riferimento a coloro che versano in stato di separazione dal coniuge, di genitori studenti e genitori di studenti che frequentano un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché un percorso formativo degli istituti tecnologici superiori (ITS *Accademy*), del contributo per il mantenimento dei figli stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria;


b) introduzione di criteri di priorità relativi alla titolarità di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale o di un regolare contratto di affitto e alla residenza nella regione nonché, a parità di altri fattori, per la presenza di persone anziane, non autosufficienti o con disabilità e fragilità come riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013, per madri in accertato stato di gravidanza, in coerenza con gli ambiti e i servizi ai quali il fattore famiglia viene applicato.

3. Con il regolamento regionale di cui al comma 1 è disciplinata, altresì, l'istituzione e la funzionalità di un'apposita piattaforma informatica per l'applicazione del fattore famiglia, a disposizione anche dei comuni.

4. Al fattore famiglia non possono accedere i componenti dei nuclei familiari che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei confronti della regione o del comune, hanno ricevuto invano notificazione di avviso di accertamento oppure di ordinanza-ingiunzione di pagamento ai sensi della normativa vigente, nonché, nel caso di genitori separati, i componenti dei nuclei familiari che non abbiano ottemperato al pagamento del contributo per il mantenimento dei figli disposto con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

5. Sono esclusi dall'applicazione del fattore famiglia i nuclei familiari che:

- a*) occupino o abbiano occupato abusivamente negli ultimi cinque anni appartamenti/terreni pubblici o privati;
- b*) non abbiano ottemperato all'obbligo scolastico dei minori.



Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione, ai fini dell'avvio dell'applicazione del fattore famiglia, come definito ai sensi dell'art. 2, è istituita, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 3, comma 1, un'apposita piattaforma informatica per l'applicazione del fattore famiglia, a disposizione anche dei comuni, e per la sperimentazione di cui al comma 2.

2. In via sperimentale, per un periodo di due anni a decorrere dall'avvio della piattaforma di cui al comma 1, i comuni possono applicare, senza oneri a carico del bilancio regionale, il fattore famiglia come definito ai sensi dell'art. 2, in riferimento a uno dei seguenti servizi:

- a) trasporto scolastico;
- b) centri estivi ricreativi.

3. Decorso il periodo di sperimentazione e tenuto conto delle attività di monitoraggio e valutazione a cura dell'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'art. 10 della legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 (Interventi a sostegno della famiglia) e successive modifiche e della clausola valutativa di cui all'art. 5, con una o più leggi regionali è disposta l'applicazione del fattore famiglia per l'accesso ai servizi e alle prestazioni agevolate, anche al fine di compensare le eventuali maggiori spese ovvero le minori entrate a carico dei comuni, nonché per garantire la gratuità del servizio di elaborazione del relativo indicatore a tutti gli utenti.

Art. 5.

Clausola valutativa

1. Il consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia e dall'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'art. 10 della legge regionale n. 32/2001, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio e sulla base dei dati e delle informazioni raccolti ed elaborati attraverso la piattaforma di cui all'art. 4, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca, in particolare, le seguenti informazioni:

a) efficacia e sostenibilità dei servizi e delle prestazioni agevolati che derivano dall'applicazione del fattore famiglia, ivi inclusa l'applicazione introdotta in via sperimentale ai sensi dell'art. 4, comma 2;

b) ammontare delle risorse finanziarie regionali, statali ed europee, da destinare all'applicazione del fattore famiglia, anche in considerazione delle eventuali maggiori spese ovvero delle minori entrate a carico dei comuni derivanti dai servizi e dalle prestazioni agevolati;

c) tipologia, numero e composizione delle famiglie in grado di beneficiare dei servizi e delle prestazioni agevolati a seguito dell'applicazione del fattore famiglia anche in via sperimentale.

2. La relazione di cui al comma 1 è presentata entro un anno dall'avvio della piattaforma di cui all'art. 4, comma 1, e successivamente con cadenza annuale.

Art. 6.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 32/2001

1. All'art. 10 della legge regionale n. 32/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«d bis) effettua il monitoraggio e la valutazione di impatto del fattore famiglia, con riferimento all'efficacia e alla sostenibilità dei servizi e delle prestazioni erogati.»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. L'Osservatorio invia, ogni due anni, una relazione sull'attività svolta alle commissioni consiliari competenti.».

Art. 7.

Abrogazione

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2001 è abrogato.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri concernenti l'istituzione e la funzionalità della piattaforma informatica per l'applicazione del fattore famiglia, si provvede mediante l'istituzione nel Programma 05 «Interventi per le famiglie» della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Titolo 1 «Spese correnti» e Titolo 2 «Spese in conto capitale», delle seguenti voci di spesa:

a) «Spese relative all'applicazione del fattore famiglia - parte corrente», la cui autorizzazione di spesa pari a euro 50.000,00, per l'anno 2024, euro 100.000,00, per l'anno 2025 ed euro 150.000,00, per l'anno 2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al Programma 03 «Altri fondi» della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Titolo 1. A decorrere dall'anno 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) «Spese relative all'applicazione del fattore famiglia - parte in conto capitale», la cui autorizzazione di spesa pari a euro 100.000,00, per l'anno 2024, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al Programma 03 della Missione 20, Titolo 2.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il presidente: ROCCA

24R00282



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica del decreto del Presidente della provinciale 28 marzo 2024, n. 4 della Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano, recante «Regolamento di esecuzione in materia di coltivazione di sostanze minerali, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 14 del 4 aprile 2024». (Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 - Sez. Gen. dell'11 aprile 2024).

Per un errore materiale non è stato pubblicato l'allegato A.

Quindi viene ripubblicato il decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2024, n. 4 con allegato A.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 marzo 2024, n. 4.

Regolamento di esecuzione in materia di coltivazione di sostanze minerali.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 26 marzo 2024, n. 179;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione degli articoli 4, 5, 8, 10, 12 e 14 della legge provinciale 16 agosto 2023, n. 19, sulla coltivazione di sostanze minerali, di seguito denominata legge, i requisiti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, la tipologia, la quantità e la qualità del materiale di coltivazione e di riempimento, le modalità per il deposito e la liberazione della cauzione o della fidejussione bancaria, le misure di compensazione ambientale nonché le modalità di raccolta dei dati ai fini del monitoraggio dell'attività estrattiva.

Art. 2.

Requisiti e modalità di presentazione della domanda

1. Alla domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava devono essere allegati i documenti specificati nell'allegato A.
2. Chi presenta una domanda di autorizzazione che prevede la riduzione della distanza di sicurezza dal limite esterno dello scavo rispetto a eventuali infrastrutture presenti, deve allegare una dichiarazione con il consenso del soggetto che gestisce l'infrastruttura.

Art. 3.

Misure di compensazione ambientale

1. Le misure di compensazione ambientale devono avere come oggetto la valorizzazione del paesaggio dal punto di vista ecologico o storico-culturale.
2. Per determinare le misure di compensazione ambientale si fa di norma riferimento ai settori di intervento individuati per le compensazioni derivanti dall'esercizio di impianti idroelettrici di medie e grandi dimensioni. Qualora nessuna delle tipologie di intervento ivi contemplata risulti realizzabile, potranno essere previsti interventi diversi, che siano idonei a rispondere alle finalità di cui al comma 1.


3. Le misure di compensazione ambientale vengono stabilite dai comuni nel cui territorio ha luogo la coltivazione e devono essere comunicate all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere entro il termine previsto dall'art. 4 della legge, insieme al parere della commissione comunale per il territorio ed il paesaggio.

4. I comuni utilizzano almeno il 51 per cento degli oneri di coltivazione di cui all'art. 4 per le misure di compensazione ambientale e le realizzano prima della scadenza dell'autorizzazione.

Art. 4.

Onere di coltivazione

1. L'onere di coltivazione, stabilito di intesa con il Consiglio dei Comuni, è unico per qualsiasi tipo e qualità di materiale e ammonta a 0,50 euro per metro cubo fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio 2025 l'onere di coltivazione sale a 0,65 euro per metro cubo e viene aggiornato ogni due anni in base all'indice ISTAT.



2. I titolari di autorizzazioni alla coltivazione concesse prima dell'entrata in vigore della legge versano, entro il mese di febbraio, ai comuni nel cui territorio ha luogo la coltivazione l'onere annuale di coltivazione in base al volume di materiale effettivamente estratto e asportato dall'area di cava nell'anno precedente.

3. I titolari di autorizzazioni alla coltivazione concesse dopo l'entrata in vigore della legge versano ai comuni nel cui territorio ha luogo la coltivazione l'onere di coltivazione con le seguenti modalità:

a) per le autorizzazioni alla coltivazione di volumi fino a un massimo di 150.000 mc:

1) prima dell'inizio dell'attività deve essere versato il 51 per cento dell'importo;

2) al termine dei lavori e in ogni caso prima di richiedere lo svincolo della cauzione o della fideiussione bancaria, deve essere versato l'importo restante, calcolato sulla quantità effettivamente estratta e asportata dall'area di cava;

b) per le autorizzazioni alla coltivazione di volumi superiori a 150.000 mc:

1) prima dell'inizio dell'attività deve essere versato l'importo riferito a un volume di 76.500 mc;

2) oltre il volume di 76.500 mc di materiale coltivato deve essere versato, entro marzo di ogni anno, l'importo calcolato sul materiale effettivamente estratto e asportato dall'area di cava nell'anno precedente.

4. I titolari di autorizzazioni alla coltivazione collegate a opere di interesse pubblico e vincolate ai termini per esse stabiliti possono, in caso di ritardi nell'inizio di lavori, richiedere all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere un rinvio del primo o unico pagamento dell'onere di coltivazione.

5. Entro il mese di marzo di ogni anno i titolari dell'autorizzazione alla coltivazione presentano al comune nel cui territorio ha luogo la coltivazione una dichiarazione nella quale sono riportati i dati relativi ai quantitativi di materiale effettivamente estratto e asportato dall'area di cava nell'anno precedente.

Art. 5.

Deposito e liberazione della cauzione o fideiussione bancaria

1. Il deposito della cauzione avviene versando l'importo cauzionale tramite la piattaforma digitale pagoPA della Provincia autonoma di Bolzano, oppure depositando una fideiussione bancaria per l'ammontare dell'importo della cauzione presso l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere.

2. In caso di trasferimento di un'autorizzazione alla coltivazione, il titolare subentrato deve depositare una nuova cauzione o fideiussione bancaria presso l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere. Dopo il deposito della nuova cauzione o fideiussione bancaria avviene la liberazione d'ufficio della cauzione o della fideiussione bancaria sostituita.

3. A fine lavori di coltivazione oppure alla scadenza dell'autorizzazione alla coltivazione l'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere accerta la corretta attuazione delle misure di compensazione ambientale previste e, sentita la Conferenza di servizi in materia ambientale, la conformità dei lavori di ripristino realizzati rispetto al progetto autorizzato e alle disposizioni contenute nel disciplinare.

4. Se il titolare dell'autorizzazione alla coltivazione non provvede a realizzare i lavori di ripristino entro i termini prescritti, il direttore/la direttrice della ripartizione provinciale competente in materia di cave e miniere può disporre l'esecuzione d'ufficio dei lavori e che per l'importo necessario a tal fine venga escussa la cauzione o fideiussione bancaria.

Art. 6.

Statistica annuale e monitoraggio

1. Ogni anno, entro il mese di marzo, i titolari di un'autorizzazione alla coltivazione comunicano all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere i seguenti dati e rilevamenti riferiti all'anno precedente:

a) l'intero volume coltivato;

b) la quantità di materiale asportata dall'area di cava;

c) il volume degli eventuali riempimenti con materiale proprio o estraneo, specificando il tipo e la quantità di materiale di riempimento;

d) una presentazione schematica dell'area già ripristinata, in caso di ripristino graduale;

e) il numero dei dipendenti che lavorano in cava;

f) per volumi coltivabili autorizzati superiori a 30.000 mc e sempre in caso di coltivazione in sotterraneo: un modello digitale ad alta densità di punti e con relativo modello 3D in un formato compatibile con il *software* informativo geografico in uso nell'amministrazione provinciale. Il modello deve riportare l'area di coltivazione, il volume di scavo dell'ultimo anno, il volume totale scavato, nonché il volume dei riempimenti effettuati con materiale proprio o estraneo e l'eventuale ripristino delle aree di scavo già avvenuto. Il rilevamento deve essere integrato da una relazione esplicativa.

2. I titolari dell'autorizzazione alla coltivazione comunicano all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere le tempistiche per il riempimento e il ripristino dell'area di cava in conformità al progetto autorizzato e secondo le indicazioni contenute nel disciplinare.

3. I titolari dell'autorizzazione alla coltivazione che non gestiscono direttamente la cava comunicano all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere, prima dell'inizio dei lavori, i dati del gestore.



Art. 7.

Abrogazione di norme

1. È abrogato il decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2005, n. 24, e successive modifiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 marzo 2024

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

ALLEGATO A

1. Dichiarazione di consenso del proprietario per le particelle non di proprietà del richiedente oppure copia del contratto di locazione con il proprietario del terreno.

2. Attestazione della necessità della quantità di materiale richiesta, tenuto conto delle autorizzazioni alla coltivazione già concesse per lo stesso tipo di risorsa nel territorio della comunità comprensoriale interessata.

3. Studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VIA.

4. Relazione paesaggistica.

5. Questionario compilato sulla procedura di approvazione cumulativa.

6. Relazione tecnica con descrizione:

dei lavori di scavo con indicazione dell'area e del volume di coltivazione;

della sistemazione e del ripristino ambientale e del materiale di riempimento adoperato ai sensi dell'art. 6 del regolamento di esecuzione, nonché le tempistiche per il riempimento e il ripristino finale;

della lavorazione pianificata del materiale coltivato e/oppure della via di trasporto pianificata per raggiungere rispettivi impianti di elaborazione.

7. Cronoprogramma di coltivazione.

8. Estratto mappa, orografia e ortofoto con indicazione:

della zona di intervento;

dei confini comunali;

se per il territorio comunale interessato disponibile, un estratto della cartografia dei probabili depositi di sabbia e ghiaia e delle zone di tutela esistenti.

9. Scansione laser oppure fotogrammetria ad alta densità di punti e un modello digitale 3D basato su di essa, in un formato compatibile con il *software* informativo geografico in uso nell'amministrazione provinciale.

10. Planimetria georeferenziata quotata e sezioni in scala adeguata con esatta delimitazione della cava, della discarica, delle aree accessorie e con indicazione precisa di tutte le infrastrutture e della strada di accesso (in formato PDF e DWG).

11. Relazione sulla geomorfologia, geomeccanica ed idrogeologia-idrologica della cava, con dimostrazione della presenza delle quantità e della qualità delle sostanze minerali richieste, tramite indagine del sottosuolo.

12. Piano di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.

13. Valutazione acustica.

14. Eventuali ulteriori documenti richiesti dall'ufficio competente.

24R00174

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-007) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 0 2 1 5 *

€ 5,00

